



Comune di Atena Lucana
Provincia di Salerno

PUC

Piano Urbanistico Comunale - PRELIMINARE DI PIANO

Ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 2004 e ss.mm.ii

Ufficio di Piano

Arch.j. Carlo Di Palma
Ing. Cono Gallo

RUP

Arch.j. Carlo Di Palma

Sindaco

Luigi Vertucci

Zonizzazione acustica - VAS

Ing. Claudio Troisi

Supporto scientifico

Centro interdipartimentale di ricerca "Raffaele d'Ambrosio" LUPT
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Prof. Arch. Francesco Domenico Moccia
Prof.ssa Arch. Emanuela Coppola
con
Pianif. Luca Servodio
Pianif. Antonio Nigro
Pianif. Antonia Arena

Elaborato

RP-VAS

**Rapporto ambientale preliminare –
Documento di scoping**

Data

**Febbraio
2020**

Valutazione Ambientale Strategica

per il PUC del Comune di Atena Lucana (SA)

Documento per la consultazione sulla portata delle informazioni da includere nel **Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C.** e sul loro livello di dettaglio, ai sensi dell'art. 5, par. 4, della Direttiva 2001/42/CE, dell'art. 13, co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE*

DOCUMENTO DI SCOPING

* Il seguente Rapporto Ambientale Preliminare, è stato redatto secondo le **indicazioni della Provincia di Salerno**, la quale attraverso le "Linee Guida per la redazione del preliminare di piano", elaborate di concerto con la Regione Campania, ha affiancato alle stesse Linee Guida, un **modello per il Documento di Scoping**, il quale è stato integrato sulla base delle caratteristiche del territorio ed in riferimento agli obiettivi di assetto e sviluppo che si intende perseguire.

SOMMARIO

FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING	3
1 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC	6
1.1 IL PERCORSO DI CONDIVISIONE ATTIVATO	7
2 RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI	9
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC	9
2.2 RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI PIANI O PROGRAMMI	15
3 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE	17
3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO, STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE	17
3.2 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	25
4 ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC	26
4.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE	26
4.1.1 Inquadramento territoriale	26
4.1.2 Andamento demografico	26
4.1.3 Risorse ambientali primarie	28
4.1.4 Infrastrutture	33
4.1.5 Attività antropiche	37
4.1.6 Fattori di interferenza	41
4.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO	47
4.3 RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L'AMBIENTE	47
5 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE	47
6 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC DI ATENA LUCANA E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE	49
7 MISURE PER IL MONITORAGGIO	50
7.1 MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO	50
7.2 GLI INDICATORI	50
8 VALUTAZIONE DI INCIDENZA	51
9 SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI PRECEDENTI	52
ALLEGATI	

FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI SCOPING

Il Documento di scoping ha la finalità di delineare il quadro di riferimento per la VAS del Piano Urbanistico Comunale di Atena Lucana (SA) e, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE (art. 5, comma 4) e dal D.Lgs. n.152/2006 (Parte II, art.13, comma 1) e ss.mm.ii., contiene le indicazioni utili per definire, attraverso il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed il loro livello di dettaglio.

Per agevolare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, il presente documento è articolato in capitoli che ripropongono l'indice del Rapporto Ambientale che si dovrà redigere contestualmente alla elaborazione del progetto definitivo di PUC e, per ognuno di essi, fornisce informazioni relative all'approccio metodologico ed alle fonti informative che si intendono adottare per sviluppare i contenuti previsti.

Per precisare la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto si è tenuto conto di quanto espresso nell'art.5 della Direttiva Comunitaria (e dal comma 4 dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006), laddove si afferma che il Rapporto ambientale *“comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”*.

La proposta di articolazione del Rapporto Ambientale è stata quindi definita sulla base dei contenuti dell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, dell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e del Regolamento regionale n.17/2009.

In dettaglio si propone di elaborare il Rapporto Ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano, sulla base dello schema di seguito riportato:

Contenuto del Rapporto ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano	Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I) e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI)
1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc	<i>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</i>
2. Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi 2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc 2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale 3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale	<i>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;</i>

<p>4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc</p> <p>4.1 Descrizione dello stato dell'ambiente</p> <p>4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio</p> <p>4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità</p> <p>4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo</p> <p>4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti</p> <p>4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano</p> <p>4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente</p>	<p>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</p> <p>c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;</p> <p>d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</p>
<p>5. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente</p>	<p>f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.</p>
<p>6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione</p>	<p>g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;</p>
<p>7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie</p> <p>7.1 La scelta delle alternative individuate</p> <p>7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste</p>	<p>h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;</p>
<p>8. Misure per il monitoraggio</p> <p>8.1 Misure previste in merito al monitoraggio</p> <p>8.2 Gli indicatori</p>	<p>i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;</p>
<p>9. Valutazione d'Incidenza</p>	<p>La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti.</p>
<p>10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti</p>	<p>j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.</p>

Ai **soggetti competenti in materia ambientale** (SCA), ai quali è indirizzato il presente documento, si chiedono osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, eventuali correzioni e modifiche, affinché il Rapporto Ambientale che si andrà a redigere possa efficacemente supportare la valutazione delle scelte di piano. A tal fine il presente rapporto ambientale preliminare è accompagnato da un questionario guida (Formulario di scoping) destinato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) in cui è possibile proporre ulteriori indicatori o evidenziare mancanze, insufficienze o ridondanze della struttura della VAS.

1 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC

Per la descrizione della struttura del Piano si rimanda al “*Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC)*”.

Tale documento, insieme al presente documento di scoping, è messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di ottenere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti e quant'altro utile per calibrare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale del Piano.

Il PUC costituisce lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà (art. 23, comma 1).

Il PUC, in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2:

- individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;
- definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dal PTCP, nonché degli standard urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente;
- stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
- indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
- disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
- tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
- assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano;
- perimetra gli insediamenti abusivi esistenti al fine di reidoneizzarli ed inserirli nel contesto territoriale ed urbano definendone le modalità del recupero urbanistico.

Gli obiettivi e le azioni del PUC nascono dalle considerazioni svolte in merito all'andamento demografico e all'assenza di un significativo indotto dell'economia locale, tenendo conto delle implementazioni nel tempo di operazioni economiche che di fatto non hanno dato una significativa svolta all'economia locale, creando occasionalmente

qualche posto di lavoro, al prezzo del caos urbanistico e di tutto quanto economicamente ha significato in termini di aumento di spesa per la difficile opera di ricucitura urbana che si sta attuando da almeno un decennio.

I principi principali si configurano in: sviluppo sostenibile ed integrato, zero consumo di suolo e recupero tessuto esistente (in particolare del centro antico).

Le azioni specifiche mirano a:

- Favorire il mantenimento dell'agricoltura con la promozione di attività compatibili con il quadro ambientale esistente ed atteso;
- valorizzare e salvaguardare le aree agricole;
- valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale esistente;
- promuovere forme di incentivazione economico – urbanistica per l'insediamento di attività commerciali in special modo legate all'arte, all'artigiano e alla ristorazione tipica;
- favorire la formazione / conversione di aree PIP sostenibili
- recuperare il centro antico e storico;
- perseguire elevata qualità urbana attraverso l'adeguamento e la messa in sicurezza della rete viaria comunale, razionalizzazione dei tessuti residenziali e produttivi esistenti ed incremento nella dotazione di parcheggi, verde pubblico, attrezzature sportive e ricreative.

1.1 IL PERCORSO DI CONDIVISIONE ATTIVATO

La Valutazione Ambientale Strategica segue il Piano Urbanistico Comunale in tutte le sue fasi: dalla redazione alla sua approvazione per proseguire successivamente con il monitoraggio dello stesso. Secondo il regolamento n.5/2011 " DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO", il processo di costruzione del PUC dovrà essere scandito da fasi di coinvolgimento e di confronto con la comunità locale, con i "portatori di interessi" e con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Di seguito si sintetizzano gli step di condivisione previsti dalla procedura di piano:

STEP DI CONDIVISIONE	ATTORI	ATTIVITA'	STRUMENTI
I	Ufficio di Piano, organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste e cittadinanza	Condivisione dello stato dell'ambiente e del preliminare di piano	Incontri pubblici con ausilio di questionari (Allegato I)
II	Autorità Procedente e Autorità Competente	Definizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Nella fase di scoping sarà indetto un tavolo di consultazione, articolato in due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti. Durante la fase di confronto tra l'AP e l'AC saranno: - individuati i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale da coinvolgere in fase di consultazione del pubblico; - individuate le modalità di coordinamento tra	Tavolo di consultazione e verbali

		<p>le fasi di pianificazione e le fasi di VAS con riferimento alle consultazioni del pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuate le rilevanzze dei possibili effetti. <p>Le attività svolte durante l'incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al rapporto preliminare da sottoporre agli SCA per le attività del tavolo di consultazione.</p> <p>Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al preliminare di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale.</p> <p>Il tavolo ha, inoltre, il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; - acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile; - acquisire i pareri dei soggetti interessati; - stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei SCA e del pubblico sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004. 	
III	Autorità Competente e Autorità Procedente	Messa a disposizione del pubblico della proposta di piano ed del rapporto ambientale	Deposito presso gli uffici e pubblicazione sul proprio sito web.
IV	Cittadini e in genere interessati al procedimento	Presenza visione del rapporto ambientale e presentazione delle proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.	Istituto delle osservazioni
V	Autorità Competente e Autorità Procedente	Acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati	Attività tecnico-istruttorie

2 RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Con lo scopo di individuare congrui obiettivi di sostenibilità rispetto al processo di pianificazione comunale, anche nel rispetto del sistema di vincoli e tutele presenti all'interno del territorio, è necessario considerare gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e di settore, le cui previsioni fungono da guida e orientamento per la stesura del PUC:

Vengono, quindi, presi in esame i seguenti piani e programmi, individuandone obiettivi generali e specifici, con particolare attenzione all'influenza sulla realtà territoriale comunale in studio e ponendo in evidenza anche le criticità ed i temi di scala sovra locale. Questa lettura permette di operare in coerenza con lo spirito che la normativa esprime per il Documento di Piano, nel suo ruolo di raccordo tra pianificazione comunale e di area vasta.

- Piano Territoriale Regionale (PTR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele (PSAI);
- Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- Piano regionale di Risanamento e mantenimento della qualità dell'aria;
- Piano Energetico Ambientale Regione Campania (PEAR);
- Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani Della Campania (PRGRU);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E),
- Piano d'Ambito ATO 4 Sele per la gestione del servizio idrico.

In particolare è necessario valutare l'eventuale presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS) all'interno del territorio in esame, al fine di verificare la necessità o meno di sottoporre tali siti a Valutazione di Incidenza (VIC).

Il comune di Atena Lucana è interessato, in parte, dal SIC dei *Monti della Maddalena* (codice Sito Natura 2000 : IT8050034), mentre sul territorio comunale non sono presenti ZPS.

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI PERTINENTI AL PUC

Di seguito si riporta l'elenco dei Piani e dei Programmi ritenuti pertinenti al Puc di Atena Lucana con una sintetica descrizione del loro contenuto.

Piano o programma "rilevante"	Descrizione sintetica dei contenuti
Il Piano Territoriale Regionale (PTR)	Approvato con L.R. n.13 del 13/08/2008 e pubblicato sul BURC n.45 bis il 10.11.2008. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio economica regionale. Il PTR, inoltre, fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui al terzo comma e ultimo comma dell'articolo 18 della l.r. n. 16/04, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della stessa legge regionale, le intese con Amministrazioni pubbliche e organismi competenti. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attuano sull'intero territorio regionale, i principi della Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14. Il PTR definisce le strategie di sviluppo locale e detta le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania, con lo scopo di assicurare, per il futuro, uno sviluppo armonico

	<p>della regione, attraverso un organico sistema di governo del territorio basato sul coordinamento dei diversi livelli decisionali e l'integrazione con la programmazione sociale ed economica regionale, individua il patrimonio di risorse ambientali e storico culturali del territorio.</p> <p>Gli obiettivi generali del PTR possono essere riassunti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uso razionale e nell'ordinato sviluppo del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; – Salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico; – Tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – Miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; – Potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale in termini di sostenibilità ; – Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – Tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse. <p>Il comune di Atena Lucana appartiene al sistema territoriale di sviluppo B1 – Vallo di Diano. Dall'analisi dei Quadri Territoriali di Riferimento (QTR) si evince che il comune di Atena Lucana è situato in una zona con un elevato grado di sismicità, in cui vi sono sorgenti di rischio sismico. Il territorio comunale, inoltre, ricade in un'area appartenente ai Siti Unesco ed è interessato, in minima parte, da un Sito di Interesse comunitario (Monti della Maddalena). Non è coinvolto da progetti di nuova realizzazione di linee ferroviarie o stradali primarie.</p> <p>Il territorio comunale, inoltre, ricade in un'area appartenente ai Siti Unesco ed è interessato, in minima parte, da un Sito di Interesse comunitario (Monti della Maddalena). Non è coinvolto da progetti di nuova realizzazione di linee ferroviarie o stradali primarie.</p> <p>Il comune di Atena Lucana è caratterizzato da un basso livello di urbanizzazione e ricade nell'ambiente insediativo 5 – Cilento e Vallo di Diano.</p> <p>Tali Ambienti Insediativi fanno riferimento a "microregioni" in trasformazione individuate con lo scopo di mettere in evidenza l'emergere di città, distretti, insiemi territoriali con diverse esigenze e potenzialità.</p> <p>Per l'Ambiente Insediativo n. 5 "Cilento e Vallo di Diano", il PTR rileva che i problemi dell'ambiente insediativo sono legati principalmente ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici, insediativi, economici e sociali.</p> <p>Le scelte programmatiche si vanno definendo sia a livello di pianificazione provinciale, che comprensoriale, si possono ricondurre a quattro assi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni; • la conservazione della biodiversità; • il miglioramento della qualità insediativa; • lo sviluppo del turismo compatibile; • lo sviluppo delle infrastrutture portuali, dei collegamenti marittimi e dei trasporti terrestri per il miglioramento dell'accessibilità ai siti naturalistici e turistici in misura sostenibile per il territorio; • la valorizzazione della risorsa umana; • il miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di sviluppo compatibile, nonché di sviluppo e migliore fruizione di attività connesse, quali il turismo, l'agricoltura e l'artigianato; • il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici, intesi come beni culturali, sociali ed economici; • il miglioramento del sistema infrastrutturale delle comunicazioni, soprattutto di avvicinamento all'area.
<p>Il PTCP della Provincia di Salerno è stato approvato con DCP n. 15 del 30 marzo 2012.</p>	<p>Secondo la L.R 16/2004 il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico. Le <u>disposizioni strutturali</u> consistono nell'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica; negli indirizzi e nei criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni; nella definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio; nella determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale.</p> <p>Nel Ptcp sono contenute, inoltre, le indicazioni, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio; la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale; gli indirizzi finalizzati ad assicurare</p>

	<p>la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.</p> <p>Le <u>disposizioni programmatiche</u> disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.</p> <p><u>per il sistema ambientale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità; – Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico; – Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti; – Salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi; <p><u>per il sistema insediativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Perseguire assetti policentrici integrati promuovendo la razionalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative; – Migliorare la qualità dei sistemi insediativi; – Coordinare le politiche di sviluppo del territorio attraverso la programmazione - pianificazione di azioni locali e sovra locali; <p><u>per il sistema infrastrutturale e della mobilità</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Definire/implementare le interconnessioni con i corridoi trans-europei; – Raggiungere la piena efficienza della rete delle interconnessioni (viarie, ferroviarie, portuali, aree, metropolitane) di merci e persone; – Migliorare l'efficienza del sistema della mobilità. <p>Il comune di Atena Lucana è interessato da alcune azioni di Piano del PTCP relative a tre obiettivi specifici del Piano stesso.</p> <p>Nello specifico per il sistema insediativo, il comune è interessato dai seguenti obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Riqualificazione e "messa a norma delle città" (Obiettivo generale: Migliorare la qualità dei sistemi insediativi); – Razionalizzare e qualificare gli insediamenti produttivi anche attraverso politiche di interconnessione <p>Per il sistema infrastrutturale e della mobilità, invece, il comune è interessato da azioni di Piano in risposta al seguente obiettivo specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Realizzazione di piattaforme logistiche e centri servizi in punti strategici del territorio; – Potenziamento, completamento e ammodernamento del sistema stradale. <p>Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso indirizzi contenuti nella disciplina attuativa del Ptcp, nello specifico attraverso la razionalizzazione del sistema produttivo con la messa in rete dei poli produttivi esistenti nei comuni di Polla, Atena Lucana e Sala Consilina.</p> <p>Per quanto riguarda il territorio comunale di Atena Lucana, questo è inserito dal PTCP nell'Ambito Identitario "La città del Vallo di Diano", ambito questo che coincide con il Sistema Territoriale di Sviluppo "B1 – Vallo di Diano" a dominante rurale e culturale.</p>
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)	<p>Publicato sulla G.U. n° 287 del 11/12/2001; ripermetrazioni pubblicate sulla G.U. n° 291 del 13/12/2004 e n° 97 del 27/04/2006.</p> <p>Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del <u>Bacino Interregionale del fiume Sele</u>, costituisce piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, valore di piano territoriale di settore.</p> <p>Il piano stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di bacino interregionale del Sele.</p> <p>Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del Sele, pertanto, individua le aree a rischio idrogeologico, ne determina la perimetrazione e stabilisce le relative norme tecniche di attuazione.</p> <p>Il Piano, inoltre, delimita le aree di pericolo idrogeologico; indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale, provinciale e comunale: individua, infine, le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, anche a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.</p> <p>In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare al massimo grado possibile l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle

	<p>opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile; prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica; - stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino; - porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale e delle modalità d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio; - conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti; - prevedere la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio; - prevedere altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio; - definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia; - indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti. <p>Il comune di Atena lucana ricade interamente nell'ambito dell'Autorità di Bacino Interregionale del Sele. Dall'analisi delle carte del rischio idraulico si evince che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di zone a Rischio medio e moderato (Zona nord – ovest del territorio comunale) e Rischio da moderato ad elevato (zona sud – ovest del territorio comunale). In merito al rischio frana il territorio è caratterizzato prevalentemente da zone a rischio potenziale medio e moderato.</p> <p>Si sottolinea che il versante ad est è caratterizzato dalla presenza di conoidi e di un reticolo idrografico interessato da un elevato trasporto solido.</p>
Piano Nazionale del Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni	<p>La delibera di Giunta regionale n. 617 del 13 aprile 2007 avente ad oggetto: «Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, comma 3, dell'art. 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394» è stata approvata in data 24 dicembre 2009 e pubblicata sul BURC n. 9 del 27 gennaio 2010.</p> <p>Così come previsto dall'art. 12 della L.394/1991, l'Ente Parco attraverso il Piano del Parco deve tutelare i valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali.</p> <p>Coerentemente con questa impostazione, volta a conferire al Piano un carattere relativamente integrato e multisettoriale, l'art.12 della L.394/1991 ne stabilisce i contenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni d'uso pubblico o privato e norme d'attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione la funzione sociale del Parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. <p>Va ancora aggiunto che il citato art.12 indica i criteri con cui il Piano deve suddividere il territorio protetto in base al diverso grado di protezione riconosciuto, prevedendo 4 diverse categorie di aree e stabilendo i comportamenti, gli utilizzi e gli interventi ammessi in ciascuna categoria, dalla riserva integrale, alle attività agro-silvo-pastorali agli insediamenti e alle attrezzature per la fruizione.</p> <p>Gli obiettivi del Piano possono essere sintetizzati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ruolo internazionale del Parco; – Conservazione e sviluppo co-evolutivo; – Reti ed identità locali; – Manutenzione e gestione. <p>Il comune di Atena Lucana è interessato, in parte, dal SIC dei <i>Monti della Maddalena</i> (codice Sito Natura 2000 : IT8050034), mentre sul territorio comunale non sono presenti ZPS.</p>
Piano Regionale di	Il Piano è stato elaborato applicando e sviluppando le indicazioni della legislazione nazionale al fine di:

Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria	<ul style="list-style-type: none"> – ottemperare al D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 ed al D.M. 60 del 2 aprile 2002, per l'elaborazione di piani o di programmi di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza così come stabilito dall'articolo 8 del decreto; – ottemperare al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 per l'elaborazione di piani di mantenimento della qualità dell'aria, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite così come stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs. 351/99; – rappresentare un piano integrato per tutti gli inquinanti normati; – poter essere integrato ogni qualvolta la legislazione prescrive di prendere in considerazione nuovi inquinanti; – anticipare le misure di piano dovute nel prossimo futuro per monossido di carbonio e benzene ai sensi dei suddetti decreti; – migliorare la qualità dell'aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali produzione di ozono troposferico (in vista delle scadenze fissate dal recente D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004), emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili; <p>conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra. L'insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell'aria è finalizzato al raggiungimento di differenti obiettivi a breve, medio e lungo termine. Il raggiungimento di questi obiettivi è collegato sia al rispetto dei limiti di concentrazione fissati dalla legislazione vigente che alle esigenze della programmazione più a lungo termine.</p> <p>In questo senso possono essere introdotti nell'ambito delle azioni di pianificazione i seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Livello Massimo Desiderabile</i> (LMD), definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo; – <i>Livello Massimo Accettabile</i> (LMA), è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali; – <i>Livello Massimo Tollerabile</i> (LMT), denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione. <p><u>Obiettivo generale</u> del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile.</p> <p><u>Obiettivo complementare</u>, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.</p> <p>La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione. Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta; – IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana; – IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese; – IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana; – IT0605 Zona di osservazione; – IT0606 Zona di mantenimento.
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	<p>Le linee di indirizzo strategico del PEAR sono state approvate con il D.G.R. 968 30 maggio 2008</p> <p>E' stata approvata la proposta di PEAR con il DGR n. 475 del 18 marzo 2009</p> <p>Le linee d'indirizzo strategico del PEAR definiscono finalità, obiettivi e approccio metodologico per la definizione di un Piano energetico regionale <i>“quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell'ambito delle azioni a sostegno dell'uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti”</i>.</p> <p>Il Piano individua quattro pilastri programmatici: a) la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica; b) la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei</p>

	<p>nuovi vettori ad esse associabili; c) la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico; d) il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.</p> <p>In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020; – incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020. <p>Gli obiettivi generali del Piano sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Contenimento del fabbisogno energetico e delle emissioni climalteranti, coerentemente con gli obiettivi europei e nazionali, mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali, nella trasformazione e nella distribuzione dell'energia; – Riduzione dei costi energetici per le famiglie e le imprese; – Promozione dello sviluppo e della crescita competitiva del settore dei servizi energetici e dell'industria delle nuove tecnologie; con particolare riferimento alle filiere del fotovoltaico e del solare termodinamico; – Miglioramento nella sicurezza e nella qualità dell'approvvigionamento energetico; – Comunicazione, partecipazione e condivisione sociale ai processi di sviluppo territoriale e locale.
Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani Della Campania (PRGRU)	<p>Il Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani Della Campania (PRGRU) è stato approvato con il DGR n. 8 del 23 gennaio 2012.</p> <p>Lo scopo del documento è quello di applicare la direttiva quadro europea sui rifiuti che impone agli Stati Membri di assicurare che i rifiuti siano recuperati e smaltiti senza compromettere la salute umana, di proibire l'abbandono o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e di stabilire una rete adeguata ed integrata di installazioni impiantistiche che assicurino l'efficienza dell'intero ciclo di gestione.</p> <p>Gli obiettivi, i criteri, i principi e la struttura del PRGRU sono coerenti e si inseriscono pienamente entro gli ambiti dall'attuale schema normativo e procedurale Comunitario, ridefiniti dalla Direttiva 2008/98/CE (recepita con D. Lgs. 205/2010). Maggiori dettagli su questi aspetti sono contenuti nel Documento Programmatico del PRGRU.</p> <p>I seguenti obiettivi generali del PRGRU rappresentano la base per lo sviluppo di una strategia di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente; 2. conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi; 3. gestione dei rifiuti "after-care-free", cioè tale che né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici e termici né il riciclo comportino problemi da risolvere per le future generazioni; 4. raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani; 5. trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale; 6. raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti.
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)	<p>Approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 7 giugno 2006.</p> <p>La pianificazione delle attività estrattive è tra i compiti di maggiore impegno e rilevanza dell'Istituzione Regionale in quanto deve ottemperare da una parte l'importanza strategica di soddisfare le composite attività economiche che garantiscono le fonti di materia prima per le opere dell'uomo, le produzioni e le trasformazioni industriali, dall'altra la problematicità di un'attività antropica di grande impatto sull'ambiente, sul territorio, sul paesaggio e su altre risorse naturali, senza trascurare, inoltre, i costi per la collettività in termini di degrado del paesaggio, alterazioni ad altre risorse naturali ed anche a preesistenti strutture antropiche.</p> <p>Inoltre, l'Ente Regionale, mantenendo un equilibrio dinamico tra il soddisfacimento del fabbisogno di materie prime compatibilmente con l'esigenza di minimizzare gli impatti ambientali e il consumo delle risorse naturali non rinnovabili in tempi umani, ricopre funzioni di catalizzatore tra obiettivi ed interessi solo apparentemente contrastanti;</p> <p>tutto ciò, è evidente, sulla base di attente previsioni di scenari produttivi, costruiti su un modello di sviluppo sostenibile appropriato alle risorse territoriali disponibili.</p> <p>Dalle precedenti considerazioni deriva l'esigenza di programmare i prelievi sulla base del fabbisogno medio annuo, per periodi di tempo definito in relazione ai lineamenti della politica di sviluppo regionale, soprattutto per quanto attiene all'edilizia ed alle infrastrutture, considerando nel computo dei fabbisogni oltre che il materiale proveniente da attività estrattive anche il recupero ed il riuso di materiali inerti provenienti da demolizioni prodotte dal naturale evolversi dei sistemi abitativi ed infrastrutturali, oltre che da macerie conseguenti ad eventi sismici, frane, mareggiate o altri accadimenti catastrofici.</p> <p>Il PRAE propone aggiornamenti complessivi per lo svolgimento razionale delle attività estrattive e giunge a formulare istruzioni tecniche al PRAE e norme per gestire il settore nel rispetto dell'ambiente, delle risorse naturali e delle esigenze di una società in progressiva rapida evoluzione che impone in maniera</p>

	sempre più pressante norme comportamentali adeguate alle problematiche di maggiore rischio per l'ambiente.
Piano d'Ambito - ATO Sele 4	<p>L'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione delle acque) è stato introdotto dall'art. 8 della L. 319/76 , che assegnava il compito di individuarne la delimitazione nell'ambito della redazione dei Piani Regionali di Risanamento delle acque, e fu successivamente ripreso dalla legge di difesa del suolo (art. 35 L.183/89) che introduce il tema più ampio della gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque usate, mediante consorzio obbligatorio esteso all'intero Ambito Territoriale Ottimale. La norma in questione ne prevede la perimetrazione con lo strumento dei Piani di Bacino, legando, pertanto, il concetto di Ambito Territoriale Ottimale al Bacino Idrografico.</p> <p>L' ATO, è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti (vedi Codice dell'Ambiente, D. Lgs 152/2006 e successive modifiche, che ha abrogato la L.36/94). Tali ambiti sono individuati dalle regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le Autorità d'ambito (In Campania introdotta con la L.R. n.14 del 21 maggio 1997), strutture dotate di personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato.</p> <p>Nel caso della regione Campania sono stati perimetrati le seguenti quattro ATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATO 1 Calore Irpino - ATO 2 Napoli Volturno - ATO 3 Sarnese Vesuviano - ATO 4 Sele <p>I criteri in base ai quali sono stati delimitati gli ATO sono: il rispetto dell'unità di Bacino Idrografico e la localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione; il superamento della frammentazione delle gestioni esistenti e l'istituzione di gestioni in grado di assicurare i principi di efficacia, economicità ed efficienza definiti dall'art. 9.1 della Legge Galli.</p> <p>Il comune di Atena Lucana è compreso nell' ATO 4 Sele.</p>

Sulla base di queste considerazioni è possibile procedere all'analisi dell'interazione tra il Puc di Atena Lucana ed i piani e programmi pertinenti e rilevanti, considerando:

- da un lato, quelli suscettibili di contribuire al rafforzamento degli effetti positivi sull'ambiente o le cui finalità sono propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi ambientali del Puc;
- dall'altro, i principali strumenti di programmazione e pianificazione in campo ambientale in contrasto con talune priorità di intervento del Piano comunale, laddove queste rappresentino delle pressioni sui beni ambientali oggetto di tutela.

2.2 RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI PIANI O PROGRAMMI

L'analisi delle interazioni tra il Puc di Atena Lucana ed i piani e programmi "rilevanti" è sviluppata attraverso la costruzione di una matrice che evidenzia quattro possibili tipologie di interazione:

- **interazione positiva "gerarchica"**, il Puc di Atena Lucana rappresenta un momento attuativo dell'iter decisionale avviato con un Piano/Programma "rilevante" di livello superiore;
- **interazione positiva "orizzontale"**, il Piano/Programma "rilevante" risulta in rapporto di complementarità e/o addizionalità con il Puc di Atena Lucana;
- **interazione positiva "programmatica"**, il Puc di Atena Lucana contribuisce all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano/Programma "rilevante" anche se questo ha natura meramente programmatica;
- **interazione potenzialmente negativa**: Il Piano/Programma "rilevante" pone vincoli all'attuazione del Puc di Atena Lucana.

L'analisi matriciale sviluppata è stata strutturata nel modo seguente: nella prima colonna si richiama il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola componente ambientale; nella seconda, viene descritta la possibile interazione con il Puc.

Piano o programma "rilevante" e relativi riferimenti normativi	Interazione con il PUC
Piano Territoriale Regionale (PTR)	<i>Interazione positiva "gerarchica"</i>
Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	<i>Interazione positiva "gerarchica"</i>
Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani Della Campania (PRGRU)	<i>Interazione positiva "gerarchica"</i>
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	<i>Interazione positiva "gerarchica"</i>
Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria	<i>Interazione positiva "gerarchica"</i>

3 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO, STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Gli “obiettivi di protezione ambientale” sono rilevanti in base alle questioni elencate alla lettera f) dell'allegato I alla Direttiva europea, ovvero quale scenario di riferimento per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente (ovvero sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori), compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Si riportano, per macrotematiche, i principali obiettivi stabiliti nelle convenzioni internazionali e nella normativa comunitaria e nazionale rilevante.

Con riferimento alla **componente Salute umana**

Documenti di riferimento

- Progetto "Health 21" dell'O.M.S., maggio 1998
- Strategia Europea Ambiente e Salute, COM (2003) 338
- Piano di Azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-10
- Piano Sanitario Nazionale 2010/2012, Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, Bozza
- Piano Sanitario Regionale 2002/2004, Regione Campania
- Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 "Piano Regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009"
- Legge Regionale del 28 novembre 2008 n. 16 "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo"
- Piano Regionale Ospedaliero in coerenza con il piano di rientro e Programmazione rete ospedaliera della Provincia di Salerno pubblicato sul BURC n. 65 del 28.09.2010

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
Sa2	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
Sa3	Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante nel settore industriale
Sa4	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria

Con riferimento alla **componente Suolo**

Documenti di riferimento

- Convenz. Nazioni Unite per combattere la desertificazione
- Convenzione delle Nazioni Unite di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) - Regolamento (CE) n.850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica le direttive 79/117/CEE e 96/59/CE (Gazzetta ufficiale L. 158 del 30.04.2004)
- Comunicazione della Commissione "Verso una Strategia Tematica per la Protezione del Suolo" COM(2002)179 definitivo Direttiva 2000/60/CE
- VI Programma d'azione per l'ambiente (priorità di intervento "protezione del suolo")
- Strategia di Göteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Circolare n.1866 del 4 luglio 1957 "Censimento fenomeni franosi"
- Legge n.183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- Legge n.225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
- Legge n.267 del 3 agosto 1998 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"
- D.M. n.471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni"
- D.P.C.M. 12 aprile 2002 "Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
- ORDINANZA n.3274 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 (pubb. sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.105 del 8-5-2003) "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- ORDINANZA n.3316 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 ottobre 2003 - "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003"
- D.Lgs n.152/2006 Testo Unico recante norme in materia ambientale
- D.M. 14.01.2008 (pub. sulla G.U. n.29 del 04.02.2008), "Norme tecniche per le costruzioni"
- Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 "Norme in materia di difesa del suolo"
- D.G. Regione Campania n.5447 del 7/11/2002 "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, la desertificazione e l'erosione costiera, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
Su4	Favorire la conservazione e l'aumento della superficie forestale, in considerazione della funzione delle foreste rispetto all'assetto idrogeologico del territorio, e contrastare il fenomeno degli incendi
Su5	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale

Con riferimento alla **componente Acqua**

Documenti di riferimento

- Convenzione di Barcellona - Decisione 77/585/EEC
- Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982
- Strategia di Göteborg (priorità di intervento: "Lotta ai cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali")
- Convenzione di Ramsar sulle zone umide
- Direttiva 91/676/CE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole"
- Direttiva 91/271/CEE "Acque reflue"
- Direttiva 96/61/CEE "IPPC"

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Decisione n.2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE
- Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
- D.Lgs 275/93, Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
- Decreto Legislativo 152/99, attuato dal DM 185/2003 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
- Delibera di Giunta n.700 del 18 febbraio 2003 - Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)
- APQ Regione Campania "Ciclo integrato delle acque"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ac2	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
Ac3	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
Ac4	Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque
Ac5	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque

Con riferimento alla **componente Atmosfera e Cambiamenti climatici**

Documenti di riferimento

Aria

- UNFCCC, Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici - Rio de Janeiro 1992
- Protocollo di Kyoto - COP III UNFCCC, 1997
- Strategia Tematica sull'Inquinamento Atmosferico - COM(2005)446 Piano d'Azione per le biomasse - COM(2005)628 - Fissa le misure per promuovere ed incrementare l'uso delle biomasse nei settori del riscaldamento, dell'elettricità e dei trasporti
- Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993 - Limitazione delle emissioni di CO2 tramite il miglioramento dell'efficienza energetica
- Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico (prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso)
- Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
- Direttiva 99/30/CE del 22 aprile 1999 - Discendono dalla direttiva quadro 96/62/CE e stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura
- Direttiva 2000/69/CE del 13 dicembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
- Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
- Direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 - Limiti nazionali di emissione in atmosfera di biossido di zolfo, ossidi di azoto, componenti organici volatili, ammoniaca
- Direttiva 2002/3/CE del 9 marzo 2002, relativa all'ozono nell'aria
- Direttiva 2003/30/CE 8 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003) - Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti; istituisce dei "valori di riferimento" per i biocarburanti pari al 2% della quota di mercato nel 2005 e al 5,75% nel 2010
- Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
- Direttiva 2000/87/CE del 13 ottobre 2003 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
- Decisione 2003/507 - Adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (L'obiettivo del Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche)
- Regolamento 850/2004 Inquinanti Organici Persistenti (POPs) (Scopo del Regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti)
- Direttiva 2005/166/CE del 10 febbraio 2005 - Istituzione del meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
- Decisione 2006/944 del 14 dicembre 2006 - Determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, definisce in particolare gli obiettivi relativi al PM2,5
- D.P.C.M. 28 marzo 1983 (G.U. n. 145 del 28/5/83) - Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
- D.M. Ambiente 25 novembre 1994 (G.U. n. 290 S.O. n. 159 del 13/12/94) - Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
- Legge 1 giugno 2002, n. 120 ratifica del Protocollo di Kyoto - *L'obiettivo italiano è quello di raggiungere un livello di emissioni di gas serra pari al 93,6% rispetto a quelle del 1990, corrispondenti a una riduzione del 6,4%*
- Delibera CIPE n.123/2002 - Approvazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra
- D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (G.U. n. 87 del 13/4/2002) - Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio
- D.M. Ambiente (di concerto con il Ministro della salute) n.261 del 1° ottobre 2002 (G.U. n. 272 del 20/11/2002) - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi
- Decreto 23 febbraio 2006 - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007
- D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- Decreto 18 dicembre 2006 - Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
- D. Lgs 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa-, pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010
- Delibera Regione Campania n.4102 del 5 agosto 1992 - Fissazione dei valori delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle Linee Guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione
- Delibera Regione Campania n.286 del 19 gennaio 2001 - Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia

di emissioni in atmosfera

- Deliberazione Regione Campania n.167 del 14 febbraio 2006 (BURC Speciale del 27 ottobre 2006) Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria-ambiente - Approva gli elaborati "Valutazione della Qualità dell'aria ambiente e Classificazione del territorio regionale in Zone e Agglomerati" e "Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria in Campania"
- Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale Deliberazione di Giunta Regionale n.1318 del 1 agosto 2006 - Individua gli obiettivi di politica energetica regionale e di produzione da fonti rinnovabili al 2015
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria pubblicato sul BURC della Regione Campania del 5/10/07.

Energia e risparmio energetico

- Libro bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili"
- Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP)
- Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"
- Libro verde: "Efficienza energetica - *fare di più con meno*"
- Piano d'azione per la biomassa. COM(2005)628 del 7 dicembre 2005
- Strategie dell'unione europea per i biocarburanti. COM(2006) 34 del 8 febbraio 2006
- Rapporto sui biocarburanti. Rapporto sul progresso raggiunto un materia di utilizzo di biocarburanti e di altri carburanti energeticamente rinnovabili negli stati membri dell'UE. COM(2006) 845 del 10 gennaio 2007
- Linee guida per le risorse energetiche rinnovabili. Le risorse energetiche rinnovabili nel 21° secolo: costruire un avvenire più duraturo. COM(2006) 848 del 10 gennaio 2007
- Piano d'azione del Consiglio europeo (2007/2009) - Politica Energetica per l'Europa (PEE). Allegato 1 alle "Conclusioni della presidenza", Bruxelles, 8-9 marzo 2007
- Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili
- Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici
- Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti
- Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading
- Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione
- Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
- Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
- Piano Energetico Nazionale (PEN)
- Libro bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili
- Delibera CIPE del 19/11/98 n.137 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"
- Delibera CIPE del 19/12/02, n.123 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"
- Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione Legge 9/91 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodomesti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili"
- D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"
- D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"
- D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 "Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"
- Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 "Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"
- Legge 120/2002 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"
- Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
- Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."
- Decreto legge 12 novembre 2004, n.273. "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"
- Legge 239/04 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- Legge n.316 del 30/12/2004 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)
- Decreto Legislativo del 30/05/2005 n° 128 sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005. "Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."
- Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005. "Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239."
- Decreto Legge 10 gennaio 2006 n° 2. "Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n° 311. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n°20. "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile"

nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
- CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n°387"
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"
- Le linee guida varate in attuazione del DM 26 giugno 2009 sul rendimento energetico in edilizia
- Lr 1/2011 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO)".
- Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici – Protocollo Itaca sintetico 2009, come previsto dalla Lr 1/2011

3.1.1.1.1.1 Inquinamento elettromagnetico

- Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 - Comunicazioni mobili e personali
- Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge n.36 del 22/02/01 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)
- Deliberazione 29 gennaio 2003: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) (Deliberazione n. 15/03/CONS su GU n.43 del 21/2/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28/8/2003)
- DPCM del 8/07/03 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti (GU n. 200 del 29/8/ 2003)
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)
- Decreto 27 novembre 2003: Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica" (GU n. 289 del 13/12/2003)
- Decreto Legislativo n.387 del 29/12/03 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge regionale 24.11.2001, n. 13: Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R.C. Speciale, del 29 novembre 2001)
- Legge regionale 24.11.2001, n. 14: Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni (BURC speciale del 29 novembre 2001).
- Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento: "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)
- Delibera di Giunta Regionale 30 maggio 2003 n. 2006 L.R. 24/11/01 n. 14 –Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"
- Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n. 3864 L.R. 14701 e D. Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004

Inquinamento acustico

- Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore
 - Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione
 - Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 - Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
 - Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 - Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità
 - Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 - Determinazione e gestione del rumore ambientale
 - Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 - sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
 - D.P.C.M. del 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - Legge n.447 del 26/10/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - D.P.R. n.496 del 11/12/97 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
 - D.P.R. n.459 del 18/11/98 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
 - D.M. del 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti
 - D.P.R. n.476 del 09/11/99 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
 - D.M. del 13/04/00 - Dispositivi di scappamento delle autovetture
 - Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
 - DPR n.142 del 30/03/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
 - Decreto Legislativo n.13 del 17/01/05 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari
 - Decreto Legislativo n.194 del 19/08/05- Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005). Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
 - Delibera G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95 - Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 - Procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98
 - Delibera G.R. Campania del 01/08/2003 N. 2436 Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali
-

Inquinamento luminoso

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).
- Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici" (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)

Obiettivi di protezione ambientale individuati

Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno
Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente

Con riferimento alla **componente Biodiversità ed Aree Naturali Protette**

Documenti di riferimento

- Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources (FAO, inizio anni '90)
- Convenzione sulla diversità biologica - Rio de Janeiro 1992
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture (1996, Leipzig, Germania)
- Strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42)
- International treaty on plant genetic resources for food and agriculture (FAO, 2001)
- COM(2006) 216 *halting the loss of biodiversity by 2010 — and beyond*.
- Legge n.394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle aree protette e Legge Regionale n.33 dell'1 settembre 1993 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
- D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Legge Regionale n.17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale

Obiettivi di protezione ambientale individuati

B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi

Con riferimento alla **componente Rifiuti e Bonifiche**

Documenti di riferimento

Rifiuti

- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
- Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi
- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
- Decreto Legislativo n.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale. - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 e alla Finanziaria 2007
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"
- Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno Anni 2010 – 2013 Decreto n.171 del 30 Settembre 2010

Bonifiche

- Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

- Decreto 25 ottobre 1999, n.471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e succ. m. ed. i.
- D.M. 18 settembre 2001, n.468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152: Norme in materia ambientale.

Obiettivi di protezione ambientale individuati

RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
RB4	Bonificare e recuperare i siti inquinati presenti sul territorio

Con riferimento alla **componente Paesaggio e Beni Culturali**

Documenti di riferimento

- Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);
- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Bern, 19 settembre 1979);
- Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985);
- Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);
- Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992).
- Direttiva sulla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE);
- Carta del paesaggio Mediterraneo - St. Malò, ottobre 1993
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica - Sofia, 25 novembre 1995
- Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Postdam, 10/11 maggio 1999
- Risoluzione del Consiglio relativa ad una "Strategia forestale per l'Unione europea" (1999/C 56/01);
- Comunicazione della Commissione sulla "Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa" (COM/2000/547);
- Convenzione Europea sul Paesaggio - Firenze, 20/10/2000;
- "Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (COM/2001/31);
- Comunicazione della Commissione "Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM/2005/670)
- Comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano" (COM/2005/718);
- Regolamento del Consiglio sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale" (n. 1698/2005);
- Decisione del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale - Periodo di programmazione 2007-2013 (n. 5966/06);
- proposta di Direttiva comunitaria per la protezione del suolo (COM/2006/232).
- Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6/7/2002 n.137, integrato e modificato con i DD.Lgs. n.156 e 157 del 24/03/2006 e con i DD.Lgs. n.62 e 63 del 26/03/2008
- Legge n.14 del 9/01/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20/10/2000"
- Delibera di G.R. n°1475 del 14 novembre 2005, con cui viene siglato un Accordo con i principali enti ed organismi pubblici competenti per l'attuazione della CEP in Campania (documento conosciuto anche sotto il nome di Carta di Padula);
- Delibera di G.R. n.1956 del 30 novembre 2006 "L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione" alla quale sono allegate le "Linee guida per il paesaggio"

Obiettivi di protezione ambientale individuati

PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano
PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantire la conoscenza e la pubblica fruizione
PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.

Con riferimento alla **componente Ambiente Urbano**

Documenti di riferimento

- Agenda 21 – UNCED - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, Rio De Janeiro, 4 giugno 1992
- Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 - Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 febbraio 2004
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 11 gennaio 2006
- Risoluzione del Parlamento europeo INI/2006/2061 - sulla strategia tematica sull'ambiente urbano, Bruxelles, 26 settembre 2006

Obiettivi di protezione ambientale individuati

AU1	Promuovere - per l'area Metropolitana e le principali città e/o sistemi di centri urbani - l'adozione di adeguate misure, anche a carattere comprensoriale, per la Gestione Urbana Sostenibile nonché per il Trasporto Urbano Sostenibile, anche attraverso l'attivazione di processi partecipativi quali le Agende 21 Locali
AU2	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
AU3	Ampliare le aree verdi, le aree permeabili e le zone pedonalizzate nei processi di riqualificazione ed espansione urbanistica

3.2 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale per macrotematiche (Acqua, Aria e Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, Ambiente Urbano) stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si procederà a valutare le interazioni tra questi e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Puc di Atena Lucana, al fine di verificare le “azioni con effetti significativi” e le “azioni senza effetti significativi”. A tal fine è stato costruito lo schema seguente:

Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano		
Popolazione e Salute umana	PSu1	
	PSu2	
	PSu...n	
Suolo	S1	
	S2	
	S...n	
Acqua	A1	
	A2	
	A...n	
Atmosfera e Cambiamenti climatici	ACc1	
	ACc2	
	ACc...n	
Biodiversità ed Aree Naturali Protette	B1	
	B2	
	B...n	
Paesaggio e beni culturali	P1	
	P2	
	P...n	
Rifiuti e bonifiche	Rb1	
	Rb2	
	Rb...n	
Ambiente urbano	Au1	
	Au2	
	Au...n	

Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale																								
Obiettivi di piano	Popolazione e Salute umana			Suolo			Acqua			Atmosfera e Cambiamenti climatici			Biodiversità ed Aree Naturali Protette			Paesaggio e beni culturali			Rifiuti e bonifiche			Ambiente urbano		
	PSu1	PSu2	PSu...n	S1	S2	S...n	A1	A2	A...n	ACc1	ACc2	ACc...n	B1	B2	B...n	P1	P2	P...n	Rb1	Rb2	Rb...n	Au1	Au2	Au...n
...																								
...																								
...																								

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

Simbolo	Giudizio	Criterio
+	<i>Coerente</i>	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
-	<i>Incoerente</i>	L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
=	<i>Indifferente</i>	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obbetti messi a confronto

4 ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

4.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

4.1.1 Inquadramento territoriale

Atena Lucana è la più antica cittadina del Vallo di Diano. Sorge su un colle nella parte occidentale della valle ad un'altitudine di 625 metri sul livello del mare.

E' un comune situato nella porzione meridionale della Provincia di Salerno, nell'area amministrativa dell'omonima Comunità Montana, ad una distanza di circa 80 chilometri dallo stesso capoluogo. Conta una popolazione di 2328 abitanti (Fonte ISTAT 1.01.2015), distribuiti su di una superficie complessiva di 25,73 Km² e confina a Nord Ovest con il comune di Polla (Sa), a Nord con Brienza (Pz), a Sud Est con Sala Consilina (Sa), a Sud con Teggiano e a Sud Ovest con San Pietro Al Tanagro (Sa) e Sant'Arsenio (Sa).



Figura 1 - Individuazione Comune Atena Lucana

4.1.2 Andamento demografico

Il comune di Atena Lucana contava nel 1881 ben 3000 abitanti, dei quali però, causa la forte emigrazione, solo 2800 erano effettivamente residenti. Tale fenomeno, destinato ad assumere proporzioni ben più rilevanti nel primo trentennio del 900, per le note vicissitudini storiche ed economiche che hanno messo in ginocchio economie ben più forti di quelle dei comuni del Vallo di Diano, ha avuto ovvie ripercussioni anche su Atena Lucana.

Dati reperiti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune hanno permesso di ripercorrere con buona approssimazione l'intero movimento demografico, che restituisce un periodo di sostanziale tenuta negli anni '60, quelli cioè interessati dal boom economico (che in una certa misura ha sicuramente fatto sentire i suoi benefici anche in queste aree

economicamente più depresse) e un calo costante ma inesorabile fino a perdere oltre 250 unità, alle soglie degli anni '80.

Il numero dei residenti negli anni immediatamente successivi al catastrofico Sisma del Novembre 1980 non diminuisce però ulteriormente, anzi sostanzialmente regge bene il contraccolpo del naturale impoverimento dell'economia locale.

Tra il 1979 e il 1989 la popolazione residente aumenta appena di 8 unità, per poi risalire di circa 330 nel 1991, quando arriva a 2330. Nel decennio seguente (1991 -2001) si assiste ad un decremento demografico di circa 100 unità, seguito da una ripresa, seppur lenta, nel successivo decennio (2001 -2011) (cfr.Tabella 1).

Tabella 1 - Indicatori demografici (fonte: ottomilacentus.istat.it)

Indicatore	1991	2001	2011
Popolazione residente (ab)	2 330	2 231	2 288
Variazione intercensuaria annua (%)	1,5	-0,4	0,3
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni (%)	-	-1,5	-1,7
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre (%)	-	-0,2	0,6
Incidenza superficie centri e nuclei abitati (%)	4,0	6,4	6,8
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse (%)	26,3	27,9	n.d.
Densità demografica (ab/kmq)	89,6	85,8	88,0
Rapporto di mascolinità (%)	96,1	93,5	95,4
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni (%)	7,9	5,9	4,6
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più (%)	7,4	8,9	12,3
Indice di dipendenza anziani (%)	24,1	34,2	32,4
Indice di dipendenza giovani (%)	28,4	27,0	21,1
Indice di vecchiaia (%)	84,8	126,5	153,8
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati (%)	0,6	1,2	2,7

La densità demografica evidenzia leggere variazioni, mantenendo un trend abbastanza stabile nell'ultimo ventennio.

Al pari si evidenzia una forte stabilità nel rapporto di masconilità, tendente quasi all'equilibrio tra i due generi, ma si evidenzia un' aumento della presenza di anziani, con un indidenza quasi raddoppiata negli ultimi vent'anni.

Dal confronto degli indicatori demografici territoriali (cfr. Tabella 2) si evidenzia che l'andamento demografico del Comune di Atena Lucana, in merito alle variazioni intercensuarie annue risulta in linea con i valori regionali e nazionale mentre per la variazione intercensuaria della popolazione con meno di 15 anni si evidenzia una diminuzione di circa 2 punti percentuali, un decremento più rapido ispetto al trend regionale e in controtendenza rispetto ai valori nazionali.

Gli indicatori legati all'età e al genere evidenziano che il Comune di Atena è caratterizzato da un indice di vecchiaia superiore a quello regionale ma essenzialmente in linea con i dati nazionali.

Tabella 2 – Confronto indicatori demografici territoriali anno 2011 (fonte: ottomilacentus.istat.it)

Indicatore	Atena Lucana	Campania	Italia
Popolazione residente (ab)	2 288	5 766 810	59 433 744
Variazione intercensuaria annua (%)	0,3	0,1	0,4
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni (%)	-1,7	-1,2	0,3
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre (%)	0,6	0,4	0,4
Densità demografica (ab/kmq) (%)	88,0	421,8	196,8
Rapporto di mascolinità (%)	95,4	94,1	93,7
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni (%)	4,6	6,1	5,6
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più (%)	12,3	7,8	10,4
Indice di dipendenza anziani (%)	32,4	24,5	32,0
Indice di dipendenza giovani (%)	21,1	24,0	21,5
Indice di vecchiaia (%)	153,8	101,9	148,7
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati (%)	2,7	3,6	5,4

Tali dati hanno disatteso l'ottimistica previsione del precedente Piano Regolatore Generale approvato nel 2007, che prevedeva un incremento dei residenti nel 2010 a ben 3000 unità, obiettivo ben lontano dalle 2328 documentate al 1 gennaio 2015.

4.1.3 Risorse ambientali primarie

4.1.3.1 Aria

Aspetti climatici

Per la caratterizzazione climatica si è fatto riferimento ai dati registrati dalle utilizzare i dati provenienti dalle stazioni meteo della *Rete Agrometeorologica della Regione Campania*, costituita da 35 stazioni di rilevamento automatico di cui otto sono localizzate nel territorio della Provincia di Salerno, ed in particolare nei seguenti Comuni: Battipaglia, Buccino, Buonabitacolo, Castel San Lorenzo, Licusati, Santa Marina-Policastro Bussentino, San Rufo e Stella Cilento.

Analizzando i dati della stazione di San Rufo, quella più vicina al Comune di Atena Lucana, è stato possibile estrapolare le informazioni relative alla temperatura (massima, minima e media), alla precipitazione giornaliera e alla velocità media del vento. I dati a cui si fa riferimento sono relativi all'anno solare 2012.

Tabella 3 – Temperature e velocità del vento - Stazione meteo S.Rufo – Anno 2012 (Elaborazioni su base dati Rete Agrometeorologica delle Regione Campania)

Stazione metereologica S. Rufo	
Temperatura massima media annua	33,8°C
Temperatura minima media annua	-0,6°C
Temperatura media annua	14°C
Velocità del vento media	1.9m/s

Tabella 4 – Pioggia Totale - Stazione meteo S.Rufo – Anno 2012 (Fonte: base dati Rete Agrometeorologica delle Regione Campania

Stazione meteorologica S. Rufo	
Mese	Pioggia Totale (mm)
Gennaio	41,0
Febbraio	97
Marzo	23
Aprile	205,6
Maggio	60,6
Giugno	8,6
Luglio	35,8
Agosto	0
Settembre	76,2
Ottobre	49
Novembre	125,8
Dicembre	147,2
Totali	869,8

Qualità dell'aria

Il D. Lgs n° 155/2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha preordinato un quadro normativo unitario inerente alla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente.

In riferimento alla normativa vigente, sono compiti delle Regioni la valutazione della qualità dell'aria, la classificazione del territorio regionale in "zone" ed "agglomerati" omogenei, nonché l'elaborazione di piani e programmi finalizzati al mantenimento della qualità dell'aria laddove è buona ed al miglioramento negli altri casi.

La Regione esercita la sua funzione di governo e controllo della qualità dell'aria attraverso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed al suo sistema di monitoraggio della qualità a livello regionale. Il rilevamento della qualità dell'aria è costituita da una rete 20 centraline fisse, posizionate nell'ambito del territorio regionale, prevalentemente nelle province di Napoli e Caserta.

Tenendo conto del fatto che sul territorio comunale di Atena Lucana non sono presenti centraline dell'ARPAC, per la valutazione della qualità dell'aria, si è fatto riferimento al vigente "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" approvato con D.G.R. n. 167/2006.

Gli studi svolti hanno suddiviso il territorio regionale in aree omogenee, in base delle concentrazioni di inquinanti, del superamento dei "valori limite" e delle "soglie di allarme", a loro volta distinte in "aree di risanamento", in cui più inquinanti superano o rischiano di superare il valore limite; e le soglie di allarme, "aree di osservazione", in cui più inquinanti superano il valore limite ma non il margine di tolleranza, ed "aree di mantenimento", in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il superamento degli stessi.




Figura 2 - Zonizzazione del territorio regionale (Fonte Regione Campania - Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria - 2007)

Il territorio comunale di Atena Lucana è ricompreso nelle zone di mantenimento in cui, considerato il poco significativo inquinamento atmosferico, le politiche ambientali devono essere rivolte alla conservazione delle condizioni attuali.

4.1.3.2 Risorse idriche

Il territorio comunale di Atena Lucana ricade nel perimetro del bacino idrografico del Fiume Tanagro, affluente del Fiume Sele, quindi è soggetto alle direttive dell'*Autorità di Bacino regionale Campania SUD ed Interregionale per il bacino idrografico del Fiume Sele*.

La rete idrografica superficiale è costituita dal fiume Tanagro, maggiore affluente del fiume Sele e dalla fitta rete dei canali costituita dai suoi numerosi affluenti. Scorre in direzione sud-nord e, a differenza del suo tratto montano dall'andamento tortuoso per circa 25 km e che è conosciuto come Fiume Calore, il Tanagro vero e proprio, il cui inizio s'identifica a valle della confluenza del Fiume Porcile, nella zona di Padula-Buonabitacolo, già in epoca romana era stato sistemato e veniva utilizzato come collettore per la bonifica della malsana palude del Vallo di Diano.

A valle di Polla, le acque del Tanagro sono convogliate in una centrale idroelettrica, per poi proseguire alla confluenza con il fiume Sele.

L'unità idrogeologica del Vallo di Diano è costituita da una depressione tettonica di forma ellissoidale con l'asse maggiore, con andamento nord ovest-sudest lungo circa 40 km e quello minore, con da nord a sud, di lunghezza variabile tra i 2 e i 6 km. Tale depressione, colmata da sedimenti fluvio-lacustri e detritici e la cui altezza media è di 450 metri, ha quindi orientamento appenninico,

La potenzialità idrica sotterranea dell'unità idrogeologica del vallo di Diano nel 1983 è stata stimata pari a circa 60 milioni di metri cubi. Per tutelare il variegato e sotto alcuni aspetti intatto ecosistema della zona, nel dicembre 1991 è stato istituito il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, riconosciuto anche dall'Unesco.

Alla sommità di una delle colline calcaree che insistono sulla destra orografica dell'antica piana lacustre del vallo di Diano, è situato il centro Storico di Atena Lucana.

Il merito al servizio idrico si specifica che in Italia è stato istituito il Servizio idrico integrato con la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee.

Il S.I.I. ha la finalità di organizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, già esercitati in forma diretta od in appalto dai singoli comuni nel quadro delle funzioni loro attribuite dalle relative leggi di settore, diminuendo il frazionamento delle gestioni tramite il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito. Il S.I.I. è organizzato per Ambiti Territoriali Ottimali la cui delimitazione è stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base dei criteri di:

- a) rispetto della unità del bacino idrografico o di sub bacino;
- b) superamento della frammentazione delle gestioni;
- c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

La Regione Campania con la L.R. del 21 maggio 1997 n. 14, n., ha individuato 4 ATO nella forma di consorzio obbligatorio fra i comuni e le province compresi nel territorio dei rispettivi ambiti, con la denominazione di Enti d'ambito. Il comune di Atena Lucana rientra nell'ATO 4 "Sele" che interessa tutta la porzione meridionale della Provincia di Salerno.

In relazione al fabbisogno idrico comunale, come indicato nel PTCP di Salerno (allegato 4 "L'uso antropico delle risorse idriche"), Atena Lucana rientra nella categoria B (dotazione di 325 l/ab*d). Il fabbisogno idrico deriva dal rapporto tra la dotazione idrica pro-capite e la popolazione residente.

Per quanto riguarda il sistema fognario, Atena Lucana dispone di una rete di acquedotti lunghezza totale di 4,5 km con una percentuale di copertura del 98%. ¹

4.1.3.3 Suolo e sottosuolo

Il comune è ubicato ad un'altezza di circa 625 metri, al limite nord-est del Vallo di Diano, un fertile altopiano che si estende con la sua dimensione maggiore in direzione nordovest-sudest e posto a circa 450 m s.l.m. nel sud della Campania, al limite del parco del Cilento e a confine con la Basilicata.

Tale depressione tettonica è caratterizzata superiormente da alternanze di strati limoso-sabbiosi-ghiaiosi e da più rari depositi calcareo-detritici cementati ed è delimitata ad ovest dai massicci del Monte Cervati e degli Alburni e ad est dalla catena dei Monti della Maddalena, il cui crinale segna il confine tra la Campania e la Basilicata; è costituita per lo più da rilievi carbonatici le cui altezze sono comprese tra i 1200 ed i 1400 metri, mentre le alture del demanio comunale sono comprese tra i 480 metri sul livello del mare della Serra Petrizzo ed i 990 di Previde Pietro.

Il versante occidentale è invece caratterizzato dai massicci carbonatici dell'Unità Alburno-Cervati le cui sommità appiattite, hanno favorito successivi fenomeni di carsismo.

Le suddette caratteristiche geomorfologiche non impediscono l'afflusso di venti umidi da occidente e favorisce abbondanti precipitazioni, esplicando nel contempo un'efficiente azione mitigatrice della temperatura. La catena montuosa ad oriente invece, meno frastagliata e più alta, ripara la valle dai venti freddi proveniente dalla penisola balcanica e favorisce abbondanti precipitazioni sul versante orientale del rilievo.

¹ Fonte: Piano di Ambito – Autorità di Ambito Sele – documento: tabelle D

In merito all'uso del suolo è possibile definire, a grandi linee, quali sono le principali destinazioni d'uso del territorio : nella zona sud est sono prevalenti i boschi di latifoglie e le aree di ricolonizzazione artificiale, a sud ovest sono ancora ricorrenti le aree di ricolonizzazione artificiale che si relazionano alle aree intercluse comprensive di viabilità; infine, al nord sono presenti, insieme alle aree intercluse, boschi di conifere e latifoglie, mentre le zone più interne sono rivestite da aree a pasolo naturale e praterie di alta quota.

Per quanto concerne l'uso agricolo del suolo, emerge che le colture maggiormente diffuse nelle zone a nord del territorio comunale sono le colture foraggere associate ai cereali e seminativi autunno vernini, mentre a sud e sud-est sono prevalenti insieme a questi ultimi, gli oliveti e le colture temporanee associate presso le alture montuose.

4.1.3.4 Ecosistemi e paesaggio

L'analisi a larga scala del paesaggio del Comune di Atena Lucana evidenzia le sue strette interconnessioni con il contesto geografico e territoriale di cui fa parte: esso si estende, infatti, lungo le importanti vie di comunicazioni esistenti (Autostrada SA-RC, Strada Statale Val d'Agri, ecc.), che consentono il collegamento con le realtà produttive confinanti e la notevole presenza di aree di elevato valore naturalistico (*Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, aree SIC e ZPS, Riserva Naturale del fiume Sele - Tanagro*).

Il SIC *Monti della Maddalena*² (codice Sito NATURA 2000 IT8050034), ha un' estensione di 8.511 ettari comprendendo diversi comuni della Comunità Montana Vallo di Diano tra cui Sala Consilina, Atena Lucana, Padula e Montesano sulla Marcellana. La sua altezza media è di 1.200 m s.l.m. e il suo territorio comprende aree pedemontane a quota 550 fino a raggiungere quota 1.503 m in corrispondenza della Serra Longa.



Figura 3 - Limiti SIC "Monti della Maddalena"

Il territorio del SIC Monti della Maddalena è situato in un contesto regionale noto per la sua prosperità in biodiversità tutelata con diversi regime di protezione, formando un "reticolo" di aree naturali protette connesse tramite corridoi ecologici al fine di garantire un flusso continuo di organismi (specie vegetali e specie animali) tra un'area verde e l'altra.

² Con deliberazione n. 1624 del 20 settembre 2007 la Regione Campania ha approvato la rimodulazione della perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria "Monti della Maddalena" (modifiche riguardanti il territorio comunale di Sala Consilina) confermando la scheda tecnica "Formulario Standard Natura 2000" riportante le informazioni scientifiche.

Con Rete Ecologica si intende una infrastruttura naturale e ambientale che ha lo scopo di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, dove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, ricucendo gli ambienti dismessi nel territorio che hanno mantenuto in residui della loro struttura originaria.

A rinforzare questa rete e con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea istituì con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" un sistema di aree denominato Rete Natura 2000.

Nel territorio del SIC Monti della Maddalena i diversi vincoli legati alla sua natura giuridica stanno contribuendo a proteggere ambienti tipici dell'area mediterranea (boscaglie, foreste, formazioni erbose con graminacee) che attività quali pascolo, uso legnatico, avanzamento delle aree antropizzate, presenza di attività estrattive, diffusi fenomeni di erosione del suolo causata da accelerate morfodinamiche di versante ed eventi rovinosi come quelli incendiari rischiano di deteriorare.

Si fa presente, inoltre, che il territorio di la fascia pari a 50 metri dalle sponde del fiume Tanagro rientra nella perimetrazione della Riserva Naturale "Foce Sele –Tanagro" (cfr. delibera di G.R. n.1540 del 24.04.2003 – BURC n. Speciale del 27.05.2004, ed in particolare l'allegato "Determinazioni concordate sulla perimetrazione della Riserva Naturale Foce Sele – Tanagro nella Conferenza degli Enti del 20.06.2002").

4.1.4 Infrastrutture

4.1.4.1 Modelli insediativi

Atena Lucana è il sito più antico del Vallo di Diano, poiché sono state rinvenute numerose vestigia, e antiche testimonianze tra cui le *Mura Ciclopiche o Megalitiche*, cinta muraria a scopo difensivo, che risalgono all'età preromana e che sono andate in parte perdute in occasione della costruzione della Strada Statale 598 di Fondovalle dell'Agri.

Altre testimonianze storiche la riportano come fiorente centro commerciale della Magna Grecia, poiché quelle popolazioni ritenevano questo sito una cerniera tra l'area della Val D'Agri e quella attraversata dal Tanagro. Conservò il suo ruolo strategico anche durante il dominio dei Lucani, per poi diventare importante "*oppidum*" e fiorente "*municipium*" quando, infine, fu conquistata dai Romani.

In età imperiale in vari siti vennero eretti edifici pubblici quali le Terme e, sembra, anche un Anfiteatro oltre ad edifici di culto, come i templi a Cibele, Giove, Esculapio ed Ercole. Verso il IX secolo d.C. subì la distruzione ad opera dei Saraceni e nel Medioevo il suo territorio venne suddiviso tra vari feudatari.

La urbanizzazione spontanea e priva di pianificazione, si è strategicamente sviluppata a valle, ai margini delle vie di comunicazione, rappresentate dalla S.S.19 Via Delle Calabrie, dalla tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro, ormai dismessa da oltre un trenta anni.

L'insediamento collinare è quello più antico in quanto più facilmente difendibile e sufficientemente distante dai luoghi malsani dell'acquitrino generato dal fiume Tanagro.

A partire dagli anni '70 del Novecento, si ebbe un incontrollato sviluppo edilizio, fenomeno tipico di quell'epoca in Italia, che ricoprì vaste aree vuote lungo gli assi viari nella zona compresa tra Largo Europa e la parte alta della Braida (quella attualmente occupata dal campo sportivo e da una piccola area a verde attrezzato), senza istaurare la continuità con il preesistente. Questo fenomeno ha raggiunto il culmine dopo il sisma del 1980, che inoltre provocò anche la distruzione fisica dell'edilizia storica.

La situazione urbanistica attuale riflette la stratificazione e il suo evolversi nel corso degli anni, anche se le epoche precedenti non hanno lasciato un'impronta così forte sul territorio da condizionarlo (presenza di un parco archeologico o di ruderi importanti, seppur isolati).

Il territorio comunale è caratterizzato da tre tipologie di insediamenti: *centro storico intra moenia*, *centro storico extra moenia* e *insediamenti vallivi*.

Il Centro storico intra moenia, situato nella parte alta della collina, non rappresenta l'insediamento più antico, ma quello più chiaramente individuabile e che si è stratificato in seguito alle varie vicissitudini storiche, quali il susseguirsi di diverse invasioni e dominazioni e i ricorrenti sismi cui l'area è soggetta.

L'ultimo è quello del 23 Novembre 1980 che ne ricorda un altro violentissimo avvenuto nel 1561 e nel mezzo un altro anch'esso disastroso nel 1856, che danneggiò gran parte del centro abitato e che fu, con buona probabilità, una delle cause che spinse con maggiore convinzione a costruire le nuove residenze, nelle aree extra moenia, le stesse occupate dai ruderi delle vestigia di epoche precedenti.

L'insediamento ai piedi del "castello" e che si estende fino alle attuali Piazza V. Emanuele e Largo Garibaldi, rappresenta, quindi, parte del sito medievale, quello che costituiva l'abitato intra moenia, formato da schiere di edilizia minore in cui sono innestati episodi di edilizia specialistica, quale ad es. il P.zzo Bellomo sul versante nord-est.

Questa disposizione cinge tre assi viari concentrici di forma ellissoidale che si snodano a quote decrescenti e la cui sezione media è di circa tre metri. L'impianto viario era poi completato da attraversamenti trasversali con disposizione NordEst-SudOvest, rappresentati da vicoli e scalinate più o meno ripide; alcune di queste sono andate perdute nella loro funzione originaria a causa di abusive appropriazione degli stessi spazi.

In cima alla collina vi sono i ruderi del "castello", fortemente ed invasivamente rimaneggiato in epoca recente, mentre i templi di epoca greca e romana, che occupavano i punti più panoramici del sito, sono stati soppiantati nei secoli dagli edifici di culto di epoca cristiana. Fino all'11 Novembre 1980, il nucleo storico più antico ospitava circa la metà della popolazione dell'intero comune.

Il Centro Storico extra moenia è sito subito all'esterno della cinta muraria in cui si era contratto in epoca medievale il centro abitato. Dopo la metà dell'Ottocento e forse anche come decisione presa a seguito del secondo disastroso terremoto del 1857, con epicentro nel Vallo di Diano e che danneggiò gravemente buona parte del centro abitato, si ebbe un più deciso sviluppo sull'antico Decumano, l'attuale Via Umberto I e il suo prolungamento come Via Borgo. Prima di questo, ancora altri due: quello del 1451 e poi un secondo, più distruttivo, nel 1561 che ebbe il suo epicentro tra il Vallo di Diano e Tito di Lucania.

Lungo l'asse del Decumano sono ubicati buona parte degli edifici dei notabili e da questo si diramano le schiere di case artigiane e contadine che danno vita al nucleo extra moenia, rappresentato dagli insediamenti su Via Stretta della Croce, Via Borgo e i due prolungamenti verso la Braida e cioè quelli su Via G.M. Pessolani e Via G. Di Santi.

La nascita nel 1877 della S.S. 95 ha costituito un terzo e più importante asse viario lungo il quale sono sorti gli insediamenti degli anni '70 e da cui muovono quelli altrettanto amorfi e ancora più slegati dal preesistente, degli anni post terremoto del Novembre '80 e che costituiscono le case sparse della Braidella.

Gli archetipi sono pochi ma molto ben delineati, tanto che lo stesso tipo, ripreso anche negli insediamenti vallivi e che tratteremo a parte, è chiaramente definito in entrambi i casi.

Elemento distintivo dell'architettura storica è infine, l'appartenenza ad una schiera, principio valido per tutti gli edifici facenti parte del nucleo; alle spalle della schiera, l'orto di pertinenza.

Il terzo tessuto insediativo risiede negli insediamenti vallivi che nasconoLe cause della nascita e del veloce espandersi di questi primi insediamenti vallivi sono molteplici ma possono essere indicate in alcuni episodi fortemente incentivanti.

Di sicuro la decaduta necessità di risiedere arroccati, ma anche la regimazione delle acque dei Regi Lagni e la bonifica dell'area con la conseguente scomparsa dell'acquitrino, la nascita della Strada Statale 95 che collegava l'area Tito- Brienza in Basilicata con i territori del Vallo di Diano, che ha rappresentato un primo e vero collegamento, molto più agevole delle mulattiere e delle scorciatoie rappresentate dalla Salita del Petto o di quella del Serrone, la costruzione della S.S. 19 che attraversava, parallelamente al corso del Tanagro, tutto il territorio del comune. A questo si aggiungano poi la nascita della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro e, in seguito, la tratta Atena Lucana-Marsico Nuovo ad opera della Calabro-Lucana, che partendo da Atena Scalo collegava il Vallo di Diano ad un altro versante della Basilicata. Infine, la nascita di due grandi arterie di traffico veloce: l'Autostrada A3 Sa-Rc e la S.S. 598 Fondovalle D'Agri, che va a sostituire l'ormai obsoleta e tortuosa S.S.95. Il processo innescatosi ha causato la nascita di nuovi piccoli agglomerati nei pressi dei nuovi poli, come quello sorto nei pressi delle due stazioni ferroviarie e man mano che gli assi viari crescono, crescono proporzionalmente anche quelli che erano per lo più piccoli agglomerati di case e che rappresentavano, insieme ad un certo numero di case sparse, l'abitato di Atena Lucana Scalo. Questi insediamenti che fino alla metà del secolo scorso si configuravano come piccoli agglomerati, oggi sono talmente estesi da occupare quasi senza soluzione di continuità entrambi i lati della S.S. 19 Via delle Calabrie fino ai confini del comune di Sala Consilina e, nella direzione verso Polla, un buon tratto, per lo più sul versante sud ovest.

Il processo, iniziato agli inizi del 900 e continuato con una certa gradualità nel corso degli anni a seguire, ha subito una repentina impennata a partire dagli anni successivi al Sisma del 1980, quando si è avuto in tutto il comune, ma principalmente nei territori a valle, un forte e disordinato incremento dell'attività edilizia, sicuramente incentivato dalla L. 219/80 grazie alla possibilità di usufruire dell'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare e la L.R.17/82. Quest'ultima consentiva, in assenza di Piano Regolatori, ma soltanto fuori dai centri abitati, l'edificazione a scopo residenziale con la limitazione di metri cubi 0,03 per ogni mq di superficie edificabile; per le opere strettamente accessoriate all'attività agricola era inoltre consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc/mq; in questo caso però il rilascio della concessione edilizia era subordinata alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincolasse all'attività agricola la destinazione dei fabbricati di progetto. Provvedimenti che hanno di fatto spinto la popolazione delle zone colpite ad abbandonare gli antichi nuclei storici montani per costruire in luoghi più comodamente accessibili, raggiungibili anche in auto, abitazioni nuove, moderne e più grandi.

4.1.4.2 Mobilità

La viabilità su gomma è caratterizzata prevalentemente da strade di livello gerarchico locale che insieme costituiscono una rete stradale, le cui maglie non sono sempre connesse, a servizio della zona a valle.

Il confine tra la zona montuosa e quella pianeggiante è segnata dall'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, affiancata dalla S.S. 598 i cui svincoli conducono alle principali direttrici di traffico a valle: la SS19 lungo all'asse nord-sud che inizia dall'innesto della S.S. 18 di Battipaglia, costeggiando il massiccio degli Alburni, si inoltra nel Vallo di Diano, passando per Polla, Atena Lucana, fino a Casalbuono, entrando in Basilicata per terminare a Lagonegro; e la S.S.166 che inizia nel comune di Capaccio per poi addentrarsi nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in direzione San Rufo.

In merito alla viabilità su ferro si evidenzia che Atena Lucana costituiva il terminale della linea per Marsico Nuovo in Basilicata, una linea delle Ferrovie Calabro Lucane lunga circa 26 km non più in esercizio dagli anni '60, di cui è ancora esistente il tracciato.

La stazione di Atena era ubicata di fronte alla quella delle FS, lungo la S.S. 19 del Vallo di Diano, all'altezza del bivio per Atena Lucana. A causa della presenza delle due stazioni, sorse una frazione denominata Atena Scalo. Pur trovandosi in tale frazione, la stazione assunse il nome di Atena Lucana, mentre la stazione ubicata nel centro di Atena Lucana venne chiamata Atena Lucana Centro. Attualmente queste stazioni non sono in esercizio.

Al fine di poter caratterizzare gli spostamenti che avvengono nel Comune di Atena Lucana e dal Comune verso l'esterno sono stati individuati i seguenti indicatori riportati dall'ISTAT:

- Mobilità giornaliera per studio o lavoro: L'indicatore misura i flussi giornalieri di mobilità per motivi di lavoro e di studio, ovvero gli occupati e gli studenti che giornalmente si recano al luogo di lavoro o di studio e fanno rientro al proprio alloggio di dimora abituale;
- Mobilità fuori comune per studio o lavoro: L'indicatore fornisce una misura dei flussi di pendolarismo giornalieri in uscita dal territorio comunale;
- Mobilità occupazionale: L'indicatore fornisce una misura dei flussi di pendolarismo giornaliero in uscita dal comune di residenza per raggiungere il luogo di lavoro;
- Mobilità studentesca: L'indicatore misura i flussi di pendolarismo giornaliero in uscita dal comune di dimora abituale per raggiungere il luogo di studio;
- Mobilità privata (utilizzo mezzo privato): L'incidenza degli occupati e degli studenti che si spostano giornalmente con i mezzi privati misura la diffusione di forme di mobilità basate sull'utilizzo del mezzo privato a quattro o due ruote;
- Mobilità pubblica (utilizzo mezzo collettivo): L'incidenza percentuale degli occupati e degli studenti che si spostano giornalmente con i mezzi pubblici misura la diffusione di forme di mobilità pendolare che poggiano sul sistema del trasporto collettivo (treno, autobus, metropolitana);
- Mobilità lenta (piedi o bicicletta): L'incidenza percentuale degli occupati e degli studenti che si spostano giornalmente dall'alloggio di dimora abituale a piedi o in bicicletta misura la diffusione di forme di mobilità sostenibile come quella pedonale e ciclabile;

- Mobilità breve: L'indicatore fornisce una misura degli spostamenti quotidiani di breve durata;
- Mobilità lunga: L'indicatore fornisce una misura della diffusione di spostamenti quotidiani di lunga durata.

Tabella 5 - Indicatori mobilità confronti territoriali (Fonte: ottomilacentus.istat.it)

Indicatore	1991	2001	2011
Mobilità giornaliera per studio o lavoro	52,5	48,1	50,2
Mobilità fuori comune per studio o lavoro	13,4	18,5	19,0
Mobilità occupazionale	35,3	72,3	58,4
Mobilità studentesca	32,7	54,1	65,7
Mobilità privata (uso mezzo privato) (%)	35,6	54,6	62,8
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) (%)	9,5	14,3	10,4
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) (%)	29,2	19,0	16,1
Mobilità breve	76,5	86,1	88,3
Mobilità lunga	2,9	3,1	3,8

Tabella 6 - Indicatori mobilità confronti territoriali (Fonte: ottomilacentus.istat.it)

Indicatore	Atena Lucana	Campania	Italia
Mobilità giornaliera per studio o lavoro	50,2	50,5	61,4
Mobilità fuori comune per studio o lavoro	19,0	19,5	24,2
Mobilità occupazionale	58,4	87,4	85,7
Mobilità studentesca	65,7	40,8	35,2
Mobilità privata (uso mezzo privato) (%)	62,8	55,2	64,3
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) (%)	10,4	15,2	13,4
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) (%)	16,1	25,6	19,1
Mobilità breve	88,3	82,2	81,4
Mobilità lunga	3,8	5,3	5,0

4.1.5 Attività antropiche

Le analisi relative ai trend di crescita del settore produttivo del comune di Atena Lucana sono state condotte partendo dalle elaborazioni del *“Piano pluriennale di sviluppo socio economico della comunità montana vallo di diano per il periodo 2014-2020”* basate su dati ISTAT:

- per il Settore agricolo: Censimenti Generali dell'Agricoltura 2000 e 2010;
- per il Settore secondario e terziario: Censimenti Industria e Servizi 2001 e 2011.

4.1.5.1 Agricoltura

Per il territorio del Vallo di Diano, il decennio 2000-2010 è stato contraddistinto da una notevole contrazione del numero di aziende – circa la metà (-48,4%)- a fronte di un irrilevante incremento della superficie agricola utilizzata (+ 1,7%). Relativamente all'utilizzazione della superficie agricola emerge al 2012, seppur in calo rispetto alle tendenze

fatte registrare nel 2000, una notevole diffusione dei seminativi in tutti i territori comunali con una percentuale per la Comunità Montana pari al 16,8% della superficie totale (Provincia di Salerno = 16,5%; Regione Campania 37,1%). Tale percentuale aumenta al 33% per il Comune di Atena Lucana caratterizzato da seminativi per una superficie pari a 455,6 ettari.

Dall'ultimo censimento dell'agricoltura (VI censimento dell' agricoltura anno 2010) si evince che la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è pari a circa il 58% della Superficie Agricola Totale (SAT).

Dalla seguente tabella si deduce che e che la destinazione prevalente della superficie agricola utilizzata è seminativa, a cui corrispondono la maggioranza delle unità agricole. Una minima parte della SAU è caratterizzata da orti familiari con 95 unità agricole.

Tabella 7- Numero di unità agricole, Superficie agricola totale (SAT) e Superficie agricola utilizzata (SAU), in ettari , per ubicazione dei terreni e secondo le principali forme di utilizzazione - Atena Lucana

suddivisione del terreno e secondo le principali forme di utilizzazione - Alentejo																			
Anno	Totale unità agricole	Sup. totale (SAT)	superficie totale (sat)																
			Sup. agricola utilizzata (SAU)	Superficie agricola utilizzata (SAU)										arboricoltura da legno annessa ad		boschi annessi ad aziende agricole		superficie agricola non utilizzata e	
				seminativi		vite		coltivazioni		orti familiari		prati							
				unità agricole	sup.	unità agricole	sup.	unità agricole	sup.	unità agricole	sup.	unità agricole	sup.	unità agricole	sup.	unità agricole	sup.	unità agricole	sup.
2010	371	1 371,2	801,0	259	455,6	99	14,5	225	129,1	95	6,9	38	195,0	2	0,6	113	193,6	206	376,0

4.1.5.2 Allevamento

L'analisi è stata condotta analizzando i dati relativi agli ultimi 3 censimenti ISTAT per 4 macrosettori di allevamento:

- Bovini e bufalini;
- Suini;
- Ovini e Caprini;
- Avicoli.

Dai dati analizzati (cfr. da Tabella 8 a Tabella 10) si evidenzia come il settore zootecnico abbia subito una forte diminuzione nell'ultimo ventennio; per il settore bovino nel primo decennio (1990 – 2000) abbia subito una forte diminuzione nel numero delle aziende (-86%) e di capi (-77%) rimanendo pressochè invariata nel decennio successivo (2000 -2010).

L'allevamento di suini, di contro, nel primo decennio, è comunque caratterizzato da un forte decremento del numero di aziende ma da un rilevante aumento dei capi di bestiame. Nel decennio successivo, invece, il numero di aziende si è ridotto drasticamente (solo 3 aziende) ma il numero di capi è rimasto pressochè invariato sintomo dell'accorpamento di più aziende e sparizione delle microaziende. Per le aziende avicole si registra, invece, una notevole riduzione sia del numero di capi che di aziende, molto marcato nel decennio 2000 -2010 con una riduzione del 99% delle aziende del 96% dei capi.

Per Ovini e caprini, infine, si registra una controtendenza, se nel primo decennio si è assistito ad un aumento del numero di aziende e una piccola riduzione del numero di capi, nel secondo decennio si evidenzia una riduzione delle aziende pari al 60% con un aumento dei capi pari al 44%, segno di un processo di riorganizzazione del comparto.

Tabella 8- Totale capi e unità agricole - Bovini e bufalini (Fonte: Elaborazione su base ISTAT)

	TOTALE BOVINI E BUFALINI							
	anno			var. assolute			var. %	
	1990	2000	2010	1990 - 2000	2000-2010	1990-2010	1990 - 2000	2000-2010
Aziende	94	13	13	-81	0	-81	-86%	0%
capi	777	180	173	-597	-7	-604	-77%	-4%

Tabella 9- Totale capi e unità agricole - Suini (Fonte: Elaborazione su base ISTAT)

	TOTALE SUINI							
	anno			var. assolute			var. %	
	1990	2000	2010	1990 - 2000	2000-2010	1990-2010	1990 - 2000	2000-2010
Aziende	164	50	3	-114	-47	-161	-70%	-94%
capi	370	6699	6 407	6329	-292	6 037	1711%	-4%

Tabella 10- Totale capi e unità agricole – Avicoli (Fonte: Elaborazione su base ISTAT)

	TOTALE AVICOLI							
	anno			var. assolute			var. %	
	1990	2000	2010	1990 - 2000	2000-2010	1990-2010	1990 - 2000	2000-2010
Aziende	241	93	1	-148	-92	-240	-61%	-99%
capi	4586	1962	70	-2624	-1892	-4 516	-57%	-96%

Tabella 11- Totale capi e unità agricole – Ovini e Caprini(Fonte: Elaborazione su base ISTAT)

	TOTALE OVINI E CAPRINI							
	anno			var. assolute			var. %	
	1990	2000	2010	1990 - 2000	2000-2010	1990-2010	1990 - 2000	2000-2010
Aziende	15	20	8	5	-12	-7	33%	-60%
capi	815	755	1 087	-60	332	272	-7%	44%

4.1.5.3 Industria e commercio

Per la caratterizzazione del settore industriale si è fatto riferimento ai dati relativi all'ultimo censimento delle industrie e dei servizi condotto dall'ISTAT nel 2011.

Sono stati, pertanto, individuate le unità locali ed il numero di addetti delle imprese attive nel comune di Atena Lucana, per ogni settore ateco.

Tabella 12 - Imprese attive Comune di Atena Lucana - U.L. e Addetti (Fonte:Elaborazioni su base dati ISTAT)

imprese attive Atena Lucana - 2011		
ATECO 2007	unità locali	addetti
agricoltura, silvicoltura e pesca	338	1272
estrazione di minerali da cave e miniere	3	4
attività manifatturiere	1	17
fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata	47	182
costruzioni	1	0
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	32	89
trasporto e magazzinaggio	134	489
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	120
servizi di alloggio e ristorazione	27	99
servizi di informazione e comunicazione	2	2
attività finanziarie e assicurative	3	19
attività immobiliari	9	8
attività professionali, scientifiche e tecniche	28	32
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	6	173
sanità e assistenza sociale	6	15
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	8
altre attività di servizi	8	15

Sono state condotte diverse elaborazioni da cui emerge che la forma giuridica delle imprese attive più diffusa è quella imprenditoriale, seguita dalle s.r.l. (società a responsabilità limitata), mentre le s.p.a. (società a responsabilità limitata) sono quasi del tutto inesistenti (cfr.Figura 4).




Figura 4-Suddivisione forme giuridiche delle imprese attive nel comune di Atena Lucana (Fonte: Elaborazioni su base dati ISTAT 2011).

4.1.6 Fattori di interferenza

4.1.6.1 Rumore

Al fine di poter caratterizzare la componente ambientale “rumore” per il territorio comunale di Atena Lucana, sono stati analizzati i seguenti documenti: “*Agenti fisici, il monitoraggio in Campania 2003-2007*” ed il “*Rapporto sullo stato della qualità ambientale Regione Campania 2009 – Inquinamento acustico*”. Si è riscontrato che, nel quinquennio 2003-2007, sono state effettuate attività di controllo in Campania ma nessuna di essa ha riguardato siti localizzati all'interno del territorio comunale (cfr. Figura 5).




Figura 5 -Misure di rumore negli anni 2003 – 2007 nella provincia di Salerno (Fonte: Agenti fisici, il monitoraggio in Campania 2003-2007)

Il Comuni di Atena Lucana, inoltre, non è dotato i Piano di zonizzazione acustica (cfr. Figura 6).




Figura 6 - Comuni con piano di classificazione acustica (Fonte: Rapporto sullo stato della qualità ambientale Regione Campania 2009 – Inquinamento acustico - aggiornamento carta al 04/06/2003)

Il Piano di zonizzazione acustica è uno strumento di programmazione di base per la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane.

Secondo le *“Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica”* redatto dalla Regione Campania nel maggio 2003, il territorio comunale deve essere classificato nelle classi di zonizzazione acustica, secondo la ripartizione di seguito sintetizzata:

- *Classe I* – Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione quali: aree ospedaliere, scolastiche, aree a verde pubblico. I limiti massimi di immissione, espressi come livello equivalente Leq in dB(A), sono definiti in 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- *Classe II* – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. I limiti massimi di immissione, espressi come livello equivalente Leq in dB(A), sono definiti in 55 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno.

- *Classe III* – Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali e aree rurali interessate da attività che impiegano macchinari operatrici. I limiti massimi di immissione, espressi come livello equivalente Leq in dB(A), sono definiti in 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno.
- *Classe IV* – Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie. I limiti massimi di immissione, espressi come livello equivalente Leq in dB(A), sono definiti in 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno.
- *Classe V* - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- *Classe VI* - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad oggi non sono ancora disponibili i rilievi fonometrici da effettuare per l'elaborazione del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) che dovrà accompagnare il Piano Urbanistico Comunale.

4.1.6.2 Energia

L'Unione Europea nel 2007 ha approvato Strategia 20-20-20 con l'intento di indirizzare l'Europa verso un futuro sostenibile basato su una economia a basso contenuto di carbonio ed elevata efficienza energetica, fissando il conseguimento dei seguenti obiettivi entro il 2020:

- riduzione delle proprie emissioni di CO₂ di almeno il 20%;
- aumento del 20% il livello di efficienza energetica, ossia riduzione dei consumi finali del 20% rispetto alle previsioni per il 2020;
- incremento della quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al 20% sul totale del consumo interno lordo dell'UE.

Per raggiungere questi obiettivi la Commissione Europea ha lanciato nel 2008 il "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayor), un modello di governance multilivello che coinvolge gli enti locali e regionali e ne sostiene gli sforzi di attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile.

I governi locali, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l'80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ è associato alle attività urbane.

Il 3 Aprile 2013 è stato Approvato il PAES (Patto dei sindaci per l'energia Sostenibile) per la produzione di energia Vallo Di Diano e Tanagro tra i comuni di Atena Lucana, Auletta, Padula, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sassano e Teggiano.

Per quanto detto l'analisi degli aspetti energetici caratterizzanti il comune di Atena Lucana è stata condotta confrontando i dati forniti nel PAES. I dati forniti tengono conto di un duplice aspetto: consumi energetici, emissioni di CO₂, individuati per diversi settori (edilizia, industrie, servizi, illuminazione pubblica, trasporti).

Nella tabella seguente, viene riportato per ogni Comune e per ogni categoria il consumo energetico finale in MWh/anno.

Tabella 13 – Consumo Energetico Finale – Comuni (fonte: PAES Vallo di Diano e Tanagro)

Categoria	CONSUMO ENERGETICO FINALE (MWh/anno) - COMUNI									TOTALI
	ATENA LUCANA	AULETTA	PADULA	SALA CONSILINA	SALVITELLE	SAN PIETRO AL TANAGRO	SAN RUFO	SASSANO	TEGGIANO	
EDIFICI,ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE										
Edifici,attrezzature/impianti comunali	246,60	304,53	592,80	2.190,89	289,95	469,61	433,51	520,08	947,54	5.995,52
Edifici,attrezzature/impianti terziari (non comunali)	5.262,85	1.777,88	5.528,84	16.927,21	836,55	2.999,05	2.302,17	3.450,15	14.944,48	54.029,18
Edifici residenziali	11.350,07	3.663,16	21.777,46	57.635,20	2.816,69	6.640,58	3.817,68	7.737,90	27.153,86	142.592,61
Illuminazione pubblica comunale	519,63	241,45	1.209,54	2.495,33	252,95	492,75	397,69	835,12	870,50	7.314,94
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di scambio delle quote di emissione - ETS)	794,63	727,89	393,74	5.775,49	778,83	1.994,85	397,18	740,34	394,50	11.997,46
Totale parziale edifici,attrezzature/impianti e industrie	18.173,78	6.714,91	29.502,78	85.024,12	4.974,96	12.596,84	7.348,22	13.283,60	44.310,90	321.499,77
TRASPORTI										
Parco auto comunale	266,50	305,42	1.489,57	1.553,76	501,25	212,75	226,24	101,31	803,15	5.459,95
Trasporti pubblici	45,26	61,71	30,86	277,71	82,29	61,71	51,43	30,86	164,57	806,40
Trasporti privati e commerciali	6.584,13	5.422,64	14.412,65	47.651,25	1.361,28	4.269,42	4.807,55	13.476,62	24.644,19	122.629,72
Totale parziale trasporti	6.895,89	5.789,78	15.933,08	49.482,72	1.944,81	4.543,88	5.085,22	13.608,79	25.611,91	128.796,48
Totale	25.069,68	12.504,69	45.435,86	134.506,84	6.919,77	17.140,71	12.433,44	26.892,39	69.922,81	450.296,25

Tabella 14 – Emissioni CO₂ – Comuni (fonte: PAES Vallo di Diano e Tanagro)

Categoria	EMISSIONI DI CO2 (t)									TOTALI
	ATENA LUCANA	AULETTA	PADULA	SALA CONSILINA	SALVITELLE	SAN PIETRO AL TANAGRO	SAN RUFO	SASSANO	TEGGIANO	
EDIFICI,ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE										
Edifici,attrezzature/impianti comunali	66,81	112,86	201,46	642,61	103,48	161,50	155,27	214,96	325,24	1.984,21
Edifici,attrezzature/impianti terziari (non comunali)	2.226,18	796,44	2.370,83	7.168,56	354,70	1.277,91	1.015,87	1.541,02	6.486,25	23.237,77
Edifici residenziali	2.984,33	1.461,88	5.975,62	15.234,03	739,11	1.832,81	1.287,39	3.077,34	7.862,62	40.455,12
Illuminazione pubblica comunale	250,98	116,62	584,21	1.205,24	122,17	238,00	192,08	403,36	420,45	3.533,12
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo di scambio delle quote di emissione - ETS)	329,80	321,66	164,65	2.388,62	321,98	827,41	173,52	327,37	168,26	5.023,26
Totale parziale edifici,attrezzature/impianti e industrie	5.858,10	2.809,46	9.296,76	26.639,07	1.641,45	4.337,64	2.824,13	5.564,05	15.262,83	74.293,40
TRASPORTI										
Parco auto comunale	69,53	81,55	394,56	410,95	132,28	56,80	57,34	26,78	211,26	1.441,07
Trasporti pubblici	12,08	16,48	8,24	74,15	21,97	16,48	13,73	8,24	43,94	215,31
Trasporti privati e commerciali	1.693,72	1.392,92	3.699,87	12.242,21	349,51	1.128,73	1.233,50	3.458,54	6.325,12	31.524,11
Totale parziale trasporti	1.775,33	1.490,94	4.102,67	12.727,31	503,77	1.202,01	1.304,58	3.493,56	6.580,32	33.180,50
Totale	7.633,43	4.300,40	13.399,43	39.366,39	2.145,21	5.539,65	4.128,71	9.057,61	21.843,15	107.473,90

I dati (cfr. Tabella 13 e Figura 7) mostrano che la maggior parte dei consumi energetici del Comune di Atena Lucana, circa il 72%, appartiene alla categoria edifici-impianti- industrie mentre il rimanente 28% al settore trasporti.




Figura 7 - Consumo energetico settori Comune di Atena Lucana (Fonte: Elaborazione su base dati PAES)

Tali percentuali si confermano per grandi linee anche nelle emissioni di CO₂ (cfr. Tabella 14).

Dal confronto dei consumi energetici e delle emissioni calcolate per singolo abitante (cfr. Tabella 15), si evince che il contributo pro capite maggiore sia in termini di consumi energetici che di emissioni è attribuito al comune di Salvitelle, nonostante sia il meno popolato seguito dal Atena Lucana e da Sala Consilina che si configura, invece, come comune maggiormente popolato.

Di rilievo è anche il confronto dei consumi medi procapite dei singoli comuni con quello medio del raggruppamento (emissioni medie pro capite = 2,65 t CO₂, consumi medi totali pro capite = 8,5 MWh), che mostra come vi siano sul comprensorio situazioni abbastanza omogenee fra loro, ad eccezione di alcuni specifici casi (es. Sassano e Auletta).

Tabella 15 - Consumi energetici pro capite e emissioni CO₂ pro - capite

COMUNI DEL JOINT PAES VALLO DI DIANO E TANAGRO	ATENA LUCANA	AULETTA	PADULA	SALA CONSILINA	SALVITELLE	S. PIETRO AL TANAGRO	SAN RUFO	SASSANO	TEGGIANO	TOTALE JOINT PAES
Numero Abitanti	2.439	2.440	5.523	12.654	600	1.733	1.760	5.119	8.232	40.500
Consumo Energetico Pro capite (MWh/anno)	10,28	5,12	8,52	10,14	11,53	9,89	7,06	5,25	8,43	8,53
Emissioni Pro capite (t di CO ₂)	3,13	1,76	2,43	3,11	3,58	3,20	2,35	1,77	2,65	2,65

4.1.6.3 Rifiuti

Il D.Lgs. 152/2006, parte IV, nei criteri prioritari nella gestione dei rifiuti inserisce in primis la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, sia tramite lo sviluppo di innovative energie pulite che si basano su un uso più razionale delle risorse naturali, che attraverso lo sviluppo di tecniche che ne diminuiscano le sostanze pericolose.

Dai dati del SIORR (*Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti*) risulta che la produzione dei rifiuti in Campania nel 2013 era pari a 2.551.207.969 kg, in diminuzione di circa 1,2% rispetto al periodo 2011/2012. La percentuale di raccolta differenziata nel 2012 risulta circa del 42% nel 2012, in leggera crescita rispetto al 44% dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il Comune di Atena Lucana, nell' anno 2013 si evidenzia una produzione complessiva di rifiuti pari a 1.184.990 kg (pari ad una produzione pro-capite annua di 513,427 kg/abitante, superiore a quella regionale di 441,808 Kg/abitante).

Dai dati relativi al triennio 2011 – 2013 (cfr. Figura 8) si deduce che l'andamento della produzione di rifiuti differenziati risulta leggermente incostante mentre si evidenzia una crescita lineare, seppur lieve, dei Rifiuti urbani raccolti su territorio comunale.




Figura 8 - Confronto Rifiuti Urbani e Rifiuti Differenziati del comune di Atena Lucana negli anni 2011-2012-2013 (fonte S.I.O.O.R. – Campania)

Nel medesimo triennio il Comune di Atena Lucana ha evidenziato una diminuzione della percentuale di raccolta differenziata pari a 10 punti percentuali, mantenendo tuttavia un valore molto alto pari a circa 82% di Rifiuti differenziati nettamente superiore ai valori provinciali e regionali.

Tabella 16 - Percentuale raccolta differenziata - Comune di Atena Lucana (Fonte: elaborazione su base dati S.I.O.O.R. - Campania)

ANNO	% Raccolta differenziata
2014	47%
2018	81%
2016	77%

Tabella 17 - Percentuale raccolta differenziata - Confronto Comune di Atena Lucana –Provincia di Salerno – Regione Campania (Fonte: elaborazione su base dati S.I.O.O.R. - Campania)

	% Raccolta differenziata	
	anno 2015	anno 2016
Atena Lucana	81%	81,74%
Provincia di Salerno	59%	60%
Regione Campania	49,28	50,50%

4.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO

In corso di elaborazione del Rapporto Ambientale saranno descritte le caratteristiche ambientali delle specifiche sub-aree che il Puc individuerà.

4.3 RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L'AMBIENTE

In corso di elaborazione del Rapporto Ambientale saranno descritte le relazioni di sistema tra le attività previste dal piano e l'ambiente per ogni area che il Puc individuerà.

5 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

Questo capitolo risponde alle disposizioni di cui al punto f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc di Atena Lucana sarà effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc ed i quattro settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell'ambiente,³ anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Per tale confronto sarà utilizzata una matrice di valutazione che registri i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano comunale. Gli impatti saranno qualificati utilizzando una griglia di valutazione che comprenda le caratteristiche declinate nella tabella che segue:

Categoria	Definizione	Declinazione	Note
Impatto netto	Valuta la significatività e la natura preponderante dei potenziali impatti significativi, in relazione allo specifico obiettivo ambientale.	positivo negativo incerto non significativo	La natura dell'impatto sarà qualificata sulla base di un bilanciamento tra i potenziali impatti positivi e negativi.
Durata	Valuta la presumibile durata dell'impatto.	duraturo temporaneo	La durata sarà attribuita sulla base della natura strutturale e non strutturale del lineamento strategico valutato.
Diretto/indiretto	Valuta se l'interazione del lineamento strategico con l'obiettivo è di tipo diretto o indiretto.	diretto indiretto	
Criticità	Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie precedenti.	! No	Il punto esclamativo evidenzia la presenza di una criticità, la cui esplicazione è riportata in una successiva matrice.

Legenda matrice:

Effetto: P=positivo; N=negativo; I=incerto

Durata: D=duraturo; T=temporaneo

Diretto/indiretto: D=diretto; I=indiretto

Criticità: !=si ravvisa l'esistenza di criticità; No=non si ravvisa l'esistenza di criticità

N.S.: effetti non significativi

³ **Risorse ambientali primarie:** aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;

Infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;

Attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo;

Fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.

Matrice di valutazione dei possibili impatti												
Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		attività antropiche			fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	agricoltura	industria e commercio	turismo	rumore	energia	rifiuti
Sistema antropico												
Riqualificazione centro storico e promozione attività turistico - ricettive								P	P			I
Riqualificazione e riutilizzo Santuario Madonna della Colomba								P	P			
Valorizzazione Beni Culturali								P	P			
Ripristino ferrovia Sicignano – Lagonegro come linea di tram-treno	P					P		P	P	P	P	
Realizzazione funivia Atena Scalo - capoluogo	P					P		P	P	P	P	
Realizzazione nodi di intersambio modale	P		I	I		P					P	
Miglioramento rete spazi pubblici Atena Capoluogo					P			P				
Riqualificazione nuclei urbani di fondovalle					P							
Miglioramento percorribilità ciclo-pedonale strade di fondovalle	P					P					P	
Delocalizzazione impianto carburante Atena Scalo						P						P
Realizzazione centro sportivo Atena Scalo			I	I		P			P			
Completamento e riqualificazione aree produttive	I		I	N				P		I	N	N
Realizzazione piattaforma logistica												
Sistema ambientale												
Tutela e valorizzazione della rete dei corsi d'acqua		P	P	P			P					
Realizzazione percorso ciclo-pedonale di accesso e fruizione del Fiume Tanagro									P			
Riutilizzo ex ferrovia Atena – Marsico come percorso di mobilità lenta									P			
Realizzazione Parco del Vallone Arenaccio			P	P					P			
Tutela del paesaggio agricolo		P	P	P			P					
Tutela del paesaggio montano e della rete dei sentieri		P	P	P			P		P			

6 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC DI ATENA LUCANA E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.

Le misure saranno discusse nel rapporto ambientale e introdotte nel piano.

7 MISURE PER IL MONITORAGGIO

7.1 MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio comprenderà necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di monitoraggio, si procederà all'acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all'Ente.

7.2 GLI INDICATORI

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- essere rappresentativi delle componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";
- essere semplici e di agevole interpretazione;
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati.

Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale saranno considerate differenti tipologie di indicatori e l'utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Un primo quadro degli indicatori che verranno utilizzati in sede di attuazione del PUC è stato definito utilizzando il lavoro svolto dalla Comunità Montana "Vallo di Diano", nell'ambito del POR CAMPANIA FESR 2007-2011, che ha

portato a definire una serie di indicatori ritenuti rappresentativi della realtà ambientale e socioeconomica di riferimento. Coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. 152/2006 art. 10 comma 2, al fine di evitare la duplicazione delle attività di analisi e di valutazione, il primo set di indicatori ambientali è stato selezionato sulla base degli indicatori già individuati nel Rapporto Ambientale dalla Provincia di Salerno nell'ambito del PTC.

Sono stati, quindi, definiti 46 indicatori ambientali, articolati in due sezioni in relazione alle modalità di rilevazione dei dati base e/o degli stessi indicatori già elaborati. In particolare nella prima sezione sono stati ordinati 30 indicatori ambientali i cui dati di base e/o gli stessi indicatori elaborati risultano già rilevabili direttamente:

- presso sistemi informativi territoriali già esistenti (Web-Gis della Comunità Montana Vallo di Diano);
- fonti certificate (ISTAT, Albo regionale aziende agrituristiche, PAI, Corpo Forestale dello Stato, PRAE, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, ATO, Osservatorio regionale rifiuti Campania, MIBAC);
- rilevazioni effettuate attraverso altri progetti AIRT (Protezione Civile – Progetto SAVE).

Nella seconda sezione, sono stati ordinati 16 indicatori la cui rilevazione può essere:

- effettuata attivando forme di collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);
- effettuata richiedendo i dati di base all'Istat nell'ambito della convenzione sottoscritta tra l'ISTAT e la Comunità Montana Vallo di Diano;
- eventualmente affidata all'Ufficio Statistico di Coordinamento, in fase di attivazione presso la Comunità Montana Vallo di Diano. In particolare, all'ufficio statistico di coordinamento potrebbero essere affidate attività di rilevazione dati, indagine territoriali ad hoc e la costruzione di nuovi indicatori per soddisfare le esigenze delle amministrazioni comunali interessate.

Si evidenzia che il set degli indicatori, proposto in questa prima fase, potrà essere integrato e/o modificato durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale, confidando nella costruttiva collaborazione dei Soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nel procedimento di VAS, che durante la fase di vigenza del Piano, laddove si manifestino criticità non sufficientemente analizzate in sede di Rapporto Ambientale o per il verificarsi di eventi eccezionali e non preventivabili.

8 VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La porzione sud-orientale del comune di Atena Lucana rientra nel perimetro del sito di Interesse Comunitario (SIC) dei *Monti della Maddalena*, pertanto risulta necessario integrare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PUC con la Valutazione di Incidenza.

A tal proposito, nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale, verrà inserito un apposito capitolo (secondo quanto disposto dall'allegato G al DPR 357/97, in cui verranno analizzati gli effetti, diretti ed indiretti, che l'attuazione del Piano potrà potenzialmente indurre su SIC succitato.

Dal punto di vista procedurale si rammenta che alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali, l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità

Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

Successivamente la L.R. 16/2014, art. 1, comma 4, ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza seguendo quanto specificato, con DGR 62 del 23/02/2015, nel *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"*.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Alla luce di quanto detto l'autorità competente per la Valutazione di Incidenza del presente PUC risiede nell'*Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema* della Regione Campania mentre per la procedura di VAS l'autorità competente si configura *nell'Ufficio VAS della Comunità Montana del Vallo di Diano*.

Si vuol specificare che, ai sensi del Regolamento VI, per i piani o programmi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all'articolo 6 del citato Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria.

In Accordo con le *"Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in regione Campania"* (allegato al D.G.R. 167 del 31/03/2015), il Comune di Atena Lucana, in qualità di Autorità procedente, dovrà avanzare istanza di valutazione di incidenza per il piano in questione contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto detto lo studio di incidenza del piano verrà affrontato contestualmente alla redazione della proposta definitiva di PUC, sulla base di definizione di ambiti, destinazioni e norme attuative, potendo valutare in maniera dettagliata, e con indicazioni sito-specifiche, i potenziali impatti previsti.

9 SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI PRECEDENTI

Lo scopo della sintesi non tecnica è di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale, sia al grande pubblico, che ai responsabili delle decisioni.

La sintesi sarà redatta nella fase successiva e costituisce un documento separato rispetto al Rapporto Ambientale tale da garantire la maggiore diffusione possibile; sarà utilizzato un linguaggio friendly affinché possa risultare efficacemente divulgabile.

ALLEGATI al documento di scoping

ALLEGATO N.1	P38 MONITORAGGIO AMBIENTALE: SET DI INDICATORI, CALCOLO DEI VALORI DI PARTENZA E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO, elaborato dalla Comunità Montana Vallo di Diano.
ALLEGATO N.2	P38 MONITORAGGIO AMBIENTALE: SET DI INDICATORI, CALCOLO DEI VALORI DI PARTENZA E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO ALLEGATO SET DI INDICATORI: VALORI DI PARTENZA
ALLEGATO N.3	Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) <i>(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).</i>
ALLEGATO N.4	Elenco dei soggetti costituenti il “pubblico” ed il “pubblico interessato” <i>(ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.).</i>
ALLEGATO N.5	Quadro normativo di riferimento



Unione Europea



POR CAMPANIA FESR 2007-2011

Obiettivo Operativo 5.1: E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION

**SERVIZI COMPLESSI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
"AGENZIA DI INNOVAZIONE E RICERCA TERRITORIALE"**

P38 MONITORAGGIO AMBIENTALE: SET DI INDICATORI, CALCOLO DEI VALORI DI PARTENZA E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO



Territorio S.p.A.

La tua **Campania** cresce in **Europa**

INDICE

PREMESSA.....	1
1. LE PROCEDURE VAS: UN QUADRO GENERALE.....	3
1.1. Ambiti di applicazione	3
1.2. Definizione dei ruoli e competenze dei soggetti.....	6
1.3. Il procedimento di VAS.....	6
1.3.1. - Predisposizione del Rapporto preliminare	7
1.3.2. - Predisposizione del rapporto ambientale.....	11
1.3.3. - Monitoraggio ambientale	13
2. PROCEDIMENTO INTEGRATO DI FORMAZIONE DEL PUC E DELLA VAS	15
2.1. Schema dell'iter procedurale integrato di formazione PUC-VAS.....	16
3. LA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO..	22
3.1. Il piano di monitoraggio	22
3.2. La metodologia per la definizione del piano di monitoraggio	23
3.2.1. Individuazione degli indicatori rilevabili nel dettaglio comunale per l'intero Territorio del STS B1	25
3.2.2. Individuazione degli obiettivi di sostenibilit� ambientale.....	25
3.2.3. Verifica della validit� dell'indicatore nella descrizione dell'obiettivo.....	28
3.2.4. Modalit� di rilevazione dati e tempi di aggiornamento.....	28
3.2.5. Pubblicazione dei dati.	30
3.2.6. Il set di indicatori.....	31
APPENDICE: GLOSSARIO.....	40

PREMESSA

Nell'ambito delle tematiche legate alla salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile il nuovo quadro normativo e pianificatorio che si è completato con l'approvazione del PTC della Provincia di Salerno ha introdotto procedure e strumenti che ampliano il coinvolgimento delle amministrazioni nelle procedure di valutazione ambientale strategica previste per i PUC e nelle procedure relative alla pianificazione paesaggistica.

Le procedure definite dal Regolamento di attuazione del governo del territorio assegnano alla VAS la funzione di garantire l'integrazione degli obiettivi di gestione sostenibile del territorio nella strumentazione urbanistica.

Tale integrazione si esplicita in momenti specifici del processo di pianificazione legati al differente ruolo che l'amministrazione comunale è chiamata a svolgere sia come **autorità procedente** che come **autorità competente** (art. 2, comma 8 e 9 del Regolamento n. 5/2011).

Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti le funzioni in materia di VAS, comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale prevista, in forma associata anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 16/2004 ovvero i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

Nell'ambito degli obblighi imposti ai comuni di minori dimensioni ad avviare forme di gestione associata delle funzioni fondamentali, è stata sottoscritta tra la Comunità Montana e 7 comuni ricadenti nel suo territorio, una convenzione per la **gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia** di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

L'ipotesi organizzativa, in fase di definizione, prevede che le funzioni di autorità competente nei procedimenti procedure di VAS dei piani urbanistici e di settore comunali, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011, siano svolte dall'**Ufficio Comune** con sede presso la Comunità Montana Vallo di Diano che utilizzerà quale struttura operativa il **Centro Servizi**

Territoriale, operante presso la stessa Comunità Montana. È in fase di approfondimento la possibilità che l'Ufficio Comune svolga attività di autorità competente VAS anche per altri comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana che non hanno sottoscritto la convenzione per la gestione associata delle funzioni urbanistiche comunali.

Le attività svolte dall'autorità competente in materia di VAS sono riconducibili a tre campi di interesse:

- a) le procedure di consultazione dei Soggetti Competenti in Campo Ambientale (SCA);
- b) il rilascio del parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006 relativo ai piani urbanistici e di settore comunali;
- c) il monitoraggio dei piani urbanistici e di settore approvati utilizzando i sistemi individuati nel rapporto di scoping e nel Rapporto ambientale predisposto per i piani.

In questo quadro il presente documento fornisce primi elementi destinati a alla definizione del **sistema di monitoraggio VAS dei piani urbanistici** e di settore comunali. Si tratta dell'individuazione di un primo **set di indicatori ambientali** per il monitoraggio ed il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani in coerenza a quanto definito dalla Direttiva 42/2001/CE e dal D.lgs. 152/2006.

Il documento è articolato in tre parti:

1. Le procedure VAS: un quadro generale
2. Procedimento integrato di formazione del PUC e della VAS
3. La metodologia per la definizione del piano di monitoraggio.

Infine, viene fornito in allegato, un **glossario** dei termini maggiormente ricorrenti nelle procedure VAS come definiti dal "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio".

1.LE PROCEDURE VAS: UN QUADRO GENERALE

L'articolo 47 della legge regionale 16/2004 prevede che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.

In questo modo la VAS diventa una misura obbligata della compatibilità ambientale dei piani urbanistici.

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi su:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

1.1. Ambiti di applicazione

L'articolo 47 della legge regionale 16/2004 dispone un obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani che, rientrando nel processo decisionale di strumenti di governo o di gestione, incidono sull'assetto del territorio in senso lato.

La procedura VAS va obbligatoriamente effettuata per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque la realizzazione dei **progetti sottoposti alle procedure di VIA.**
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora

e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una **valutazione d'incidenza** ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357 e s.m.i.

Si deve invece accertare preliminarmente la necessità di valutazione ambientale (**verifica di assoggettabilità**) in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti per:

- a) i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori;
- b) i piani e i programmi, diversi da quelli precedenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

Non sono di norma assoggettati a VAS:

- a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
- b) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;
- c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
- d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
- e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono

- solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;
- f) le varianti relative alle opere pubbliche;
 - g) le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;
 - h) le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di Valutazione impatto ambientale, di seguito denominato VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro);
 - i) i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli, come definiti dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione in conformità al piano forestale generale 2009 - 2013 della regione Campania assoggettato a VAS.

1.2. Definizione dei ruoli e competenze dei soggetti

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano soggetto alla VAS, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano.

Proponente: soggetto pubblico o privato che elabora il piano.

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani.

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le organizzazioni o gruppi di tali persone.

Pubblico Interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure.

1.3. Il procedimento di VAS

Dal complesso delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali le procedure di VAS, anche ai fini dell'applicazione del più volte richiamato articolo 47 della L.R. 16/2004, possono essere articolate in fasi o attività.

Ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006 la **Procedura di VAS** si articola nelle seguenti fasi:

- I. scoping: predisposizione del Rapporto preliminare e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale
- II. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
- III. predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica

- IV. consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
- V. istruttoria e parere motivato dell'Autorità competente
- VI. informazione sulla decisione
- VII. monitoraggio ambientale

Nell'ambito delle procedure VAS individuate dal quadro normativo urbanistico e assegnate ai Comuni in qualità di Autorità Competenti le fasi che assumono maggiore rilevanza sotto il profilo tecnico e operativo sono:

1. La predisposizione del Rapporto Preliminare
2. La predisposizione del Rapporto Ambientale
3. La progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio

1.3.1. - Predisposizione del Rapporto preliminare

Il D.lgs 152/2006 dispone che al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale siano consultati l'autorità competente e i SCA.

Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un rapporto preliminare (rapporto di scoping) che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza.

In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale.

Il **rapporto di scoping**, dopo una sintesi del piano o programma, descrive:

- la struttura del redigendo Rapporto Ambientale,
- il percorso procedurale della VAS,
- gli obiettivi della valutazione,
- le fonti informative di cui ci si avvarrà per la valutazione,

- le metodologie che si intendono utilizzare per determinare coerenze, impatti ed alternative.

Per i piani e programmi assoggettati alle disposizioni degli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006, l'autorità procedente o il proponente inoltrerà all'autorità competente l'istanza di VAS corredata dal preliminare o bozza di piano/programma e dal Rapporto di scoping (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico). L'autorità competente provvederà ad assegnare il CUP e ad inoltrarlo al richiedente unitamente alle modalità di definizione, nel merito, dei soggetti competenti in materia ambientale.

Per i piani e i programmi da sottoporre a VAS a seguito della verifica di assoggettabilità, l'istanza di VAS dovrà fare riferimento al CUP già assegnato per la predetta verifica; i soggetti competenti in materia ambientale saranno quelli precedentemente individuati per l'assoggettabilità, eventualmente integrati come da risultanze della procedura.

Una volta individuati i soggetti competenti in materia ambientale, l'autorità procedente o il proponente dovrà entrare in **consultazione** con predetti soggetti pubblicando sul proprio sito web il rapporto di scoping ed eventualmente un questionario per lo scoping, dando contestualmente comunicazione, con modalità attestanti la data di ricezione (raccomandata A/R, fax, posta certificata, ecc.), ai soggetti competenti in materia ambientale ed all'autorità competente dell'avvenuta pubblicazione e della scadenza dei termini per l'inoltro dei pareri.

Nella comunicazione andrà specificato il CUP di riferimento e dovrà essere evidenziata la necessità che le osservazioni riportino lo stesso CUP come riferimento.

I SCA dovranno far pervenire le proprie **osservazioni** all'autorità competente e all'autorità procedente, utilizzando ove previsto l'apposito questionario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inerente la pubblicazione del rapporto di scoping.

Nell'intervallo temporale dedicato alla fase di scoping, l'autorità proponente, sulla base del rapporto di scoping, potrà consultare anche l'autorità

competente in merito alla portata ed al livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

La copia del o dei **verbali** degli incontri dovrà essere allegata al rapporto ambientale e ne costituirà parte integrante. Al termine dei 30 giorni, l'autorità procedente provvederà ad inoltrare all'autorità competente l'elenco dei soggetti che hanno formulato osservazioni, le osservazioni nonché i documenti attestanti la data di ricezione della comunicazione dell'inizio delle consultazioni di scoping. In alternativa, qualora decorso il suddetto termine non fossero pervenuti pareri, l'autorità procedente inoltrerà all'autorità competente una dichiarazione in merito all'assenza di pareri.

Si evidenzia che 30 gg. rappresentano il termine indicativo per l'espressione delle osservazioni: resta facoltà dell'autorità procedente o del proponente fissare un termine temporale superiore, come pure è nelle facoltà dell'autorità procedente o del proponente prevedere, oltre a quelle già descritte, ulteriori e aggiuntive modalità di comunicazione quali, ad esempio, **incontri** con i soggetti competenti in materia ambientale per illustrare il redigendo piano/programma e il rapporto di scoping. Di tali eventuali modalità aggiuntive dovrà esserne data comunicazione all'autorità competente. Il termine per la conclusione della consultazione non può comunque superare i novanta giorni dalla data di pubblicazione del rapporto di scoping innanzi indicato, entro i quali anche l'autorità competente potrà formalmente esprimersi in merito ai contenuti da prevedere nel redigendo rapporto ambientale.

Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.

La struttura di massima del Rapporto preliminare (RP) (rapporto di scoping) per la VAS sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del PUC, come si evince dal DGR 203/2010 e dal documento della Provincia di Salerno:

“Linee guida per la redazione del Preliminare di Piano contenete indicazioni per l’elaborazione del Documento di Scoping” - Quaderno 2, è la seguente:

Finalità e struttura del documento di scoping

- 1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc**
 - 1.1 Il percorso di condivisione attivato
- 2. Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi**
 - 2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc
 - 2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi
- 3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale**
 - 3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale
 - 3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale
- 4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc**
 - 4.1 Descrizione dello stato dell’ambiente
 - 4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio
 - 4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità
 - 4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo
 - 4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti
 - 4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano
 - 4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l’ambiente
- 5. Possibili impatti significativi del Puc sull’ambiente**
- 6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione**
- 7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie**
 - 7.1 La scelta delle alternative individuate
 - 7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste

8. Misure per il monitoraggio

8.1 Misure previste in merito al monitoraggio

8.2 Gli indicatori

9. Valutazione d'Incidenza

10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti

ALLEGATI

Allegato n.1 Quadro sinottico indicatori ISPRA

Allegato n.2 Quadro sinottico indicatori ARPAC

Allegato n.3 Piano di Monitoraggio del PTCP

Allegato n.4 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

Allegato n.5 Elenco dei soggetti costituenti il “pubblico” ed il “pubblico interessato”

Allegato n.6 Quadro normativo di riferimento

1.3.2. - Predisposizione del rapporto ambientale

Il D.lgs 152/2006 dispone che nel rapporto ambientale, redatto a cura dell'autorità procedente o del proponente sin dalle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma, devono essere individuati, descritti e valutati gli **effetti** significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere **sull'ambiente**, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi individuati e dell'ambito territoriale interessato.

Ai fini della VAS deve quindi essere redatto, prima ed ai fini della approvazione del piano o programma, un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o programmatico stesso.

Tale rapporto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni dell'allegato VI alla parte seconda del D.lgs 152/2006, che risponde a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE in relazione al rapporto ambientale.

Con riferimento agli strumenti urbanistici e territoriali di cui alla L.R. 16/2004 è opportuno richiamare quanto disposto dal comma 10, articolo 5 del Regolamento VAS:

“Nelle more della definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,

al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della legge regionale n.16/2004, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera m) della legge regionale n.13/08, gli indicatori di efficacia individuati dalla tabella A per il Piano territoriale di coordinamento provinciale -PTCP- e della tabella B per la Pianificazione urbanistica comunale della delibera 11 maggio 2007, n. 834, sono da ritenersi facoltativi per i Piani territoriali e urbanistici comunali. Tali indicatori sono disapplicati per i PUA. Il rapporto ambientale, ai fini della VAS, deve fare esplicito riferimento solo agli indicatori previsti in materia ambientale dalla normativa vigente.”

Nella redazione del rapporto ambientale si deve tener conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.

Le informazioni da inserire nel rapporto ambientale sono:

- a) illustrazione dei **contenuti**, degli **obiettivi** principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello **stato attuale dell'ambiente** e sua **evoluzione** probabile senza l'attuazione del piano;
- c) **caratteristiche ambientali** delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi **problema ambientale** esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna
- e) **obiettivi di protezione ambientale** stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o al programma , e il

modo, in cui durante la sua preparazione si è tenuto conto di detti obiettivi

- f) possibili **effetti** significativi **sull'ambiente**, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria , i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale anche architettonico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi sinergici a breve medio e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e negativi;
- g) **misure** previste per impedire ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle **alternative** individuate
- i) descrizione delle misure previste in merito al **monitoraggio** e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- j) **sintesi non tecnica** delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

1.3.3. - Monitoraggio ambientale

Il D.lgs 152/2006 dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

Tale controllo è finalizzato:

- alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale,
- alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti
- ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive.

In relazione al monitoraggio, è necessario fornire al riguardo alcune indicazioni operative, in considerazione della rilevanza che il tema del monitoraggio ha assunto sia nella prassi amministrativa attuale che nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel rapporto ambientale.

Sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all'approvazione del piano o programma, deve, quindi, essere approvato, come parte integrante del piano, un programma di misure di monitoraggio ambientale, nel quale siano specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze.

E' necessario che nel **programma di monitoraggio** ambientale siano:

- individuate le risorse, le responsabilità ed i ruoli
- definiti tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto nonché le modalità di pubblicazione dei risultati.

Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi.

A tal proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo (preferibilmente attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma).

E' opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità competente alla VAS.

2.PROCEDIMENTO INTEGRATO DI FORMAZIONE DEL PUC E DELLA VAS

Il Regolamento Regionale n.5 del 4 agosto 2011, attuativo della legge regionale n.16/2004, approfondisce l'iter procedurale della VAS quale parte integrante del procedimento di formazione dei PUC.

Come precedentemente ricordato, nell'ambito delle procedure definite dal Regolamento per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali la VAS, ha la funzione di garantire l'integrazione degli obiettivi di gestione sostenibile del territorio nella strumentazione urbanistica.

Tale integrazione si esplicita in momenti specifici, del processo di pianificazione legati al differente ruolo che l'amministrazione comunale è chiamata a svolgere sia come **autorità procedente** che come **autorità competente** (art. 2, comma 8 e 9 del Regolamento n. 5/2011).

In particolare, emerge dal Regolamento che:

- i **comuni** sono **autorità competenti** per la VAS dei rispettivi PUC (art. 2, comma 3.);
- il Rapporto Ambientale, predisposto sulla base del rapporto preliminare costituisce parte integrante del PUC (art.2, comma 5.);
- l'ufficio preposto alla VAS è individuato all'interno dell'ente territoriale ed è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia (art. 2 comma 8).

Ne consegue che, le procedure di VAS e di formazione dei PUC si integrano in un unico processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella pianificazione urbanistica.

Uno schema di sintesi del procedimento integrato viene riportato di seguito.

Tale schema è stato elaborato sulla base, oltre che del richiamato regolamento, del:

- documento regionale: "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio";
- documento provinciale: "Linee guida per la redazione del Preliminare di Piano contenete indicazioni per l'elaborazione del Documento di Scoping" Quaderno 2.

2.1. Schema dell'iter procedurale integrato di formazione PUC-VAS

FASE I: PREDISPOSIZIONE DEL PRELIMINARE DI PIANO E DEL RAPPORTO PRELIMINARE (DOCUMENTO DI SCOPING)

1. Redazione del preliminare di PUC e del rapporto preliminare

L'amministrazione comunale predispone il preliminare di piano costituito da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico.

Contestualmente, l'amministrazione comunale in qualità di proponente predispone il Rapporto Preliminare sui possibili effetti significati sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano.

2. Avvio del procedimento di pianificazione e della valutazione ambientale strategica

L'amministrazione comunale accerta la conformità del preliminare di piano alle leggi e ai regolamenti e agli strumenti urbanisti e territoriali sovra ordinati e di settore vigenti.

Il Comune, inoltre, in qualità di autorità procedente sulla base del rapporto preliminare si accerta su quale dei provvedimenti avviare:

- verifica di coerenza in presenza di piani sovraordinati dotati di Vas;
- esclusione prevista dal decreto legislativo n. 152/2006 e dal regolamento Vas regionale
- verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006;
- valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006

3. Auditing con il pubblico

Il preliminare di piano, in coerenza con quanto disposto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale n.5/2011 viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali sindacali ed ambientaliste anche attraverso l'organizzazione di eventuali incontri con il pubblico.

Anche ai fini della VAS, si condivide, in questa fase lo stato dell'ambiente e il rapporto preliminare che dovrà contenere il report e le risultanze di tale consultazione.

4. Inoltro dell'istanza di VAS

Il comune in qualità di autorità procedente inoltra istanza di Vas all'autorità competente del comune stesso. All'istanza devono essere allegati:

- il preliminare di piano;
- il rapporto preliminare contenente i report e le risultanze delle consultazioni di cui al punto precedente e le modalità di coinvolgimento degli SCA (es. eventuale questionario per la consultazione degli SCA).

FASE I: PREDISPOSIZIONE DEL PRELIMINARE DI PIANO E DEL RAPPORTO PRELIMINARE (DOCUMENTO DI SCOPING)

5.Consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA)

L'Autorità competente comunale definisce i Sca, coerentemente a quanto definito nel Regolamento Vas, attivando così un tavolo di consultazione.

Al tavolo di consultazione, così attivato, viene sottoposto il rapporto preliminare.

Il tavolo di consultazione ha il compito di:

- definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- acquisire i pareri dei soggetti interessati;
- stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del pubblico sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.

Il tavolo di consultazione, inoltre, ha il compito di esprimersi anche in merito al preliminare di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano.

Il tavolo di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) dovrà esprimersi di norma tra i 45gg e i 90gg.

Tutte le attività del tavolo di consultazione saranno oggetto di apposito verbale.

6.Approvazione contestuale del preliminare di piano e del rapporto preliminare

Il Comune in qualità di autorità procedente valuta i pareri espressi dagli SCA e prende atto del rapporto preliminare approvandolo contestualmente con il preliminare di piano.

FASE II: REDAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

1.Redazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Il Comune, in qualità di autorità proponente, redige il Rapporto Ambientale sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni coi i Sca.

Il Comune redige il Piano tenendo conto delle risultanze del Rapporto Ambientale.

2.Adozione del Piano e del Rapporto Ambientale

Il Comune, in qualità di amministrazione procedente, prende atto del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e lo comunica all'autorità Competente del Comune.

Il rapporto ambientale diventa parte integrante del piano e sono contestualmente adottati in Giunta Comunale.

Dall'adozione del Piano scattano le norme di salvaguardia previste dall'art. 10 della legge regionale n.16/2004.

3.Pubblicazione del Piano del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica

Il Piano è pubblicato contestualmente:

- nel BURC della Regione Campania;
 - sul sito web del Comune (amministrazione procedente)
- ed è depositato presso l'ufficio competente e la segreteria dell'amministrazione procedente ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

4.Osservazioni al Piano

Qualsiasi soggetto pubblico e privato, anche costituito in forma di associazione e comitati può prendere visione sia del rapporto ambientale che del Piano Adottato ed entro 60gg dalla data di pubblicazione presentare, anche in forma scritta, **osservazioni** contenenti modifiche e/o integrazioni ai due documenti.

5.Valutazione congiunta delle osservazioni al Piano e al Rapporto Ambientale

La Giunta comunale valuta e recepisce, entro 90 gg dalla pubblicazione del piano, per i comuni al disotto di quindicimila abitanti, le osservazioni al piano e al rapporto ambientale.

6.Acquisizione dei pareri di competenza

Il Piano unitamente al Rapporto Ambientale, integrati con le osservazioni sono trasmessi alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio.

FASE II: REDAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

A tal riguardo, Il Comune trasmette il Piano, unitamente al Rapporto Ambientale, all'amministrazione provinciale, che dichiara, entro 60gg dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, *la coerenza alle strategie a scala sovra-comunale individuate dall'amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio Piano di Coordinamento Provinciale vigente* (Regolamento regionale n.5/2001 art.3 comma 4.)

7. Espressione del parere motivato dell'amministrazione competente comunale.

Il Rapporto Ambientale e il Piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisiti vengono trasmessi all'autorità Competente comunale (Ufficio VAS) per l'espressione del proprio parere motivato di cui all'art.15 del Dlgs 152/2006.

Il comune, in qualità di autorità procedente acquisisce il parere VAS che può contenere eventuali richieste di revisioni del piano che provvederà ad integrare.

8. Adozione del Piano sulla base del Rapporto Ambientale e del parere VAS

La Giunta Comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del Dlgs 152/2006 adotta il Piano.

FASE III: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

1.Approvazione del Piano

Il piano adottato, unitamente ai pareri obbligatori e al parere motivato di cui all'art.15 del Dlgs 152/2006 viene trasmesso all'organo consiliare del Comune.

Il consiglio comunale può:

- approvare il piano adottato tenendo conto di eventuali osservazioni raccogliibili provenienti anche dalle amministrazioni provinciale e regionale;
- o restituirlo alla Giunta per la rielaborazione nel termine perentorio di 60gg dal ricevimento degli atti al Consiglio Comunale a pena di decadenza del piano adottato.

Il piano è approvato tenendo conto del Rapporto Ambientale.

2.Pubblicazione del Piano e della decisione finale sulla VAS

Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web del Comune, in qualità di amministrazione procedente.

La decisione finale sulla VAS è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito web della autorità interessate:

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. n.152/2006.

Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

FASE IV: GESTIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ED URBANISTICO

- Relativamente alla gestione delle attività di monitoraggio, è consigliabile che i **piani di monitoraggio ambientale ed urbanistico coincidano**.
- Il piano individua le responsabilità e le risorse per la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio.
- Il monitoraggio ambientale viene effettuato dalla autorità procedente in collaborazione con l'autorità componente e potrà avvalersi del sistema delle Agenzie Ambientali. Le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, i risultati, le eventuali misure correttive adottate saranno diffuse attraverso il sito web del Comune (in qualità di autorità procedente e competente) e delle Agenzie interessate.
- Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione.

3.LA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO

3.1. Il piano di monitoraggio

Il D. Lgs. 152/2006 art.18 dispone che per i piani sottoposti a procedimento di VAS sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, *“...compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale il paesaggio...”*¹, da effettuarsi attraverso un sistema di monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

Il sistema di monitoraggio deve essere finalizzato:

- alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti;
- alla conseguente adozione di opportune misure correttive

e deve essere strutturato in maniera tale da contenere:

- i tempi e le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano;
- gli indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze per l’attuazione del monitoraggio;
- l’individuazione delle risorse, le responsabilità, i ruoli;
- le modalità di pubblicazione dei risultati.

In particolare, per quanto riguarda l’individuazione degli indicatori, in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. 152/2006 art. 10 comma 2, devono essere utilizzati, in via prioritaria, i dati e gli indicatori già costruiti ed inseriti nei sistemi informativi territoriali e nazionali già esistenti e già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi al fine di evitare duplicazioni nelle attività di analisi e di controllo.

¹ Allegato VI al D.Lgs. 152/2006.

I dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale saranno, successivamente, organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo (preferibilmente attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma).

Inoltre, degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, deve essere data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità competente alla VAS.

Al fine di aumentare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ambientale ed urbanistico dei PUC finalizzati al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei Piani Urbanistici Comunali, viene, di seguito, presentato, con riferimento ai servizi disponibili presso il Centro di servizi Territoriale della Comunità Montana Vallo di Diano, **un primo set di indicatori ambientali** e la relativa metodologia di individuazione.

Tale set di indicatori deve intendersi come una prima proposta che potrà essere modificata e/o integrata successivamente anche in base alle necessità delle amministrazioni comunali interessate.

3.2. La metodologia per la definizione del piano di monitoraggio

La metodologia, utilizzata per l'individuazione del primo set di indicatori è stata predisposta sulla base dei seguenti documenti:

- Direttiva 2001/42/CE;
- D.lgs. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- “Linee guida per la redazione del Preliminare di Piano contenente indicazioni per l'Elaborazione del Documento di Scoping” predisposte dalla Provincia di Salerno
- PTCP Salerno Elaborati- Serie 0.3 “Rapporto Ambientale”.

Ai fini dell'individuazione degli indicatori particolare attenzione è stata dedicata al duplice ruolo che essi sono chiamati a svolgere. Gli indicatori, infatti:

- forniscono una **descrizione dello scenario/contesto ambientale** di base - dell'area di riferimento ai fini della predisposizione del Rapporto Ambientale;
- permettono, attraverso la descrizione dello stato dell'ambientale, la predisposizione di **un modello di benchmarking** (insieme di valori iniziali) rispetto ai quali monitorare gli effetti significativi derivanti dall'attuazione dei piani urbanistici comunali.

Ai fini della verifica VAS, inoltre, gli **indicatori** rilevati periodicamente permetteranno il continuo **confronto** con gli obiettivi di compatibilità ambientale prefissati ed esplicitati da un **valore soglia** al fine di individuare, eventualmente e tempestivamente, le **criticità nel processo di attuazione** del piano e la conseguente adozione di opportune **misure correttive**.

Tuttavia, affinché gli indicatori possano essere significativi nel descrivere la realtà territoriale di riferimento e possano supportare strumenti di comunicazione al pubblico dell'attività di monitoraggio efficaci, devono soddisfare alcuni requisiti riferibili oltre che alla loro validazione scientifica, anche alla loro disponibilità, reperibilità e aggiornabilità dei dati nella scala di dettaglio opportuna. In particolare gli indicatori devono:

- essere rappresentativi del fenomeno descritto;
- di semplice elaborazione e riproduzione;
- di agevole ed immediata interpretazione;
- descrivere in maniera puntuale e/o tendenziale i fenomeni oggetto di studio;
- essere rilevabili nel dettaglio comunale e aggiornabili periodicamente.

Si riporta di seguito la metodologia di individuazione del primo set di indicatori e le modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati.

3.2.1. Individuazione degli indicatori rilevabili nel dettaglio comunale per l'intero Territorio del STS B1

Coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. 152/2006 art. 10 comma 2, al fine di evitare la duplicazione delle attività di analisi e di valutazione, il primo set di indicatori ambientali è stato selezionato sulla base degli indicatori già individuati nel Rapporto Ambientale dalla Provincia di Salerno nell'ambito del PTC.

In particolare, sono stati selezionati, rispetto agli indicatori provinciali, quelli rilevabili nel dettaglio comunale e coerenti con le caratteristiche socio-ambientali dei comuni facenti parte del STS B1.

3.2.2. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Al fine di evidenziare il processo di integrazione tra l'attuazione dei piani e la verifica di compatibilità ambientale derivante dagli stessi, gli indicatori individuati sono stati articolati per:

- obiettivi di pianificazione;
- obiettivi di sostenibilità ambientale.

Relativamente alla scelta degli obiettivi, al fine di garantire una maggiore coerenza tra le strategie di pianificazione contenute nel PTCP e quelle relative ai piani comunali dell'STS B1, ne è stata considerata l'articolazione già predisposta dalla Provincia di Salerno.

In particolare, per gli **obiettivi di pianificazione** sono stati considerati esclusivamente quelli relativi al **sistema ambientale** e, come per gli **obiettivi di sostenibilità ambientale**, sono stati individuati quelli maggiormente coerenti con le caratteristiche socio-ambientali caratterizzanti i comuni appartenenti al STS B1.

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dell'articolazione degli obiettivi.

Prospetto 1 - Articolazione degli obiettivi di pianificazione e sostenibilità ambientale.

OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE SISTEMA AMBIENTALE		OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
MACRO OBIETTIVO		
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, i beni culturali e quelli artistici), la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.		
OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale - difesa della biodiversità	- Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento e consumo del suolo	- Contenere il consumo del suolo
	- Costruire e gestire la rete ecologica provinciale	- Favorire la conservazione della biodiversità; - Incrementare il valore di naturalità ed il grado do sostenibilità delle scelte di pianificazione; - Ridurre la superficie frammentata; - Tutelare le aree ad elevata naturalità
	- Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse degli ecosistemi e del paesaggio	-Tutelare le aree boschive quale garanzia del territorio
	- Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	-Contenere la riduzione della superficie agricola utilizzata; -Favorire la diffusione della agricoltura biologica; -Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche;
	- Tutelare e valorizzare le fasce fluviali	- Perseguire valori coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di stato di qualità ambientale fissati dalla norma

OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE SISTEMA AMBIENTALE		OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
MACRO OBIETTIVO		
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, i beni culturali e quelli artistici), la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.		
OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	
Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	- Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	- Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio
	- Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche	- Preservare la qualità delle acque sotterranee
	- Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	- Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico
	- Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	- Contenere il dispendio delle risorse non rinnovabili
	- Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	- Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria
Favorire uno sviluppo durevole del territorio attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche idriche e dei rifiuti	- Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	- Contenere il consumo idrico per usi civili; - Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione; - Favorire il completamento della rete fognaria; - Favorire l'adozione di tecniche di irrigazione risparmiatrici di acqua;
	- Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	- Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti; - Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; - Ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/12/CE/
	- Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore	- Tutelare i beni ambientali e paesaggistici; - Tutelare i beni archeologici; - Tutelare le aree di rilievo;

3.2.3. Verifica della validità dell'indicatore nella descrizione dell'obiettivo.

Gli indicatori così individuati ed articolati sono stati nuovamente sottoposti ad una procedura di verifica della loro significatività nella descrizione degli obiettivi di pianificazione e di sostenibilità ambientale anche nel dettaglio comunale.

Al termine delle attività di verifica sono stati individuati **n.46 indicatori ambientali** che sono stati successivamente articolati in due sezioni in relazione alle modalità di rilevazione definite nel paragrafo successivo.

3.2.4. Modalità di rilevazione dati e tempi di aggiornamento

Relativamente alla definizione delle modalità di rilevazione dei dati di base degli indicatori e dei tempi di aggiornamento si è tenuto conto del duplice ruolo che gli indicatori ambientali, sono chiamati a svolgere.

In particolare essi devono:

- **descrivere lo stato attuale dell'ambiente** attraverso la descrizione delle relative componenti (Popolazione umana, Suolo, Acqua , Atmosfera e Cambiamenti Climatici, Biodiversità e Aree Naturali Protette, Paesaggio e beni culturali, Rifiuti e Bonifiche, Ambiente Urbano) e delle **determinati economiche** ad esse correlate (Agricoltura, Industria, Turismo, Energia e Trasporti);
- **monitorare gli effetti ambientali significativi** sulle componenti derivanti dall'attuazione dei piani al fine di individuarne tempestivamente gli effetti negativi e alla conseguente adozione di opportune misure correttive.

A tal riguardo, il set di n. 46 indicatori ambientali precedentemente individuati è stato articolato in due sezioni in relazione alle **modalità di rilevazione** dei dati base e/o degli stessi indicatori già elaborati.

In particolare nella prima sezione sono stati ordinati **n. 30 indicatori ambientali** i cui dati di base e/o gli stessi indicatori elaborati risultano già rilevabili direttamente:

- a. presso sistemi informativi territoriali già esistenti (Web-Gis della Comunità Montana Vallo di Diano);
- b. fonti certificate (ISTAT, Albo regionale aziende agrituristiche, PAI, Corpo forestale, PRAE, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, ATO, Osservatorio regionale rifiuti Campania, MIBAC);
- c. rilevazioni effettuate attraverso altri progetti AIRT (Protezione Civile - Progetto SAVE).

Nella seconda sezione, sono stati ordinati n.16 indicatori la cui rilevazione può essere:

- a. effettuata attivando forme di collaborazione con l'**agenzia di ricerca ambientale della regione Campania (ARPAC)**;
- b. effettuata richiedendo i dati di base all'Istat nell'ambito della convenzione sottoscritta tra l'ISTAT e la Comunità Montana Vallo di Diano;
- c. eventualmente affidata all'**Ufficio Statistico di Coordinamento**, in fase di attivazione presso la Comunità Montana Vallo di Diano. In particolare, all'ufficio statistico di coordinamento potrebbero essere affidate attività di rilevazione dati, indagine territoriali ad hoc e la costruzione di nuovi indicatori per soddisfare le esigenze delle amministrazioni comunali interessate. L'ufficio per lo svolgimento delle proprie attività potrà, inoltre, avvalersi della **partecipazione e del coinvolgimento delle scuole** per attivare forme di rilevazione dati e indagini pilota.

Relativamente ai **tempi di aggiornamento**, questi sono strettamente correlati:

- a. alla data di approvazione del Piano e contestualmente del Rapporto Ambientale;
- b. alla data di aggiornamento dei piani a distanza di cinque anni dalla loro approvazione come disposto dalle Norme di Attuazione del PTC della Provincia di Salerno.

Durante l'arco dei cinque anni saranno effettuati due aggiornamenti con cadenza biennale:

- uno intermedio, dopo due anni dall'approvazione del piano;

- uno finale, dopo quattro anni, in preparazione del nuovo ciclo di pianificazione.

I risultati delle attività di monitoraggio e l'interpretazione degli stessi saranno argomentate in specifiche **relazioni periodiche di monitoraggio** (a cadenza biennale) nella quali saranno, tra l'altro, illustrate:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di sostenibilità prefissati, e l'eventuale individuazione di misure correttive;
- le indicazioni sul riordinamento dei piani urbanistici comunali.

Si riporta di seguito una prima sintetica ipotesi del cronoprogramma relativo alla predisposizione delle attività di monitoraggio (riportate in grassetto) integrate con le attività di predisposizioni dei piani comunali.

Prospetto 2 - Cronoprogramma

ATTIVITA'	ANNI						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Predisposizione del Rapporto Ambientale							
Approvazione contestuale del Piano e del Rapporto Ambientale							
Predisposizione della prima relazione periodica di monitoraggio							
Predisposizione della seconda relazione periodica del monitoraggio							
Predisposizione del nuovo Rapporto Ambientale							
Aggiornamento del Piano							

3.2.5. Pubblicazione dei dati.

E' opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano o programma e dell'autorità competente alla VAS.

A tal riguardo, le informazioni raccolte ai fini del monitoraggio ambientale, saranno organizzate, gestite e messe a disposizione in una **banca dati di pubblico accesso** da implementare sia presso i siti web delle amministrazioni comunali, sia presso il Portale AIRT.

In questo modo, il set di indicatori individuato, oltre che essere un valido strumento di misurazione degli impatti significativi ambientali derivanti dall'attuazione dei Piani Urbanistici Comunali, si candida a divenire una **piattaforma conoscitiva**, costantemente aggiornata, dell'intero territorio del STS B1 quale base di riferimento per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatiche delle amministrazioni comunali appartenenti al sistema.

3.2.6. Il set di indicatori.

Il set di indicatori individuato, come più volte ribadito, deve intendersi come un primo set di riferimento che potrà essere successivamente modificato e/o integrato attraverso l'individuazione e/o la costruzione di nuovi indicatori rispondenti alle esigenze delle amministrazioni comunali interessate.

Si riporta di seguito il set di indicatori articolato in due sezioni in relazione alle modalità di rilevazione dei dati:

- **SEZIONE A:** Indicatori già rilevabili da fonti certificate;
- **SEZIONE B:** Indicatori da rilevare attraverso attivazioni di collaborazione o richieste di dati.

Per ciascun indicatore vengono riportati:

a. Riferimenti relativi a

- Macro-obiettivo;
- Obiettivo generale;
- Obiettivi specifici;
- Obiettivi di sostenibilità ambientale;

b. Informazioni relative ai dati di riferimento

- Descrizione dell'indicatore;
- Unità di misura;
- Fonte.

Sezione A – Indicatori già rilevabili da fonti certificate

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTI
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo	Contenere il consumo del suolo	area urbanizzata/ superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di monitorare il consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale, impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.	ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
		Costituire e gestire la rete ecologica provinciale	Favorire la conservazione della biodiversità	superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela della aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/pSIC) / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela della aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Incrementare il valore della naturalità ed il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione	valore di naturalità totale /superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci permette di conoscere il grado di naturalità dei vari biotopi e dell'eco-mosaico di un determinato territorio.	ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Ridurre la superficie frammentata	superficie frammentata / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "superficie frammentata" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Tutelare le aree ad elevata naturalità	superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore Consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
		Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse, degli ecosistemi e del paesaggio	Tutelare le aree boschive quale garanzia del ciclo del carbonio	superficie boschive / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano

Sezione A – Indicatori già rilevabili da fonti certificate

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTI
<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Contenere la riduzione della superficie agricola utilizzata	superficie agricola totale / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT - Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				superficie agricola utilizzata / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT - Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				superficie agricola utilizzata / superficie agricola comunale totale	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT - Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Favorire la diffusione della agricoltura biologica	Numero di aziende a produzione biologica	L'indicatore consente di misurare la diffusione di tecniche di coltivazione sostenibili.	n. imprese	ISTAT
			Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche	Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo	L'indicatore consente di misurare la diffusione di imprese eco-compatibili.	n. imprese	Albo regionale
	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	Numero di eventi di frana registrati nel comune per anno	L' indicatore consente di verificare il numero di frane registrate nei comuni della provincia, per anno.	numero	PAI
				Numero di eventi alluvionali registrati nel comune per anno	L' indicatore consente di verificare il numero di eventi alluvionali registrati nei comuni della provincia, per anno.	numero	PAI
				Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.	% ettaro/ettaro	PAI
				Percentuale di territorio comunale a rischio da frana	L' indicatore consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.	% ettaro/ettaro	PAI
				Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione	L' indicatore consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da alluvione.	% ettaro/ettaro	PAI

Sezione A – Indicatori già rilevabili da fonti certificate

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTI
<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p> <p>La tutela delle</p>	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da frana.	% ettaro/ettaro	PAI
				Superficie devegetata da incendi / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore misura la percentuale di superficie territoriale comunale interessata da incendi nel corso del 2007.	% ettaro/ettaro	Corpo forestale
		Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	L' indicatore consente di conoscere il numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi consequenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	numero	Progetto AIRT - SAVE (PROTEZIONE CIVILE)
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	Contenere il dispendio di risorse non rinnovabili	Numero di cave autorizzate	L' indicatore consente di conoscere il numero di cave autorizzate.	numero	PRAE
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti	Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99	L' indicatore consente di conoscere il numero (e la tipologia) degli impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99, presenti nel Comune	numero	Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio
	Favorire uno sviluppo durevole del territorio attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche idriche e dei rifiuti	Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione per tutti i comuni della provincia	Numero impianti di depurazione	L' indicatore consente di verificare il numero degli impianti di depurazione presenti	numero	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
		Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	Produzione di rifiuti urbani	L' indicatore misura la quantità totale e pro- capite di rifiuti generati.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio regionale rifiuti Campania
			Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	L' indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio regionale rifiuti Campania

Sezione A – Indicatori già rilevabili da fonti certificate

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	Fonte
risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi.	Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore	Tutelare i beni ambientali e paesaggistici	Superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04.	ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale	L' indicatore ci consente di conoscere il numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale.	numero	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				Superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				Numero di aree indiziate a valenza archeologica	L' indicatore ci consente di conoscere il numero di aree indiziate a valenza archeologica.	numero	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Tutelare le aree di rilievo	Superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				Superficie boschive / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano

Nota: Sono riportati in giallo gli indicatori che si ripetono per la descrizione di obiettivi differenti.

Sezione B – Indicatori da rilevare attraverso attivazioni di collaborazione o richieste di dati.

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Tutelare e valorizzare le fasce fluviali e costiere	Perseguire valori coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di stato di qualità ambientale fissati dalla norma	LIM Livello di inquinamento da Macrodescrittori	Tale indicatore è espressione sintetica della natura del corpo idrico, aggregando i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico ai fini della classificazione dello stato ecologico del corso d'acqua.	Come da normativa	Proposta di collaborazione con l'ARPAC
				IBE Indice Biotico Esteso	È un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. n. 152/06 allo scopo di valutare la qualità biologica dei corsi d'acqua, ai fini della classificazione dello Stato ecologico dei corsi d'acqua.	Come da normativa	Proposta di collaborazione con l'ARPAC
				SECA Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua	Tale indice è l'espressione sintetica della complessità degli ecosistemi fluviali, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico superficiale, attribuendo una importanza prioritaria allo stato degli elementi biotici dell'ecosistema.	Come da normativa	Proposta di collaborazione con l'ARPAC
				SACA Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua	L'indice è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico, integrandole informazioni di caratterizzazione chimico-fisica delle matrici acqua e sedimenti e di numerosità e variabilità degli elementi biologici degli ecosistemi fluviali, con i dati sulla presenza di sostanze chimiche pericolose.	Come da normativa	Proposta di collaborazione con l'ARPAC
	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Disciplinare usi e trasformazioni del territorio in ragione della tutela delle risorse idriche (superficiali, sotterranee e costiere)	Preservare la qualità delle acque sotterranee	SCAS Stato Chimico delle Acque Sotterranee	Rappresenta sinteticamente l'entità degli impatti prodotti dalle attività antropiche sulle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, evidenziando il grado di compromissione qualitativa della falda, e l'eventuale presenza e di particolari facies idrochimiche caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti di origine naturale.	Come da Monitoraggio Arpac	Proposta di collaborazione con l'ARPAC

Sezione B – Indicatori da rilevare attraverso attivazioni di collaborazione o richieste di dati.

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
<p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p>	<p>Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.</p>	<p>Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico</p>	<p>Contenere il consumo idrico per usi civili</p>	<p>Volumi totali fatturati per comune</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare i volumi totali fatturati per comune.</p>	<p>Mc</p>	<p>Dati da richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Istat nell'ambito della Convenzione - o presso l'ATO - o eventualmente elaborati dall'Ufficio Statistico di Coordinamento
				<p>Dotazione procapite per comune</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare la dotazione procapite per comune.</p>	<p>l/ab-d</p>	<p>Dati da richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Istat nell'ambito della Convenzione - o presso l'ATO - o eventualmente elaborati dall'Ufficio Statistico di Coordinamento
				<p>Perdite in rete per comune</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare le perdite in rete per comune.</p>	<p>valore %</p>	<p>Dati da richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Istat nell'ambito della Convenzione - o presso l'ATO - o eventualmente elaborati dall'Ufficio Statistico di Coordinamento
			<p>Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione</p>	<p>Percentuale di copertura del servizio</p>	<p>L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di territorio comunale servito da impianti di depurazione delle acque.</p>	<p>valore %</p>	<p>Dati da richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Istat nell'ambito della Convenzione - o presso l'ATO - o eventualmente elaborati dall'Ufficio Statistico di Coordinamento
			<p>Favorire il completamento della rete fognaria</p>	<p>Lunghezza rete fognaria</p>	<p>L'indicatore ci consente di misurare la lunghezza della rete fognaria (in Km) per comune.</p>	<p>Km</p>	<p>Dati da richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Istat nell'ambito della Convenzione - o presso l'ATO - o elaborati all'Ufficio Statistico di Coordinamento

Sezione B – Indicatori da rilevare attraverso attivazioni di collaborazione o richieste di dati.

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Favorire il completamento della rete fognaria	Percentuale di copertura del servizio	L'indicatore ci consente di verificare la percentuale di copertura del servizio fognario per comune.	valore %	Dati da richiedere: - all'Istat nell'ambito della Convenzione - o presso l'ATO - o eventualmente elaborati dall'Ufficio Statistico di Coordinamento
			Favorire l'adozione di tecniche di irrigazione risparmiatrici di acqua	Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione ad aspersione / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	Dati da richiedere all'Istat nell'ambito della Convenzione
				Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a sommersione/ superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	Dati da richiedere all'Istat nell'ambito della Convenzione
				Rapporto percentuale tra ettari di superficie irrigata con il sistema di irrigazione a scorrimento/superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore è finalizzato a monitorare l'utilizzo e la diffusione di sistemi di irrigazione che possano limitare il depauperamento della risorsa acqua.	% ettaro/ ettaro	Dati da richiedere all'Istat nell'ambito della Convenzione
		Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	Produzione di rifiuti speciali	L'indicatore si pone lo scopo di rappresentare i dati della produzione dei rifiuti speciali.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno

Sezione B – Indicatori da rilevare attraverso attivazioni di collaborazione o richieste di dati.

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Favorire uno sviluppo durevole del territorio, attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti.	Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/12/CE	Quantità di rifiuti urbani avviata a recupero di materia, per componente merceologica	L'indicatore verifica il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero di materia.	tonnellate/ anno (t/a)	Osservatorio provinciale sui rifiuti di Salerno

APPENDICE: GLOSSARIO

PIANI	
	<p>I piani disciplinati dal regolamento previsti dalla l.r. n.16/2004 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano territoriale regionale (Ptr) e i Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp); - i Piani urbanistici comunali (Puc) e i Piani urbanistici attuativi (Pua); - I piani di settore, che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali e specifiche tematiche, il cui contenuto è definito da specifiche leggi.
AUTORITA' COMPETENTE	
	La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.
AUTORITA' PROCEDENTE	
	La pubblica amministrazione che elabora il piano soggetto alla VAS, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano.
PROPONENTE	
	Soggetto pubblico o privato che elabora il piano.
SOGGETTI COMEPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)	
	<p>Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani. In via indicativa, sono considerati soggetti competenti in materia ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AGC 05 - Settore Tutela dell'ambiente della Regione Campania; - Agenzia regionale per l'ambiente (Arpac); - Enti di gestione di aree naturali protette; - Autorità di bacino; - Direzione regionale per il paesaggio e i beni culturali; - Sovrintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; - Sovrintendenze per i beni archeologici.
PUBBLICO	
	Una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le organizzazioni o gruppi di tali persone.
PUBBLICO INTERESSATO	
	Il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure.
VAS	
	<p>La Valutazione ambientale strategica (Vas), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>L'amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo.</p> <p>I piani da assoggettare a Vas o a verifica di assoggettabilità sono quelli individuati dagli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n.152/2006. Sono assoggettati sicuramente a Vas i Puc, i Ptcp, i piani di settore di qualunque livello territoriale. Riguardo alle varianti a detti piani l'autorità competente valuta, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006, l'eventuale assoggettabilità (si cfr. commi 3, 3 bis e 12 art.6).</p> <p>Il Responsabile del procedimento all'avvio del procedimento di pianificazione esamina in successione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'eventuale esclusione del piano dalla Vas ai sensi del Regolamento Vas 17/2009 e del dlgs 152/2006.

	<p>2. verifica la coerenza del piano alla Vas dei piani sovraordinati. In caso di valutazione negativa il processo prosegue con:</p> <p>3. verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.152/2006; oppure</p> <p>4. Valutazione ambientale strategica.</p>
AUTORITA' COMPETENTE	<p>Per autorità competente in materia di Vas (o di verifica di assoggettabilità) si intende l'ufficio dell'Ente Territoriale che esprime il parere previsto all'art. 15 del decreto legislativo n.152/2006.</p> <p>Nell'individuazione dell'Autorità competente per la Vas si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra l'Autorità procedente e quella competente, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni; - adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità competente per la Vas; - competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. <p>L'Autorità competente per la Vas, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario avviare contestualmente alla Vas la valutazione di incidenza, si procede ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n.152/2006 :</p> <p>“La Vas e la Via comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” Il parere finale Vas terrà conto, quindi, dell'esito della Valutazione d'Incidenza di competenza dell'AGC 05 della Giunta regionale.</p>
PRELIMINARE DI PIANO	<p>Il preliminare di piano specifica come si perseguono finalità e obiettivi contenuti negli art. 1 e 2 della l.r. n.16/2004.</p> <p>Il preliminare è composto da elementi conoscitivi del territorio e da un documento strategico, formato con la procedura ritenuta idonea dall'Amministrazione procedente.</p> <p>L'accertamento di conformità rispetto ai piani sovraordinati e di settore si svolge sulla base del preliminare di piano, del relativo documento strategico o di ogni altro documento che l'Amministrazione ritiene utile ai fini dell'attività di pianificazione.</p> <p>Il documento strategico, in particolare, prevede linee d'azione interattive, dedicate al rafforzamento del tessuto urbano e territoriale tramite interventi migliorativi per l'aspetto fisico, funzionale e ambientale della città.</p>
COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	<p>Il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati è fondamentale nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti. Tale coinvolgimento avviene utilizzando forme idonee di pubblicità.</p> <p>La pubblicità, al fine di garantire la massima trasparenza nel processo di piano, deve essere chiara, semplice, sintetica, idonea ed efficace. Gli Enti responsabili del piano devono utilizzare forme di comunicazioni accessibili dalla maggior parte dei soggetti da coinvolgere e poco dispendiose per la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati ha come finalità il rendere noto i contenuti del piano, il reperimento di informazioni anche attraverso la formulazione di proposte, la raccolta di osservazione da recepire eventualmente nel piano e la condivisione delle scelte di piano.</p> <p>Il coinvolgimento è ottenuto, nell'ambito del processo di piano o di loro varianti, attraverso la consultazione e la partecipazione.</p>

	<p>La consultazione è basata su un insieme di informazioni strutturate con un flusso da entrambe le direzioni. La consultazione pubblica accompagna il preliminare di piano e contribuisce alla sua formazione.</p> <p>L'ascolto del pubblico è una fase determinante della consultazione e avviene prima dell'adozione del piano.</p> <p>Il regolamento rafforza il principio di partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione, quale strumento essenziale di una corretta condivisione delle scelte sul governo del territorio nel rispetto dei principi generali della l. 241/90.</p> <p>La partecipazione pertanto è intesa come un processo decisionale inclusivo, in cui i soggetti pubblici e privati concorrono alla formazione del piano. La partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati inizia già dalla fase del piano preliminare e trova il suo culmine nella fase delle osservazioni.</p> <p>La fase della presentazione delle osservazioni ha una sua strutturazione formale. Tutte le osservazioni istruite, favorevolmente e non, sono trasmesse all'organo consiliare accompagnate da un'analisi di merito della Giunta.</p> <p>La Giunta alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art.7, sulla base del numero di osservazioni pervenute, indica la durata del termine massimo di istruttoria per l'esame delle stesse (da 30gg. a 90 gg).</p> <p>Altra forma, facoltativa, di partecipazione è la conferenza di pianificazione che l'Amministrazione può indire per approfondire ulteriormente gli aspetti del piano con i soggetti pubblici e privati interessati.</p>
	PUBBLICAZIONE
	<p>Il Piano adottato è pubblicato sul Burc, affisso all'Albo dell'Ente e depositato presso l'ufficio competente e la segreteria. Dal giorno delle pubblicazioni, i soggetti interessati, sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei termini e con le modalità previste al comma 3 dell'art.3 ed ai commi 3, 4 e 5 dell'art.7. La Giunta, con atto deliberativo, valuta e prende atto delle osservazioni pervenute e trasmette la documentazione (piano integrato con le osservazioni e rapporto ambientale) alle Amministrazioni competenti.</p>
	PARERE VAS
	<p>Gli Enti territoriali che esprimono il parere Vas ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs 152/2006 sono i Comuni, per piani e varianti di loro competenza, e la Regione per piani e varianti di sua competenza e di competenza delle Province.</p>
	UFFICIO VAS
	<p>Per garantire la legittimità dell'azione amministrativa le attività istruttorie e i conseguenti pareri Vas devono essere resi da un ufficio diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. L'organizzazione di tale ufficio è rimessa all'Amministrazione competente per la Vas mentre le funzioni restano disciplinate dal decreto legislativo n.152/2006.</p> <p>L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è, di regola, individuato all'interno dell'ente territoriale e può coincidere con quello preposto alla tutela del paesaggio.</p> <p>Nei Comuni con un solo settore/area funzionale e quindi nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza.</p> <p>Conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà, relativamente all'autorità competente in materia di Vas, esplicitare e dettare indicazioni al fine di renderne operativa l'autonomia della funzione.</p> <p>Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.</p> <p>Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P - l'Autorità competente può essere individuata nell'organo esecutivo titolare della

	<p>responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale.</p> <p>È auspicabile che le funzioni in materia di Vas, comprese quelle dell'autorità competente, siano svolte in forma associata e nulla vieta che si possa operare in tal modo anche per quelli con un numero di abitanti maggiore. È obbligatorio servirsi della funzione associata quando i Comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento.</p> <p>I comuni possono associarsi anche con quelli aventi popolazione superiore ai cinquemila abitanti.</p> <p>Gli ambiti da preferire coincidono con i Sistemi Territoriali di Sviluppo come definiti nel Ptr e dai Ptcp e come indicato all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004.</p> <p>In caso di riscontro di irregolarità nell'individuazione delle Autorità, si suggerisce di procedere con un nuovo atto formale per individuare l'Autorità procedente e/o l'Autorità competente per la Vas; queste dovranno quindi accompagnare il loro primo pronunciamento con un'esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell'ambito della stessa procedura di Vas.</p>
	<p>NORME DI SALVAGUARDIA</p>
	<p>Dalla esecutività della deliberazione di adozione del piano in Giunta deriva l'applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 l.r. n.16/2004.</p> <p>Le misure di salvaguardia decorrono dalla pubblicazione del piano adottato.</p> <p>Decorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n.16/2004, viene esercitato il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 39.</p> <p>Se in vigore delle norme di salvaguardia si verifica la decadenza del piano di cui al comma 3 dell'art. 3 le stesse norme vengono meno ed il procedimento dovrà ripartire dalla fase di adozione.</p>



POR CAMPANIA FESR 2007-2014

Obiettivo Operativo 5.1: E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION

SERVIZI COMPLESSI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "AGENZIA DI INNOVAZIONE E RICERCA TERRITORIALE"

P38

MONITORAGGIO AMBIENTALE: SET DI INDICATORI, CALCOLO DEI VALORI DI PARTENZA E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO

ALLEGATO

SET DI INDICATORI: VALORI DI PARTENZA



Territorio S.p.A.

INDICE

1. Premessa	3
2. Set di indicatori già rilevabili da fonti certificate.....	5
3 Set di indicatori ambientali già rilevabili da fonti certificate: valori iniziali.....	10

1. Premessa

Nel presente allegato, ad integrazione del P 38 *“Monitoraggio Ambientale: Set di indicatori, calcolo dei valori di partenza e procedure di aggiornamento”* sono stati riportati i valori iniziali del set di indicatori relativi al monitoraggio ambientale disponibili al mese di dicembre 2013.

A tal riguardo si specifica che i valori riportati si riferiscono alla SEZIONE A “Indicatori già rilevabili da fonti certificate” del set di indicatori e hanno fonte:

- Ptcp;
- Corine Land Cover Vallo di Diano
- Istat;
- Pai;
- Ministero dell’Ambiente
- Progetto SAVE

A tal riguardo si evidenzia che:

1. per quanto riguarda i valori degli indicatori rilevati dalle tavole del PTCP, seppur approvato nel mese di giugno 2012, la mancanza di metadati non permette di risalire all’anno di riferimento del dato rilevato;
2. non è stato possibile rilevare i valori relativi ai seguenti indicatori:
 - Indicatore n.5 - Valore di naturalità totale/superficie territoriale comunale complessiva;
 - Indicatore n. 7 - Superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale comunale complessiva;
 - Indicatore n. 14 - Numero di eventi di frana registrati nel comune per anno;
 - Indicatore n. 15 - Numero di eventi alluvionali registrati nel comune per anno;
 - Indicatore n. 20 - Superficie de vegetata da incendi/superficie territoriale complessiva;

Alla base della mancata rilevazione dei suddetti indicatori, le seguenti motivazioni:

- per quanto riguarda l'indicatore n.5 e l'indicatore n.7 i relativi shapefile contenuti nel PTCP non sono stati ancora consegnati alla Comunità Montana da parte della Provincia di Salerno;
- per quanto riguarda l'indicatore n.14 e l'indicatore n.15 essi saranno oggetto di rilevazione da parte dei comuni in fase di monitoraggio in quanto il PAI non fornisce dati periodici relativi ai due indicatori;
- per quanto riguarda l'indicatore n.20 i relativi valori saranno rilevati direttamente dai Comuni attraverso l'accesso al SIM (Sistema Informativo della Montagna).

Si riporta di seguito il set degli indicatori ambientali già rilevabili da fonte certificata e i relativi valori iniziali.

2. Set di indicatori già rilevabili da fonti certificate

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in una logica di massimo contenimento del consumo di suolo	Contenere il consumo del suolo	1 area urbanizzata/ superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di monitorare il consumo di suolo ai fini di una corretta programmazione e gestione territoriale, impedendo l'impermeabilizzazione totale del territorio.	ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
		Costituire e gestire la rete ecologica provinciale	Favorire la conservazione della biodiversità	2 superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				3 superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				4 superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/pSIC) / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti positivi delle politiche e della strumentazione per la tutela delle aree naturali di pregio	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Incrementare il valore della naturalità ed il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione	5 valore di naturalità totale /superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci permette di conoscere il grado di naturalità dei vari biotopi e dell'eco-mosaico di un determinato territorio.	ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Ridurre la superficie frammentata	6 superficie frammentata / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti positivi delle politiche di pianificazione comunale sulla frammentazione territoriale. Per la definizione di "superficie frammentata" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTI
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione,	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e difesa della biodiversità	Favorire una gestione delle aree boschive orientata alla protezione delle risorse, degli ecosistemi e del paesaggio	Tutelare le aree ad elevata naturalità	7 superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore Consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Tutelare le aree boschive quale garanzia del ciclo del carbonio	8 superficie boschive / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
		Favorire una gestione delle aree agricole orientata alla protezione e valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio	Contenere la riduzione della superficie agricola utilizzata	9 superficie agricola totale / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT - Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				10 superficie agricola utilizzata / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT - Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				11 superficie agricola utilizzata / superficie agricola comunale totale	L' indicatore ci consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sull'utilizzazione ai fini agricoli del suolo.	% ettaro/ettaro	ISTAT - Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
			Favorire la diffusione della agricoltura biologica	12 Numero di aziende a produzione biologica	L'indicatore consente di misurare la diffusione di tecniche di coltivazione sostenibili.	n. imprese	ISTAT
			Favorire la diffusione delle aziende agrituristiche	13 Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo	L'indicatore consente di misurare la diffusione di imprese eco-compatibili.	n. imprese	Albo regionale
				14 Numero di eventi di frana registrati nel comune per anno	L' indicatore consente di verificare il numero di frane registrate nei comuni della provincia, per anno.	numero	PAI

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	15 Numero di eventi alluvionali registrati nel comune per anno	L' indicatore consente di verificare il numero di eventi alluvionali registrati nei comuni della provincia, per anno.	numero	PAI
				16 Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da alluvione.	% ettaro/ettaro	PAI
				17 Percentuale di territorio comunale a rischio da frana	L' indicatore consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a rischio da frana.	% ettaro/ettaro	PAI
				18 Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione	L' indicatore consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da alluvione.	% ettaro/ettaro	PAI
		Definire le misure da adottare in rapporto al rischio da frane e da alluvione	Razionalizzare l'uso del suolo in aree a rischio	19 Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di territorio comunale (per i comuni dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele) a pericolo da frana.	% ettaro/ettaro	PAI
				20 Superficie devegetata da incendi / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore misura la percentuale di superficie territoriale comunale interessata da incendi nel corso del 2007.	% ettaro/ettaro	Corpo forestale
La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intese come "beni comuni", la	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso il "governo" del rischio ambientale ed antropico	Definire le misure da adottare in rapporto ai rischi vulcanico e sismico	Adottare le misure necessarie per gestire il rischio vulcanico ed il rischio sismico	21 Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico	L' indicatore consente di conoscere il numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico e lo stato dell'arte degli interventi consequenziali messi a punto per raggiungere livelli di maggiore sicurezza.	numero	Progetto AIRT - SAVE (PROTEZIONE CIVILE)
		Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da attività estrattive	Contenere il dispendio di risorse non rinnovabili	22 Numero di cave autorizzate	L' indicatore consente di conoscere il numero di cave autorizzate.	numero	PRAE

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
<p>prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.</p> <p>La tutela delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, il patrimonio culturale ed artistico) intesa come "beni comuni", la prevenzione dei rischi</p>	Favorire uno sviluppo durevole del territorio attraverso un'efficace gestione delle risorse energetiche idriche e dei rifiuti	Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti nell'industria	Contenere i rischi derivanti da incidenti rilevanti	23 Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99	L' indicatore consente di conoscere il numero (e la tipologia) degli impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99, presenti nel Comune	numero	Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio
		Definire le misure da adottare in materia di risparmio idrico	Favorire il completamento della dotazione dei sistemi di depurazione per tutti i comuni della provincia	24 Numero impianti di depurazione	L' indicatore consente di verificare il numero degli impianti di depurazione presenti	numero	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
		Definire le misure da adottare in materia di gestione dei rifiuti	Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti	25 Produzione di rifiuti urbani	L' indicatore misura la quantità totale e pro- capite di rifiuti generati.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio regionale rifiuti Campania
			Assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	26 Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	L' indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006.	tonnellate/anno (t/a)	Osservatorio regionale rifiuti Campania
	Salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi.	Tutelare e valorizzare i paesaggi di maggior valore	Tutelare i beni ambientali e paesaggistici	27 Superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04.	ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				28 Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale	L' indicatore ci consente di conoscere il numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale.	numero	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				29 Superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva	L' indicatore ci consente di misurare la percentuale di superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.Lgs. 42/04.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano

MACRO-OBIETTIVO	OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORE	DATI DI RIFERIMENTO CHE POPOLANO L'INDICATORE		
					DESCRIZIONE DELL'INDICATORE	UNITA' DI MISURA	FONTE
derivanti da un uso improprio o eccessivo rispetto alla loro capacità di sopportazione, la loro valorizzazione in funzione dei diversi livelli di qualità reali e potenziali.			Tutelare le aree di rilievo	Numero di aree indiziate a 30 valenza archeologica	L' indicatore ci consente di conoscere il numero di aree indiziate a valenza archeologica.	numero	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				(7) Superficie ad elevata naturalità / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla naturalità territoriale. Per la definizione di "elevata naturalità" si rinvia al progetto di rete ecologica provinciale.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano
				(8) Superficie boschive / superficie territoriale comunale complessiva	L'indicatore consente di misurare gli effetti delle politiche di pianificazione comunale sulla copertura boschiva del territorio.	% ettaro/ettaro	Web Gis Comunità Montana Vallo di Diano

3 Set di indicatori ambientali già rilevabili da fonti certificate: valori iniziali

INDICE

- Tavola 1 - Indicatore n.1: Area urbanizzata/ superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2005
- Tavola 2 - Indicatore n.2: Superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2013
- Tavola 3 - Indicatore n. 3: Superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS)/superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2013
- Tavola 4 - Indicatore n. 4: Superficie interessate da siti di importanza comunitaria -approvati e proposti - (SIC/pSIC) / superficie territoriale comunale complessiva.2013
- Tavola 5 - Indicatore n. 6: Superficie frammentata /superficie territoriale comunale complessiva
- Tavola 6 - Indicatore n.8: Superficie boschive / superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2005
- Tavola 7 - Indicatore n.9: Superficie agricola totale / superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2010
- Tavola 8 - Indicatore n.10: Superficie agricola utilizzata / Superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2010
- Tavola 9 - Indicatore n.11: Superficie agricola utilizzata / superficie agricola comunale totale. Anno 2010
- Tavola 10 - Indicatore n.12: Numero di aziende a produzione biologica. Anno 2010
- Tavola 11- Indicatore n.13: Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo
- Tavola 12 - Indicatore n.16: Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione. Anno 2012
- Tavola 13 - Indicatore n.17: Percentuale di territorio comunale a rischio da frana. Anno 2012
- Tavola 14 - Indicatore n.18: Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione. Anno 2012
- Tavola 15 - Indicatore n.19: Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana. Anno 2012
- Tavola 16 - Indicatore n.21: Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico. Anno 2013
- Tavola 17 - Indicatore n.22: Numero di cave autorizzate. Anno 2006

- Tavola 18 - Indicatore n.23: Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99. Anno 2010
- Tavola 19 - Indicatore n.24: Numero impianti di depurazione
- Tavola 20 - Indicatore n.25: Produzione di rifiuti urbani. Anno 2011
- Tavola 21 - Indicatore n.26: Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Anno 2011
- Tavola 22 - Indicatore n.27: Superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva
- Tavola 23 - Indicatore n.28: Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale
- Tavola 24 - Indicatore n.29: Superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 /superficie territoriale comunale complessiva
- Tavola 25 - Indicatore n.30: Numero di aree indiziate a valenza archeologica

Tavola 1 - Indicatore n.1: Area urbanizzata/ superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2005

Comuni	area urbanizzata/ superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	7,06%
Buonabitacolo	4,91%
Casalbuono	3,07%
Monte San Giacomo	0,78%
Montesano sulla Marcellana	3,50%
Padula	3,51%
Pertosa	3,61%
Polla	4,87%
Sala Consilina	5,59%
San Pietro al Tanagro	5,03%
San Rufo	0,99%
Sant'Arsenio	3,42%
Sanza	0,73%
Sassano	3,62%
Teggiano	4,55%
Comunità Montana	3,23%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Corine Land Cover Comunità Montana VDD (2005)

Tavola 2 - Indicatore n.2: Superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2013.

Comuni	superficie delle aree protette terrestri / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	24,66%
Buonabitacolo	53,88%
Casalbuono	24,20%
Monte San Giacomo	97,66%
Montesano sulla Marcellana	23,00%
Padula	55,80%
Pertosa	14,11%
Polla	45,09%
Sala Consilina	54,99%
San Pietro al Tanagro	31,04%
San Rufo	66,96%
Sant'Arsenio	41,82%
Sanza	99,18%
Sassano	72,94%
Teggiano	58,72%
Comunità Montana	58,64%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Ministero dell'Ambiente

Tavola 3- Indicatore n.3: Superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS)/superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2013

Comuni	superficie interessate da zone di protezione speciale (ZPS) / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	0,00%
Buonabitacolo	0,00%
Casalbuono	0,00%
Monte San Giacomo	91,19%
Montesano sulla Marcellana	0,00%
Padula	0,00%
Pertosa	0,00%
Polla	23,07%
Sala Consilina	0,00%
San Pietro al Tanagro	22,34%
San Rufo	55,35%
Sant'Arsenio	30,54%
Sanza	53,85%
Sassano	45,92%
Teggiano	55,52%
Comunità Montana	29,11%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Ministero dell'Ambiente

Tavola 4- Indicatore n.4: Superficie interessate da siti di importanza comunitario -approvati e proposti - (SIC/pSIC) / superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2013

Comuni	superficie interessate da siti di importanza comunitario - approvati e proposti – (SIC/pSIC) / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	18,43%
Buonabitacolo	0,20%
Casalbuono	16,58%
Monte San Giacomo	77,02%
Montesano sulla Marcellana	20,25%
Padula	52,61%
Pertosa	9,86%
Polla	38,95%
Sala Consilina	51,36%
San Pietro al Tanagro	26,19%
San Rufo	40,02%
Sant'Arsenio	40,16%
Sanza	89,57%
Sassano	21,18%
Teggiano	41,25%
Comunità Montana	46,04%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Ministero dell'Ambiente

Tavola 5 - Indicatore n.6: Superficie frammentata /superficie territoriale comunale complessiva

Comuni	superficie frammentata / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	37,06%
Buonabitacolo	41,72%
Casalbuono	0,00%
Monte San Giacomo	0,09%
Montesano sulla Marcellana	12,82%
Padula	39,69%
Pertosa	0,00%
Polla	27,55%
Sala Consilina	40,18%
San Pietro al Tanagro	46,83%
San Rufo	15,57%
Sant'Arsenio	56,99%
Sanza	0,02%
Sassano	28,53%
Teggiano	43,93%
Comunità Montana	21,88%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PTCP - Elementi della Rete Ecologica Provinciale - Aree critiche generali di deframmentazione ambientale

Nota: I dati sono contenuti nelle tavole del PTCP approvato nel mese di giugno 2012 ma a causa dell'assenza dei metadati non è possibile risalire all'anno di riferimento del dato rilevato

Tavola 6 - Indicatore n.8: Superficie boschive/superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2005

Comuni	superficie boschive / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	32,34%
Buonabitacolo	25,93%
Casalbuono	73,71%
Monte San Giacomo	31,01%
Montesano sulla Marcellana	62,88%
Padula	40,19%
Pertosa	29,82%
Polla	37,89%
Sala Consilina	49,93%
San Pietro al Tanagro	39,41%
San Rufo	31,81%
Sant'Arsenio	34,47%
Sanza	69,47%
Sassano	25,07%
Teggiano	16,87%
Comunità Montana	46,24%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Corine Land Cover Comunità Montana VDD (2005)

Tavola 7 - Indicatore n.9: Superficie agricola totale/superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2010

Comuni	Superficie agricola totale/superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	52,7
Buonabitacolo	67,4
Casalbuono	55,8
Monte San Giacomo	76,5
Montesano sulla Marcellana	76,8
Padula	59,1
Pertosa	59,4
Polla	47,9
Sala Consilina	46,2
San Pietro al Tanagro	43,0
San Rufo	81,5
Sant'Arsenio	55,3
Sanza	82,9
Sassano	66,5
Teggiano	65,3
Comunità Montana	66,8

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Istat Censimento Agricoltura 2010. Dati riferiti al comune di localizzazione dei terreni/allevamenti.

Tavola 8 - Indicatore n.10: Superficie agricola utilizzata/Superficie territoriale comunale complessiva. Anno 2010

Comuni	Superficie agricola utilizzata/Superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	30,8
Buonabitacolo	55,4
Casalbuono	23,7
Monte San Giacomo	51,0
Montesano sulla Marcellana	59,5
Padula	40,2
Pertosa	41,8
Polla	32,9
Sala Consilina	25,1
San Pietro al Tanagro	33,2
San Rufo	56,0
Sant'Arsenio	40,6
Sanza	27,8
Sassano	45,2
Teggiano	55,2
Comunità Montana	41,3

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Istat Censimento Agricoltura 2010. Dati riferiti al comune di localizzazione dei terreni/allevamenti.

Tavola 9 - Indicatore n.11: Superficie agricola utilizzata/superficie agricola comunale totale

Comuni	Superficie agricola utilizzata / superficie agricola comunale totale
Atena Lucana	58,4
Buonabitacolo	82,2
Casalbuono	42,4
Monte San Giacomo	66,6
Montesano sulla Marcellana	77,4
Padula	68,1
Pertosa	70,3
Polla	68,8
Sala Consilina	54,2
San Pietro al Tanagro	77,3
San Rufo	68,6
Sant'Arsenio	73,3
Sanza	33,5
Sassano	68,0
Teggiano	84,5
Comunità Montana	61,9

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Istat Censimento Agricoltura 2010. Dati riferiti al comune di localizzazione dei terreni/allevamenti.

Tavola 10 - Indicatore n.12: Numero di aziende a produzione biologica. Anno 2010

Comuni	Numero di aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Atena Lucana	1
Buonabitacolo	
Casalbuono	
Monte San Giacomo	
Montesano sulla Marcellana	4
Padula	3
Pertosa	2
Polla	3
Sala Consilina	3
San Pietro al Tanagro	1
San Rufo	1
Sant'Arsenio	
Sanza	1
Sassano	1
Teggiano	1
Comunità Montana	21

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Istat Censimento Agricoltura.

Tavola 11 - Indicatore n.13: Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo

Comuni	Numero di aziende che svolgono attività di agriturismo
Atena Lucana	-
Buonabitacolo	-
Casalbuono	1
Monte San Giacomo	-
Montesano sulla Marcellana	3
Padula	-
Pertosa	-
Polla	1
Sala Consilina	4
San Pietro al Tanagro	-
San Rufo	-
Sant'Arsenio	1
Sanza	4
Sassano	-
Teggiano	-
Comunità Montana	14

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Regione Campania Elenco delle Aziende Agrituristiche in Campania

Tavola 12 - Indicatore n. 16: Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione. Anno 2012

Comuni	Percentuale di territorio comunale a rischio da alluvione
Atena Lucana	10,50%
Buonabitacolo	0,26%
Casalbuono	0,11%
Monte San Giacomo	0,00%
Montesano sulla Marcellana	0,13%
Padula	1,03%
Pertosa	7,31%
Polla	7,92%
Sala Consilina	14,26%
San Pietro al Tanagro	0,00%
San Rufo	0,44%
Sant'Arsenio	0,00%
Sanza	0,00%
Sassano	1,65%
Teggiano	1,02%
Comunità Montana	2,48%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PAI 2012

Nota : Sono state valutate le aree considerate a rischio reale da alluvione

Tavola 13 - Indicatore n.17: Percentuale di territorio comunale a rischio da frana. Anno 2012

Comuni	Percentuale di territorio comunale a rischio da frana
Atena Lucana	0,79%
Buonabitacolo	1,14%
Casalbuono	0,12%
Monte San Giacomo	13,35%
Montesano sulla Marcellana	0,89%
Padula	1,70%
Pertosa	16,72%
Polla	0,48%
Sala Consilina	0,65%
San Pietro al Tanagro	2,51%
San Rufo	3,50%
Sant'Arsenio	0,15%
Sanza	0,00%
Sassano	2,78%
Teggiano	10,72%
Comunità Montana	2,84%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PAI 2012

Nota : Sono state valutate le aree considerate a rischio reale da frana e non potenziale

Tavola 14 - Indicatore n.18: Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione. Anno 2012

Comuni	Percentuale di territorio comunale a pericolo da alluvione
Atena Lucana	2,00%
Buonabitacolo	0,19%
Casalbuono	0,09%
Monte San Giacomo	0,00%
Montesano sulla Marcellana	0,01%
Padula	0,03%
Pertosa	0,81%
Polla	0,58%
Sala Consilina	2,51%
San Pietro al Tanagro	0,00%
San Rufo	0,06%
Sant'Arsenio	0,00%
Sanza	0,00%
Sassano	0,44%
Teggiano	0,03%
Comunità Montana	0,37%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PAI 2012

Nota : Pericolo da medio ad elevatissimo

Tavola 15 - Indicatore n.19: Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana. Anno 2012

Comuni	Percentuale di territorio comunale a pericolo da frana
Atena Lucana	77,09%
Buonabitacolo	79,15%
Casalbuono	93,33%
Monte San Giacomo	97,89%
Montesano sulla Marcellana	87,55%
Padula	87,16%
Pertosa	95,80%
Polla	81,12%
Sala Consilina	82,08%
San Pietro al Tanagro	64,46%
San Rufo	89,18%
Sant'Arsenio	64,54%
Sanza	0,00%
Sassano	68,05%
Teggiano	54,15%
Comunità Montana	66,43%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PAI 2012

Nota :Pericolo da medio ad elevatissimo

Tavola 16 - Indicatore n. 21: Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico. Anno 2013

Comuni	Numero di edifici strategici vulnerabili per il rischio sismico
Atena Lucana	11
Buonabitacolo	15
Casalbuono	10
Monte San Giacomo	10
Montesano sulla Marcellana	26
Padula	44
Pertosa	14
Polla	29
Sala Consilina	47
San Pietro al Tanagro	15
San Rufo	7
Sant'Arsenio	27
Sanza	21
Sassano	22
Teggiano	29
Comunità Montana	327

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati Progetto SAVE 2013

Tavola 17 - Indicatori n.22: Numero di cave autorizzate. Anno 2006

Comuni	Numero di cave autorizzate
Atena Lucana	2
Buonabitacolo	0
Casalbuono	3
Monte San Giacomo	0
Montesano sulla Marcellana	3
Padula	2
Pertosa	0
Polla	2
Sala Consilina	2
San Pietro al Tanagro	0
San Rufo	0
Sant'Arsenio	0
Sanza	2
Sassano	0
Teggiano	0
Comunità Montana	16

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PRAE 2006

Tavola 18 - Indicatore n.23: Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99. Anno 2010

Comuni	Numero (e tipologia) di impianti a RIR soggetti al D.Lgs. 334/99
Atena Lucana	0
Buonabitacolo	0
Casalbuono	0
Monte San Giacomo	0
Montesano sulla Marcellana	0
Padula	2
Pertosa	0
Polla	0
Sala Consilina	1
San Pietro al Tanagro	0
San Rufo	0
Sant'Arsenio	0
Sanza	0
Sassano	0
Teggiano	0
Comunità Montana	3

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati SPRA Servizio Rischio industriale - Aggiornamento ottobre 2010

Tavola 19 - Indicatore n.24: Numero impianti di depurazione.

Comuni	Numero impianti di depurazione
Atena Lucana	2
Buonabitacolo	1
Casalbuono	1
Monte San Giacomo	1
Montesano sulla Marcellana	0
Padula	1
Pertosa	1
Polla	1
Sala Consilina	4
San Pietro al Tanagro	1
San Rufo	2
Sant'Arsenio	2
Sanza	0
Sassano	1
Teggiano	0
Comunità Montana	18

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PTCP

Nota: I dati sono contenuti nelle tavole del PTCP approvato nel mese di giugno 2012 ma a causa dell'assenza dei metadati non è possibile risalire all'anno di riferimento del dato rilevato

**Tavola 20 - Indicatore n. 25:
Produzione rifiuti urbani. Anno
2011**

Comuni	Totale rifiuti ai fini del calcolo percentuale della R.D. (Kg)
Atena Lucana	1129350
Buonabitacolo	N.d
Casalbuono	282 860
Monte San Giacomo	387150
Montesano sulla Marcellana	1 963 310
Padula	1 624 570
Pertosa	171 920
Polla	2 164 720
Sala Consilina	4 807 845
San Pietro al Tanagro	503 610
San Rufo	350 160
Sant'Arsenio	1 005 650
Sanza	656 120
Sassano	1 897 920
Teggiano	1 928 955
Comunità Montana (*)	18 874 140

(*) I dati Comunità Montana sono stati elaborati al netto di quelli relativi al comune di Buonabitacolo che risultano n.d.

*Fonte: Elaborazione Territorio Spa su dati S.I.O.R.R.
Regione Campania*

**Tavola 21 - Indicatore n.26:
Quantità di rifiuti urbani raccolti
in modo differenziato. Anno
2011**

Comuni	Rifiuti differenziati (kg)
Atena Lucana	1038534
Buonabitacolo	N.d
Casalbuono	134 810
Monte San Giacomo	223040
Montesano sulla Marcellana	806 660
Padula	1 076 310
Pertosa	151 944
Polla	892 405
Sala Consilina	3 606 419
San Pietro al Tanagro	342 160
San Rufo	190 010
Sant'Arsenio	679 010
Sanza	360 231
Sassano	1 635 389
Teggiano	1 178 875
Comunità Montana (*)	12 315 797
Provincia di Salerno	248 565 864

(*) I dati Comunità Montana sono stati elaborati
al netto di quelli relativi al comune di
Buonabitacolo che risultano n.d.

Fonte: *Elaborazione Territorio Spa su dati
S.I.O.R.R. Regione Campania*

**Tavola 22 - Indicatore n.27:
Superficie tutelata ex art.136 del
D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale
comunale complessiva**

Comuni	superficie tutelata ex art.136 del D.Lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	0,00%
Buonabitacolo	0,00%
Casalbuono	0,00%
Monte San Giacomo	80,84%
Montesano sulla Marcellana	0,00%
Padula	0,00%
Pertosa	0,00%
Polla	0,00%
Sala Consilina	0,00%
San Pietro al Tanagro	0,00%
San Rufo	0,00%
Sant'Arsenio	0,00%
Sanza	29,56%
Sassano	7,63%
Teggiano	47,65%
Comunità Montana	15,58%

Fonte *Elaborazione dati Territorio Spa su dati PTCP*

Nota :I dati sono contenuti nelle tavole del PTCP approvato nel mese di giugno 2012 ma a causa dell'assenza dei metadati non è possibile risalire all'anno di riferimento del dato rilevato

Tavola 23 - Indicatore n.28: Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale

Comuni	Numero di beni architettonici dichiarati di interesse culturale
Atena Lucana	4
Buonabitacolo	3
Casalbuono	2
Monte San Giacomo	5
Montesano sulla Marcellana	6
Padula	11
Pertosa	1
Polla	8
Sala Consilina	12
San Pietro al Tanagro	6
San Rufo	0
Sant'Arsenio	3
Sanza	4
Sassano	4
Teggiano	3
Comunità Montana	72

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PTCP

Nota:I dati sono contenuti nelle tavole del PTCP approvato nel mese di giugno 2012 ma a causa dell'assenza dei metadati non è possibile risalire all'anno di riferimento del dato rilevato

Tavola 24 - Indicatori n.29: Superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 /superficie territoriale comunale complessiva.

Comuni	superficie sottoposta al regime dell'art.142 del D.lgs. 42/04 / superficie territoriale comunale complessiva
Atena Lucana	76,89%
Buonabitacolo	57,91%
Casalbuono	83,28%
Monte San Giacomo	92,86%
Montesano sulla Marcellana	71,22%
Padula	85,67%
Pertosa	47,09%
Polla	59,28%
Sala Consilina	89,62%
San Pietro al Tanagro	51,57%
San Rufo	71,03%
Sant'Arsenio	71,98%
Sanza	94,76%
Sassano	72,24%
Teggiano	71,93%
Comunità Montana	79,01%

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PTCP

Nota:Nel calcolo non è stato possibile considerare i vincoli acque pubbliche, usi civici, aree percorse dal fuoco)

Nota: I dati sono contenuti nelle tavole del PTCP approvato nel mese di giugno 2012 ma a causa dell'assenza dei metadati non è possibile risalire all'anno di riferimento del dato rilevato

Tavola 25 - Indicatore n.30: Numero di aree indiziate a valenza archeologica

Comuni	Numero di aree indiziate a valenza archeologica
Atena Lucana	4
Buonabitacolo	0
Casalbuono	2
Monte San Giacomo	1
Montesano sulla Marcellana	3
Padula	11
Pertosa	0
Polla	3
Sala Consilina	5
San Pietro al Tanagro	0
San Rufo	0
Sant'Arsenio	0
Sanza	0
Sassano	0
Teggiano	12
Comunità Montana	41

Fonte Elaborazione dati Territorio Spa su dati PTCP

Nota: I dati sono contenuti nelle tavole del PTCP approvato nel mese di giugno 2012 ma a causa dell'assenza dei metadati non è possibile risalire all'anno di riferimento del dato rilevato

ALLEGATO N.3 – ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della Direttiva 2001/42/ce, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.lgs. n.152/2006, come succ. i. e m. e dall'art.3 del D.P.G.R. n.17/2009 "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica")

Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti"*. L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quindi, deve essere effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento.

Di seguito si riporta una prima ipotesi di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- Regione Campania (A.G.C.16 governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici; A.G.C.05 ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile; A.G.C.19 Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL.);
- Autorità Ambientale Regionale;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);
- A.S.L. Salerno;
- Provincia di Salerno (Settore Governo del Territorio);
- Provincia di Avellino;
- Provincia di Caserta;
- Provincia di Napoli;
- Provincia di Benevento;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta.

È inoltre necessario coinvolgere tutti i Comuni limitrofi, nonché altri Enti territorialmente competenti quali:

- Autorità di Bacino territorialmente competenti *AdB interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele*);
- Ente gestore Ambito Territoriale Ottimale territorialmente competente: *(per il territorio di Atena Lucana: ATO 4 Sele)*;
- Consorzio di Bonifica territorialmente competente *(Consorzio di Bonifica Vallo di Diano)*;
- Comunità Montana territorialmente competente: *Comunità Montana Vallo di Diano*;
- Comunità Montane limitrofe: *Comunità Montana Tanagro, Comunità Montana Calore Salernitano, Comunità Montana Lambro e Mingardo; Comunità Montana Bussento.*
- Ente gestore aree protette territorialmente competenti: *Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro.*

– **ALLEGATO N.4 – ELENCO DEI SOGGETTI COSTITUENTI IL “PUBBLICO” ED IL “PUBBLICO INTERESSATO”**

(ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.)

Organizzazioni sociali e culturali

- Acli - Lega Consumatori
- ACU
- Adiconsum
- Adoc
- Altroconsumo
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento difesa del cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

Organizzazioni ambientaliste

- Acli - Anni Verdi
- Amici della Terra
- C.A.I. - Club Alpino Italiano
- C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
- F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
- Federnatura
- Greenpeace Italia
- I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
- IREDA Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale
- Istituto per la diffusione delle scienze naturali
- Italia Nostra
- L.I.P.U.
- L'Altritalia Ambiente
- Legambiente
- Marevivo
- T.C.I. - Touring Club Italiano
- Terranostra
- V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
- WWF Italia - World Wildlife Found

Organizzazioni economico-professionali

- A.P.I. - Associazione piccole e medie imprese
- ANGA (Ass. Naz. Giovani Agricoltori)
- Associazione Albergatori
- Associazione Costruttori Edili dell'Agro
- Associazione generale del Commercio e del Turismo
- Associazione Nazionale Costruttori Edili
- Assostampa - Giornalisti Campani
- C.N.A.
- CFT Confedertecnica
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- CIDECA Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
- CLAAI - Associazione dell'artigianato e della p.i.
- Coldiretti
- Collegio dei Geometri
- Collegio dei Periti Agrari
- Collegio dei Periti Industriali
- Confagricoltura

- Confartigianato
- Confcommercio
- Confcooperative
- Confesercenti
- Federalberghi
- Federazione Provinciale Artigiani
- Ordine degli Architetti
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Ordine dei Geologi
- Ordine dei Giornalisti
- Unione degli Industriali

Organizzazioni sindacali

- Casartigiani - Confederazione autonoma sindacati artigiani
- CGIL
- CISAL
- CISL
- FAITA Federcamping - Federazione Assoziazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
- SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- SUNIA
- UGL
- UIL

Altri soggetti:

- ACI
- ANAS
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
- Camera di Commercio di Salerno
- CSTP
- Ente Provinciale per il Turismo
- FS
- SITA
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale

ALLEGATO N.5 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Popolazione e salute umana: principale normativa di riferimento

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.615/66, <i>Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico</i>	La legge regola l'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

NORMATIVA REGIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge regionale n.17/1988 <i>Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l' Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) in attuazione dell' art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616</i> Legge regionale n.10/2002 <i>Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004</i> Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 <i>Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007-2009</i>	

Suolo: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 del 16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserite in Tabella D) e il trasferimento di abitati in nuova sede (inseriti in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riuniti in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo). La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989. La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal

	Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.
Legge n. 267 del 3 agosto 1998 <i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i>	La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi. Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 <i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i>	Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la II tratta il tema del Rischio vulcanico.

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 <i>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]</i>	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.

NORMATIVA NAZIONALE: Erosione costiera

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	Con l'art. 3 comma 1 lettera g) viene prevista, tra gli obiettivi della pianificazione, la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006	Con l'art. 56 comma 1 lett. d) il Decreto Legislativo conferma le disposizioni riportate all'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i>	Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino: <ul style="list-style-type: none"> • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; • Sinistra Sele, che comprende i bacini idrografici dei Minori Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i>	Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 <i>Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana</i>	La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da decompressione della densità insediativa.

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985	La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.
Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995 <i>Norme per la Coltivazione di cave e torbiere</i>	La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.
Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004	Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania. <i>Il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato annullato dal TAR Campania con sentenza 454 del 5 dicembre 2007.</i>

Acqua: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo <i>Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento e per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dagli scarichi derivanti da navi e flotte aree</i>	La Convenzione contiene il quadro programmatico della materia della lotta all'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino, cui aderiscono tutti gli Stati del Mediterraneo. Il 10 giugno 1995, la Convenzione è stata emendata al fine di adeguarla all'evoluzione della disciplina internazionale della protezione ambientale (prima tra tutti la Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992). A tale scopo le Parti contraenti si sono impegnate a promuovere programmi di sviluppo sostenibile che applichino il principio precauzionale ed il principio "chi inquina paga". L'applicazione dei principi affermati nella Convenzione di Barcellona è assicurata dalle disposizioni contenute in una serie di Protocolli attuativi, concernenti la lotta alle principali fonti di inquinamento marino (idrocarburi, sfruttamento della piattaforma continentale e del suolo e sottosuolo marino; scarichi di navi ed aeromobili; rifiuti portuali, ecc).

<p>Convenzione sul diritto del mare <i>Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982</i></p>	<p>La Convenzione di Montego Bay è tesa a conciliare due esigenze fondamentali: il diritto sovrano degli Stati a sfruttare le risorse naturali e l'obbligo degli stessi a proteggere e preservare l'ambiente marino, istituendo zone di salvaguardia degli ecosistemi e delle specie della flora e fauna. Il tema della «protezione e preservazione dell'ambiente marino» è oggetto della XII parte della Convenzione e comporta 46 articoli ripartiti in undici sezioni.</p> <p>Le prime quattro enunciano gli obblighi che si impongono a tutti gli Stati e, fra questi, quelli di adottare le misure idonee a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento ed il dovere di informare gli Stati suscettibili di essere interessati da un inquinamento marino.</p>
<p>Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i></p>	<p>Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.</p>

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i></p>	<p>La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.</p>
<p>Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i></p>	<p>La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).</p>
<p>Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i></p>	<p>La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i>.</p> <p>In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati.</p> <p>Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.</p>

<p>Direttiva 2000/60/CE <i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</i></p>	<p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.</p>
<p>Direttiva 2006/11/CE <i>concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</i></p>	<p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.</p>
<p>Direttiva 2006/7/CE <i>relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE</i></p>	<p>La direttiva riguarda le acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee.</p> <p>La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed <i>Escherichia coli</i>) al posto dei 19 della direttiva precedente. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità.</p> <p>Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.</p> <p>Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione. Ogni anno, devono determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione (salvo particolari eccezioni geo-climatiche). Gli Stati membri devono effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. A partire dal 2011, gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Le informazioni relative alla classificazione, alla descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento devono essere messe a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e in prossimità della zona interessata, grazie ai mezzi di comunicazione adeguati, compreso Internet. In particolare, gli avvisi di divieto o che sconsigliano la balneazione devono essere rapidamente e facilmente identificabili. Per alcuni tipi di inquinanti sono previsti appositi programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose negli scarichi (fondati su precisi standard di qualità ambientale), nonché le relative misure di controllo e riduzione dell'inquinamento negli scarichi. Tali programmi devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche dei contesti ambientali.</p>
<p>DIRETTIVA 2006/118/CE <i>sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</i></p>	<p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva</p>

	2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
--	---

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i>	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.
RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i>	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.
Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i>	La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo quali - quantitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.
D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.
Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i>	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.

<p>D. Lgs 372/99 <i>"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</i></p>	<p>Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).</p>
<p>D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i></p>	<p>Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.</p>
<p>DM 18 settembre 2002 <i>"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</i></p>	<p>Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione). Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.</p>
<p>DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio <i>"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</i></p>	<p>Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.</p>
<p>D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte III</i></p>	<p>Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.</p>
<p>D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p>	<p>Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono costituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge 7 febbraio 1994 n. 8 <i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i>	Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza. 1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno 3) Bacino in Destra Sele 4) Bacino in Sinistra Sele
Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 <i>Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i>	La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.
DGR 700/2003 <i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)</i>	La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i>	L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.

Atmosfera e Cambiamenti Climatici: principale normativa di riferimento
NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare

<i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili	<p>La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.</p> <p>Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.</p> <p>La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.</p>
Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici	<p>L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>Le disposizioni in essa contenute riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; d. la certificazione energetica degli edifici; e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici i cui caldaie abbiano più di quindici anni. <p>Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.</p>
Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti	<p>La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di</p>

	<p>biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.</p> <p>La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004.</p> <p>Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.</p> <p>Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.</p>
<i>Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading</i>	<p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
<i>Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione</i>	<p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO₂.</p> <p>La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.</p> <p>Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.</p>
<i>Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia</i>	<p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di</p>

	<p>prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.</p> <p>I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).</p>
<p><i>Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</i></p>	<p>Obiettivi generali</p> <p>1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva</p> <p>2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare</p> <p>3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi</p> <p>4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo.</p> <p>5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva • che comunichi le buone pratiche messe in atto • che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo • lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico <p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio; b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento; d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete; e. Le diagnosi energetiche; f. La misurazione e fatturazione dei consumi.

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delibera CIPE del 19/11/98 n.137

"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006.

Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO ₂)
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnica e la gestione dei rifiuti	-15/19
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
TOTALE		-95/112

Delibera CIPE del 19/12/02, n.123

"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"

Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

<p>Legge 10/91 <i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p>	<p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.</p> <p>L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.</p> <p>L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.</p> <p>L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.</p>
<p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 <i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p>	<p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.
<p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 <i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p>	<p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.</p>

<p>D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 <i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i></p>	<p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p>
<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i></p>	<p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovranazionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.</p> <p>Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.</p>

<p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 <i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.</p>
<p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 <i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"</i></p>	<p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p>

<p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 <i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno; • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.</p> <p>I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.</p> <p>È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</p>	<p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

<p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 <i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i></p>	<p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p>
<p>Legge 120/2002 <i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i></p>	<p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE. La legge stanza un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra. Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.</p>
<p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 <i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i></p>	<p>Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. <p>Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti).</p> <p>Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.</p>

Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."

Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001. Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono:

intervenire direttamente o tramite società controllate, acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service Companies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.

Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di gas naturale	
	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A; • impiego di sistemi ad energia solare; • l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle; • applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione; • interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica; • applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti; • impiego di veicoli elettrici ed a gas; • impiego di sistemi ad energia solare termica; • attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione. <p>I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.</p>
Decreto legge 12 novembre 2004, n. 273 <i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i>	<p>La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.</p>

Legge 239/04

"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:

- la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001);
- il completamento della liberalizzazione dei mercati;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno;
- una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.

Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:

- il rispetto delle condizioni di concorrenza ;
- l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa;
- l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti;
- ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
- l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
- l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
- l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
- la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
- procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio.

In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:

- le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo;
- sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;
- è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;
- le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
- si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
- l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;
- dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;
- hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia

	<p>termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui al DM 20 luglio 2004; • i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh; • gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
<p>Legge n.316 del 30/12/2004 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)</i></p>	<p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 <i>sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</i></p>	<p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 <i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p> <p>Il decreto disciplina, in particolare:</p> <p>la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;</p> <p>l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;</p> <p>i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;</p> <p>i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;</p> <p>la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;</p> <p>la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.</p> <p>Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; • una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore. <p>Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della</p>

	<p>costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. <p>Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.</p> <p>Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.</p> <p>È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri; • obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; • verifiche di rendimento: <ul style="list-style-type: none"> ➢ almeno una volta all'anno se >= 35 kW; ➢ almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW. <p>La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.</p>
<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005</p> <p><i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i></p>	<p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p> <p>Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenente anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione</p> <p>Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)</p> <p>Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione</p>

<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005 <i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p>	<p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. <p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3) Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Minister delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p> <p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4) Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta. Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.</p>
<p>Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2 <i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i></p>	<p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p>
<p>Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 <i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p> <p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. <p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p> <p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m², nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m² nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1° luglio 2009: Alle singole unità immobiliari.
<p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 <i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i></p>	<p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p> <p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p> <p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p> <p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p>

<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Acquisto e installazione di: motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW</p> <p>I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p> <p>Intensità del contributo</p> <p>Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni</p>
<p>CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.</p>	<p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.</p>
<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i></p>	<p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW; concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh); pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%; incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati; semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi; offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici; offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato. <p>Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.</p>

Biodiversità e Aree Naturali Protette: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica <i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources <i>FAO, inizio anni '90</i>	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.
Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture <i>Leipzig, Germania 1996</i>	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture <i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i>	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" <i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Bruxelles, 21 maggio 1992</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e florofaunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i>	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorale tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.
Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i>	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i.	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione,

<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".</i>	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 <i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i>	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 <i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i>	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaggiungimento di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.

Paesaggio e Beni Culturali: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico <i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i>	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) <i>Parigi, 16 novembre 1972</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa <i>Granada, 3 ottobre 1985</i>	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.
Carta del paesaggio Mediterraneo <i>St. Malò, ottobre 1993</i>	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica <i>Sofia, 25 novembre 1995</i>	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 <i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i>	La legge individua alcune categorie di cose d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i>	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940 <i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i>	
Costituzione della Repubblica Italiana <i>Roma, 27 dicembre 1947</i>	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i>
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori

	paesaggistici e ambientali”) il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.</i>	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i>	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino - Amalfitana</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 <i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia</i>	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica,

	<p>relativo ad ogni singola parte del territorio regionale;</p> <p>b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio;</p> <p>c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;</p> <p>d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.</p>
<p>Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006</p> <p><i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i></p>	<p>La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.</p>

Rifiuti e Bonifiche: principale normativa di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al recupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero. E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti nella Comunità.
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti	La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale, a fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere: 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	La direttiva stabilisce: 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché

	<p>delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p>La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.</p>
--	---

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 <i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i>	<p>Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti <p>Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.</p>
D.M. 5 febbraio 1998	<p>Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).</p> <p>Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro</p>
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 <i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i>	<p>Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. <p>Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.</p>
Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 <i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i>	<p>Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. <p>Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi</p>

<p>D.M. 18 settembre 2001, n. 468 Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</p>	<p>Il programma nazionale provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN); b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
<p>Decreto Interministeriale recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE": Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</p>	<p>Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.</p>
<p>Decreto 12 giugno 2002, n. 161 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</p>	<p>Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori.
<p>Decreto Legislativo 36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</p>	<p>Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; • la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; • gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); <p>l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica; l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; • le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; • la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; • un nuovo sistema di garanzie finanziarie; • la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; • l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97.
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p>
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</p>	<p>Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p>
<p>Decreto 3 luglio 2003, n. 194 Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</p>	<p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.
<p>Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</p>	<p>Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il decreto disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

	<p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.</p>
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 <i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i>	<p>Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:</p> <p>a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;</p> <p>b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;</p> <p>c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;</p> <p>d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
Decreto 3 agosto 2005 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i>	<p>Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.</p> <p>Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p>
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i>	<p>Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.</p>
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 <i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i>	<p>Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.</p>
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	<p>Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.</p>
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i>	<p>Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata:</p> <p>a) 40% entro il 31 dicembre 2007</p> <p>b) 50% entro il 31 dicembre 2009</p> <p>c) 60% entro il 31 dicembre 2011</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"	<p>La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.</p> <p>In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi:</p> <p>il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania</p> <p>la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi</p> <p>il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile</p> <p>la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti</p> <p>il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi</p> <p>la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto</p> <p>La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.</p>

<p>Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i></p>	<p>Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale preconditione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.</p> <p>Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale; b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento; c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge. <p>Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.</p> <p>Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti; b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima; c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento; d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini; e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c); g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovramunicipali, riservati alla Regione.
<p>Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i></p>	<p>Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.</p>
<p>Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i></p>	<p>In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 <i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.</p>

Ambiente Urbano: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i>	Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.
Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 <i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i>	L'obiettivo della direttiva è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.
Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i>	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91 <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.
Legge n. 447 del 26/10/95 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
D.P.R. n. 496 del 11/12/97 <i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i>	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
D.P.R. n. 459 del 18/11/98 <i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i>	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
D.M. del 03/12/99 <i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i>	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99 <i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i>	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i>	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i> <i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 <i>Comunicazioni mobili e personali.</i>	La direttiva indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.
Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i>	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150) <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	La normativa entrata in vigore il 15//09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di: a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003) <i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i>	
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03 <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 <i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i>	La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 <i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le telecomunicazioni.</i> Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento <i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i>	La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i>	
---	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002) <i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"</i>	La legge ha come finalità: a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
---	---

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 <i>Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"</i> Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 <i>che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente</i>	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.
Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 <i>Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano</i> Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 <i>relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano</i>	La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche: <ul style="list-style-type: none"> • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 <i>Legge urbanistica</i>	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265</i>	L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: <ol style="list-style-type: none"> a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998 <i>Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale</i>	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007 <i>Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed</i>	

urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"	
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 "Piano Territoriale Regionale (PTR)"	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i>	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.</i>	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m ² /abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 <i>Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.</i>	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m ² /ab. ai 18 m ² /ab.

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 <i>concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 <i>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 257 del 27/03/92 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</i>	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione

<i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	Il decreto da attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 <i>Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto</i>	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 <i>Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).</i>	La delibera ha costituito l' Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92
Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 <i>Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (adozione).</i>	Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto

ALLEGATO N.3 – ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

(ovvero le autorità così come definite al paragrafo 3, art.6, della Direttiva 2001/42/ce, e dalla lettera s), co.1, art.5, del D.lgs. n.152/2006, come succ. i. e m. e dall'art.3 del D.P.G.R. n.17/2009 "Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica")

Secondo quanto disposto dal D.lgs. n.152/2006, i soggetti competenti in materia ambientale sono: *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti"*. L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quindi, deve essere effettuata sulla base delle scelte contenute nel piano, degli impatti ambientali ad esse conseguenti e dell'ambito territoriale di intervento.

Di seguito si riporta **una prima ipotesi** di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- **Regione Campania** (A.G.C.16 governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici; A.G.C.05 ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile; A.G.C.19 Piano Sanitario Regionale e rapporti con le AA.SS.LL.);
- **Autorità Ambientale Regionale;**
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC);**
- **A.S.L. Salerno;**
- **Provincia di Salerno** (Settore Governo del Territorio);
- **Provincia di Avellino;**
- **Provincia di Caserta;**
- **Provincia di Napoli;**
- **Provincia di Benevento;**
- **Corpo Forestale dello Stato;**
- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino;**
- **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta.**

È inoltre necessario coinvolgere **tutti i Comuni limitrofi**, nonché altri Enti territorialmente competenti quali:

- **Autorità di Bacino territorialmente competenti** *AdB interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele*);
- **Ente gestore Ambito Territoriale Ottimale territorialmente competente:** *(per il territorio di Atena Lucana: ATO 4 Sele)*;
- **Consorzio di Bonifica territorialmente competente** *(Consorzio di Bonifica Vallo di Diano)*;
- **Comunità Montana territorialmente competente:** *Comunità Montana Vallo di Diano*;
- **Comunità Montane limitrofe:** *Comunità Montana Tanagro, Comunità Montana Calore Salernitano, Comunità Montana Lambro e Mingardo; Comunità Montana Bussento.*
- **Ente gestore aree protette territorialmente competenti:** *Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro.*

ALLEGATO N.4 – ELENCO DEI SOGGETTI COSTITUENTI IL “PUBBLICO” ED IL “PUBBLICO INTERESSATO”

(ovvero il “pubblico” così come definite al paragrafo 4, art.6, della direttiva 2001/42/CE, e dalle lettere u) e v), co.1, art.5, del D.Lgs. n.152/2006, come succ. i. e m.)

Organizzazioni sociali e culturali

- Acli - Lega Consumatori
- ACU
- Adiconsum
- Adoc
- Altroconsumo
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento difesa del cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

Organizzazioni ambientaliste

- Acli - Anni Verdi
- Amici della Terra
- C.A.I. - Club Alpino Italiano
- C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
- F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
- Federnatura
- Greenpeace Italia
- I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
- IREDA Istituto di Ricerca e Didattica Ambientale
- Istituto per la diffusione delle scienze naturali
- Italia Nostra
- L.I.P.U.
- L'Altritalia Ambiente
- Legambiente
- Marevivo
- T.C.I. - Touring Club Italiano
- Terranostra
- V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
- WWF Italia - World Wildlife Found

Organizzazioni economico-professionali

- A.P.I. - Associazione piccole e medie imprese
- ANGA (Ass. Naz. Giovani Agricoltori)
- Associazione Albergatori
- Associazione Costruttori Edili dell'Agro
- Associazione generale del Commercio e del Turismo
- Associazione Nazionale Costruttori Edili
- Assostampa - Giornalisti Campani
- C.N.A.
- CFT Confederetecnica
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- CIDECE Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali
- CLAAI - Associazione dell'artigianato e della p.i.
- Coldiretti
- Collegio dei Geometri
- Collegio dei Periti Agrari
- Collegio dei Periti Industriali
- Confagricoltura

- Confartigianato
- Confcommercio
- Confcooperative
- Confesercenti
- Federalberghi
- Federazione Provinciale Artigiani
- Ordine degli Architetti
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Ordine dei Geologi
- Ordine dei Giornalisti
- Unione degli Industriali

Organizzazioni sindacali

- Casartigiani - Confederazione autonoma sindacati artigiani
- CGIL
- CISAL
- CISL
- FAITA Federcamping - Federazione Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
- SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- SUNIA
- UGL
- UIL

Altri soggetti:

- ACI
- ANAS
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo
- Camera di Commercio di Salerno
- CSTP
- Ente Provinciale per il Turismo
- FS
- SITA
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale

ALLEGATO N.5 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Popolazione e salute umana: principale normativa di riferimento

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.615/66, <i>Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico</i>	La legge regola l'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

NORMATIVA REGIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge regionale n.17/1988 <i>Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l' Inquinamento Atmosferico della Campania (CRIAC) in attuazione dell' art. 101 del DPR 24 luglio 1977, n. 616</i> Legge regionale n.10/2002 <i>Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004</i> Legge Regionale del 19 dicembre 2006 n. 24 <i>Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007-2009</i>	

Suolo: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserite in Tabella D) e il trasferimento di abitati in nuova sede (inseriti in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessando entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riuniti in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano - Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo). La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989. La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in

	collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.
Legge n. 267 del 3 agosto 1998 <i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i>	La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi. Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 <i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i>	Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 <i>Norme in materia ambientale</i>	Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>	Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 <i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i>	La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
D.P.C.M. 12 aprile 2002 <i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.</i>	La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la II tratta il tema del Rischio vulcanico.

NORMATIVA NAZIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 <i>Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]</i>	Il decreto rappresenta la principale normativa di riferimento sulla coltivazione delle miniere e fissa le condizioni di autorizzazione per la gestione delle attività estrattive.
Decreto Legislativo n. 213 del 4 agosto 1999	Il decreto aggiorna e coordina il Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927.
Legge n. 221 del 30 luglio 1990 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	Il decreto stabilisce nuove norme in attuazione della politica mineraria, diretta a garantire la sostenibilità delle attività estrattive attraverso specifiche norme tecniche.

NORMATIVA NAZIONALE: Erosione costiera

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	Con l'art. 3 comma 1 lettera g) viene prevista, tra gli obiettivi della pianificazione, la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi.
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006	Con l'art. 56 comma 1 lett. d) il Decreto Legislativo conferma le disposizioni riportate all'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge n. 183 del 18 maggio 1989.

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i>	Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino: <ul style="list-style-type: none"> • Nord - Occidentale della Campania, che comprende i bacini idrografici del Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Volla, Isola d'Ischia e Procida; • Sarno, che comprende i bacini idrografici del Sarno, Torrenti Vesuviani, Penisola Sorrentina, Capri; • Destra Sele, che comprende i bacini idrografici della Penisola Sorrentina, Irno, Picentino, Tusciano, Minori Costieri in destra Sele; • Sinistra Sele, che comprende i bacini idrografici dei Minori Costieri in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri del Cilento.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i>	Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.

NORMATIVA REGIONALE: Rischio vulcanico

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 <i>Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana</i>	La finalità della legge è di evitare, anche mediante l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale nelle zone ad alto rischio vulcanico. Inoltre è prevista la redazione, da parte della Provincia di Napoli, di un piano strategico operativo volto a determinare e definire aree ed insediamenti da sottoporre ad interventi di decompressione della densità insediativa, il miglioramento delle vie di fuga e l'attuazione di interventi compensativi nelle aree interessate da decompressione della densità insediativa.

NORMATIVA REGIONALE: Attività estrattive

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985	La finalità della legge è di regolamentare la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Campania.
Legge Regionale n. 17 del 16 aprile 1995 <i>Norme per la coltivazione di cave e torbiere</i>	La finalità della legge è di regolamentare le attività estrattive nella Regione Campania.
Delibere di Giunta Regionale n.7235 del 27 dicembre 2001, n.3093 del 31 ottobre 2003 e n.1544 del 6 agosto 2004	Tali delibere hanno approvato i vari atti relativi alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) unitamente alla cartografia del Piano stesso. L'obiettivo del Piano consiste nell'individuare le aree da destinare ad attività estrattiva nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Con Ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad Acta per approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato definitivamente approvato del il PRAE della Regione Campania. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato annullato dal TAR Campania con sentenza 454 del 5 dicembre 2007.

Acqua: principale normativa di riferimento**CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo <i>Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento e per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dagli scarichi derivanti da navi e flotte aeree</i>	La Convenzione contiene il quadro programmatico della materia della lotta all'inquinamento e della protezione dell'ambiente marino, cui aderiscono tutti gli Stati del Mediterraneo. Il 10 giugno 1995, la Convenzione è stata emendata al fine di adeguarla all'evoluzione della disciplina internazionale della protezione ambientale (prima tra tutti la Convenzione di Rio sulla diversità biologica del 1992). A tale scopo le Parti contraenti si sono impegnate a promuovere programmi di sviluppo sostenibile che applichino il principio precauzionale ed il principio "chi inquina paga". L'applicazione dei principi affermati nella Convenzione di Barcellona è assicurata dalle disposizioni contenute in una serie di Protocolli attuativi, concernenti la lotta alle principali fonti di inquinamento marino (idrocarburi, sfruttamento della piattaforma continentale e del suolo e sottosuolo marino; scarichi di navi ed aeromobili; rifiuti portuali, ecc.).

Convenzione sul diritto del mare <i>Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982</i>	La Convenzione di Montego Bay è tesa a conciliare due esigenze fondamentali: il diritto sovrano degli Stati a sfruttare le risorse naturali e l'obbligo degli stessi a proteggere e preservare l'ambiente marino, istituendo zone di salvaguardia degli ecosistemi e delle specie della flora e fauna. Il tema della «protezione e preservazione dell'ambiente marino» è oggetto della XII parte della Convenzione e comporta 46 articoli ripartiti in undici sezioni. Le prime quattro enunciano gli obblighi che si impongono a tutti gli Stati e, fra questi, quelli di adottare le misure idonee a prevenire, ridurre o controllare l'inquinamento ed il dovere di informare gli Stati suscettibili di essere interessati da un inquinamento marino.
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i>	Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i>	La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.
Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).
Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i> . In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati. Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.

<p>Direttiva 2000/60/CE <i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</i></p>	<p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.</p>
<p>Direttiva 2006/11/CE <i>concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</i></p>	<p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.</p>
<p>Direttiva 2006/7/CE <i>relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE</i></p>	<p>La direttiva riguarda le acque di superficie che possono essere luoghi di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe. Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione. Ogni anno, devono determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque, il quale deve prevedere il prelievo di almeno quattro campioni per stagione (salvo particolari eccezioni geo-climatiche). Gli Stati membri devono effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. A partire dal 2011, gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Le informazioni relative alla classificazione, alla descrizione delle acque di balneazione e al loro eventuale inquinamento devono essere messe a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e in prossimità della zona interessata, grazie ai mezzi di comunicazione adeguati, compreso Internet. In particolare, gli avvisi di divieto o che sconsigliano la balneazione devono essere rapidamente e facilmente identificabili. Per alcuni tipi di inquinanti sono previsti appositi programmi di riduzione dell'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose negli scarichi (fondati su precisi standard di qualità ambientale), nonché le relative misure di controllo e riduzione dell'inquinamento negli scarichi. Tali programmi devono essere periodicamente aggiornati in relazione alle modifiche dei contesti ambientali.</p>
<p>DIRETTIVA 2006/118/CE <i>sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</i></p>	<p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico</p>

	Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee
--	--

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i>	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.
RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i>	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.
Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i>	La Legge 183/89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo quali - quantitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.
D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.
Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i>	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La Legge 36/94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.
D. Lgs 372/99 <i>"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</i>	Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera

	d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).
D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i>	Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.
DM 18 settembre 2002 <i>"Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</i>	Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione). Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.
DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio <i>"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</i>	Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte III</i>	Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale - con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivedizione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.
D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i>	Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono costituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge 7 febbraio 1994 n. 8 <i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i>	Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4

	complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza. 1) Bacino Nord Occidentale della Campania 2) Bacino del Sarno 3) Bacino in Destra Sele 4) Bacino in Sinistra Sele
Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 <i>Directive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i>	La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.
DGR 700/2003 <i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)</i>	La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.
Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i>	L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.

Atmosfera e Cambiamenti Climatici: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindacati adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Direttiva 2001/77/CE <i>sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili</i>	La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto. Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto. Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri. La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.
Direttiva 2002/91/CE <i>sull'uso razionale dell'energia negli edifici</i>	L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano: a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; d. la certificazione energetica degli edifici; e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.
Direttiva 2003/30/CE <i>sui biocarburanti</i>	La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato. La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel

	<p>immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.</p> <p>Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.</p>
Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading	<p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione	<p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO₂.</p> <p>La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.</p> <p>Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.</p>
Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	<p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.</p> <p>I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).</p>

<p>Direttiva 2006/32/CE <i>sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</i></p>	<p>Obiettivi generali</p> <p>1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva</p> <p>2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare</p> <p>3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi</p> <p>4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo.</p> <p>5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva • che comunichi le buone pratiche messe in atto • che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo • lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico <p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio; b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione; c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento; d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete; e. Le diagnosi energetiche; f. La misurazione e fatturazione dei consumi.
--	--

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Delibera CIPE del 19/11/98 n.137

"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"

L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006. Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtcO2)
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7
TOTALE		-95/112

Delibera CIPE del 19/12/02, n.123

"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"

Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

<p>Legge 10/91 <i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p>	<p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.</p> <p>L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.</p> <p>L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.</p> <p>L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.</p>
<p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93 <i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p>	<p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.
<p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660 <i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p>	<p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.</p>

<p>D.P.R. 9 marzo 1998, n.107 <i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i></p>	<p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p>
<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i></p>	<p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.</p> <p>Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di governo.</p>

<p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 <i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.</p>
<p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999 <i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlg 16 marzo 1999, n.79"</i></p>	<p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p>

<p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 <i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno; • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.</p> <p>I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.</p> <p>È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 <i>in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</i></p>	<p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

<p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 <i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i></p>	<p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p>
<p>Legge 120/2002 <i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i></p>	<p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE. La legge stanza un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra. Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.</p>
<p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 <i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i></p>	<p>Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. <p>Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti). Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.</p>

Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."

Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001. Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono: intervenire direttamente o tramite società controllate, acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service COmpanies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo. Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di gas naturale	
	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi. Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;

	<ul style="list-style-type: none"> • impiego di sistemi ad energia solare; • l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle; • applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione; • interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica; • applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti; • impiego di veicoli elettrici ed a gas; • impiego di sistemi ad energia solare termica; • attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione. <p>I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.</p>
<p>Decreto legge 12 novembre 2004, n.273 <i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i></p>	<p>La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.</p>

Legge 239/04

"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:

- la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001);
- il completamento della liberalizzazione dei mercati;
- l'incremento dell'efficienza del mercato interno;
- una maggiore diversificazione delle fonti energetiche.

Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia. Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:

- il rispetto delle condizioni di concorrenza ;
- l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa;
- l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti;
- ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;
- l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
- l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;
- l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;
- la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
- procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;
- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio.

In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:

- le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo;
- sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche;
- è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale;
- le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;
- si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;
- l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;
- dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;
- hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;

	<ul style="list-style-type: none"> il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui al DM 20 luglio 2004; i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh; gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
Legge n.316 del 30/12/2004 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)</i>	<p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.</p>
Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 <i>sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</i>	<p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.</p>
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 <i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i>	<p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p> <p>Il decreto disciplina, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. <p>Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ➢ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'interno di quanto già previsto nei casi precedenti; - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; - sostituzione di generatori di calore. <p>Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.</p>

	<p>Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; • i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo. <p>Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.</p> <p>Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.</p> <p>È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici; • obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ➢ ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido; ➢ ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni; ➢ ogni quattro anni per gli altri; • obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW: <ul style="list-style-type: none"> ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas; • verifiche di rendimento: <ul style="list-style-type: none"> almeno una volta all'anno se >= 35 kW; almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW. <p>La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.</p>
<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005</p> <p><i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i></p>	<p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p> <p>Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione</p> <p>Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)</p> <p>Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione</p>

<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005 <i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p>	<p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. <p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3) Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO₂. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p> <p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4) Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta.</p> <p>Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.</p>
<p>Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2 <i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i></p>	<p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p>
<p>Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 <i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p> <p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. <p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p> <p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m², nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m² nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1° luglio 2009: Alle singole unità immobiliari.
<p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 <i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i></p>	<p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p> <p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p> <p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p> <p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p>

<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Acquisto e installazione di: motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW</p> <p>I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p> <p>Intensità del contributo</p> <p>Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni</p>
<p>CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.</p>	<p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.</p>
<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i></p>	<p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <p>fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW;</p> <p>concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);</p> <p>pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;</p> <p>incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;</p> <p>semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;</p> <p>offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;</p> <p>offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.</p> <p>Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.</p>

Biodiversità e Aree Naturali Protette: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione sulla diversità biologica <i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.
Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources <i>FAO, inizio anni '90</i>	La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.
Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture <i>Leipzig, Germania 1996</i>	La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.
International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture <i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i>	Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" <i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i> <i>Bruxelles, 21 maggio 1992</i>	La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e flora-faunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i>	La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.
Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.
Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i>	La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.
D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i.	Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione,

<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.
Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>	Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".</i>	Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 <i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i>	La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 <i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i>	La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaménagement di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.

Paesaggio e Beni Culturali: principale normativa di riferimento

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico <i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i>	La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.
Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) <i>Parigi, 16 novembre 1972</i>	La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa <i>Granada, 3 ottobre 1985</i>	La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.
Carta del paesaggio Mediterraneo <i>St. Malò, ottobre 1993</i>	La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.
Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica <i>Sofia, 25 novembre 1995</i>	La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) <i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i>	Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica. Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 <i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i>	La legge individua alcune categorie di cose d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i>	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940 <i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i>	
Costituzione della Repubblica Italiana Roma, 27 dicembre 1947	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i>
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi

	"piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali") il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.</i>	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i>	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino - Amalfitana</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell' Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005 <i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Vela</i>	Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Vela, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14. A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che: a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale;

	<p>b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio;</p> <p>c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;</p> <p>d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.</p>
<p>Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 <i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i></p>	<p>La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.</p>

Rifiuti e Bonifiche: principale normativa di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.
Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi	Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)	Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti	La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero. E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.
Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti	La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere: 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	La direttiva stabilisce: 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in

	particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.
--	--

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 <i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i>	Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti: 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti 3. Smaltimento dei rifiuti Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.
D.M. 5 febbraio 1998	Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97). Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro
Decreto 25 ottobre 1999, n. 471 <i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i>	Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina: <ul style="list-style-type: none"> • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.
Decreto 25 febbraio 2000, n. 124 <i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i>	Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi

<p>D.M. 18 settembre 2001, n. 468 <i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i></p>	<p>Il programma nazionale provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN); b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
<p>Decreto Interministeriale recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE": <i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</i></p>	<p>Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.</p>
<p>Decreto 12 giugno 2002, n. 161 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i></p>	<p>Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori.
<p>Decreto Legislativo 36/2003 <i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i></p>	<p>Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; • la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; • gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); <p>l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica; l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; • le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; • la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; • un nuovo sistema di garanzie finanziarie; • la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; • l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97.
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 <i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p>
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 <i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i></p>	<p>Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p>
<p>Decreto 3 luglio 2003, n. 194 <i>Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</i></p>	<p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.
<p>Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 <i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il decreto disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti;

	<p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 <i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:</p> <p>a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;</p> <p>b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;</p> <p>c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;</p> <p>d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
<p>Decreto 3 agosto 2005 <i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i></p>	<p>Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.</p> <p>Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p>
<p>Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i></p>	<p>Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.</p>
<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 <i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i></p>	<p>Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.</p>
<p>Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p>	<p>Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.</p>
<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i></p>	<p>Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata:</p> <p>a) 40% entro il 31 dicembre 2007</p> <p>b) 50% entro il 31 dicembre 2009</p> <p>c) 60% entro il 31 dicembre 2011</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>L.R. n. 10 del 10/02/93, recante "Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"</p>	<p>La legge regionale fissava fondamentali e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.</p> <p>In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi:</p> <p>il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania</p> <p>la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi</p> <p>il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile</p> <p>la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti</p> <p>il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi</p> <p>la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto</p> <p>La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.</p>

<p>Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i></p>	<p>Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti</p>
---	--

	<p>nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.</p> <p>Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente:</p> <p>a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;</p> <p>b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;</p> <p>c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge.</p> <p>Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.</p> <p>Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:</p> <p>a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;</p> <p>b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;</p> <p>c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;</p> <p>d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;</p> <p>e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;</p> <p>f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);</p> <p>g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.</p>
<p>Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i></p>	<p>Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.</p>
<p>Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263 <i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i></p>	<p>In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561 <i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 <i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.</p>

Ambiente Urbano: principale normativa di riferimento

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 <i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i></p>	<p>Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.</p>
<p>Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 <i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i></p>	<p>L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.</p>

Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 <i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>	L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente
Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 <i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i>	Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti: a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 <i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i>	La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.
Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i>	La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.C.M. del 01/03/91 <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>	Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.
Legge n. 447 del 26/10/95 <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>	Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.
D.P.R. n. 496 del 11/12/97 <i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i>	Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali
D.P.R. n. 459 del 18/11/98 <i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i>	Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.
D.M. del 03/12/99 <i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i>	Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.
D.P.R. n. 476 del 09/11/99 <i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i>	Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico
D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i>	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/CE al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 <i>Comunicazioni mobili e personali.</i>	La direttiva indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.
Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001) <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i>	La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003) <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i>	Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150) <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	La normativa entrata in vigore il 15/09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b. attività di comunicazione elettronica ad uso privato; c. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d. servizi radioelettrici. Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di: a. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003) <i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i>	
Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03 <i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i>	Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 <i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i>	La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 <i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele-radiocomunicazioni.</i>	La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento <i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i>	
---	--

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i>	
--	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002) <i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"</i>	La legge ha come finalità: a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
--	---

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.

ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.	
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

NORMATIVA EUROPEA: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 <i>Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"</i> Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 <i>che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente</i>	Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico, ambiente marino, uso sostenibile delle risorse, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo e ambiente urbano.
Comunicazione della Commissione COM(2004)60 dell'11/02/04 <i>Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano</i> Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 <i>relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano</i>	La strategia persegue l'obiettivo di definire soluzioni comuni per le città europee alle problematiche in materia di ambiente. In particolare definisce quattro priorità strategiche: <ul style="list-style-type: none"> • gestione urbana sostenibile • trasporti urbani sostenibili • edilizia sostenibile • progettazione urbana sostenibile

NORMATIVA NAZIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n.1150 del 17 agosto 1942 <i>Legge urbanistica</i>	L'art.5 della Legge introduce il piano territoriale di coordinamento allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265</i>	L'art.20 della norma stabilisce che la Provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: <ol style="list-style-type: none"> a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

NORMATIVA REGIONALE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 16 del 13 agosto 1998 <i>Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale</i>	La legge disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della regione Campania.
Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 <i>"Norme sul Governo del Territorio"</i> Delibera di G.R. n.834 dell'11 maggio 2007 <i>Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"</i>	La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Gli obiettivi specifici che rivestono particolare rilevanza in relazione all'ambiente urbano sono la promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo e la salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico.
Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 <i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i>	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.

Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.
Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i>	La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.

NORMATIVA NAZIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/68 <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.</i>	La legge stabilisce la dotazioni degli standard urbanistici di verde pubblico, per il gioco e lo sport il con un valore minimo di 9 m ² /abitante.

NORMATIVA REGIONALE: VERDE URBANO

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 <i>Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica.</i>	La Legge Regionale stabilisce diversi valori minimi di verde pubblico pro capite che a seconda della localizzazione e dell'uso va dai 10 m ² /ab. ai 18 m ² /ab.

NORMATIVA EUROPEA: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 <i>concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	La direttiva mira a stabilire misure e disposizioni al fine di ridurre e prevenire l'inquinamento causato dall'amianto nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente.
Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 <i>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	La direttiva ha l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA NAZIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 257 del 27/03/92 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</i>	Questa è legge fondamentale relativa alla cessazione dell'uso dell'amianto. Essa detta norme su: il divieto di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Inoltre detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
Decreto Legislativo n. 114 del 17/03/95 <i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.</i>	Il decreto dà attuazione direttiva 87/217/CEE con le finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
Decreto Legislativo n. 257 del 25/07/06 <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.</i>	Il decreto dà attuazione alla direttiva 2003/18/CE con l'obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

NORMATIVA REGIONALE: AMIANTO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera Giunta Regionale n.1078 del 14/03/97 <i>Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto</i>	La delibera si pone l'obiettivo di definire linee guida per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Delibera Giunta Regionale n.7875 del 29/10/98 <i>Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).</i>	La delibera ha costituito l' Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) con l'obiettivo di redigere il Piano Regionale Amianto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257 del 27/03/92

<p>Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 <i>Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (adozione).</i></p>	<p>Il Piano ha l'obiettivo di definire le modalità per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto</p>
---	--